


BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTORIANO
5
C
791












BULLETTINO
DELLE SENTENZE.





5. C. 791

(3)

BULLETTINO DELLE SENTENZE

N.° 3.

ANNO 1809.



REAL DECRETO

Contenente le Istruzioni per la Suprema Commissione delle liti ex-feudali.

» **N**APOLI 4 Marzo 1809 — Il Gran
 » Giudice Ministro della Giustizia—Al
 » Signor Wiaspeare, Regio Procurato-
 » re presso la Commissione feudale —
 » Signor Procuratore Regio — Qui ac-
 » clusa v'invio copia del Real Decreto

a 2 » de'

» de'27 scorso mese di Febbrajo, con-
 » tenente alcune determinazioni prese
 » da S. M. per assicurare l'uniforme e
 » generale esecuzione della legge de' 2
 » Agosto 1806 abolitiva della feudali-
 » tà — Disporrete, che cotesta Com-
 » missione l'esegua per la parte che le
 » spetta. Sono con sentimenti di per-
 » fetta stima — G. ZURLO.

Belvedere 27 Febbrajo 1809 —
**GIOACCHINO NAPOLEONE RE DEL-
 LE DUE SICILIE** — Considerando la ne-
 cessità di assicurare l'uniforme, e ge-
 nerale esecuzione della legge de'2 Ago-
 sto 1806, e di togliere tutti gli ostac-
 li, che possono contrariare l'esecuzio-
 ne del decreto del nostro Augusto pre-
 decessore degli 11 Novembre 1806, e
 del Nostro de' 28 Novembre dell'anno
 scorso; abbiamo decretato e decretiamo
 quanto segue :

Art. 1. Gli Intendenti delle Provincie
 prenderanno conto da ogni Comune di
 tutti

tutti i diritti, che vi conservano gli ex baroni, e di tutte le prestazioni che ne riscuotono. Essi vietarono l'esercizio di quelli, pe' quali non vi è controversia di essere stati aboliti colla legge de' 2 Agosto 1806, e con altri decreti Reali, e manifesteranno al Nostro Ministero della Giustizia per le ulteriori nostre risoluzioni tutte le trasgressioni, che dagli ex-baroni fossero state commesse. Se controversia si proponga di veuir qualche diritto compreso o escluso dall'abolizione, gl'Intendenti la rimetteranno alla decisione della Commissione delle cause feudali.

Art. 2. La Commissione feudale giudicherà delle cause di qualunque natura tra i Comuni, e gli ex-baroni, a tenore de' precedenti decreti, e specialmente delle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro come in derrate, che

sieno stati conservati colla legge de' 2 Agosto 1806.

Art.3. La Commissione feudale giudicherà senz'altre forme giudiziarie le controversie commesse alle di lei decisioni, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità. Perchè l'interesse delle parti non abusi delle dilazioni annesse a tali forme, vogliamo che l'ordine della procedura da seguirsi dalla Commissione sia quello prescritto ne' seguenti articoli.

Art.4. I Giudici relatori destinati dal Presidente, dopo di aver citati i rei convenuti a comparire, appunteranno la discussione innanzi all'udienza della Commissione. Ivi le parti discuteranno in contraddizione le loro ragioni. La Commissione deciderà speditamente tutte le controversie, nelle quali si tratti dell'esecuzione della legge e de' decreti abolitivi della feudalità, tutte quelle nel-

nelle quali si tratta di applicazione di principj già adottati nei precedenti giudicati, di quelle nelle quali non sia necessaria istruzione di processo.

Dove sia necessaria istruzione di processo destinerà un termine ad esibire i documenti. Questo non potrà esser maggiore di giorni quindici, nè sarà per alcun caso nella facoltà della Commissione il prorogarlo.

Dove il reo convenuto citato all' Udiienza non comparisca, la Commissione dovrà, o dare un termine all'esibizione de'documenti, se la causa lo richiegga, o passar la causa all'ordine del giorno.

Art. 5. La Commissione dovrà alla pluralità risolvere se una causa meriti di esser passata all'ordine del giorno. Dopochè l' avrà risoluto, le cause saranno notate sulla lista dell'ordine l'una dopo l'altra. I processi delle cause nelle quali la Commissione darà un ter-

mine all' esibizione de' documenti , resteranno presso il cancelliere della Commissione. Scorso il termine dato , il cancelliere passerà la nota al Regio Procuratore , il quale farà passare all'ordine del giorno tutte le cause nelle quali i Comuni sono attori.

I processi che sono attualmente presso i Giudici relatori passeranno i primi sulla lista d' ordine ; secondo la data colla quale si trovano portati in ispedizione presso i rispettivi Giudici. La lista sarà pubblicata ed affissa così all'uscio della camera di Udienza della Commissione, come a quello della Cancelleria. La Commissione dalla data di questo decreto in avanti comincerà a spedire i processi antichi prima notati , e dopo di avere esauriti questi , passerà alla decisione di quelli , che successivamente andrà ordinando di passarsi sulla lista medesima.

Art.

Art. 6. Non è delle facultà della Commissione di preterire l'ordine della lista. La preterizione di quest'ordine porta seco la responsabilità di coloro, che vi hanno controvenuto.

Art. 7. Le controversie di grave momento saranno passate all'ordine del giorno sulla semplice relazione del Giudice Commissario. Le cause passate all'ordine del giorno saranno difese per mezzo di memorie scritte, che i difensori passeranno a' Giudici. Sarà solo in libertà dei Giudici stessi di essere rischiarati, dove lo credano necessario, sopra i punti essenziali di controversie, i quali saranno stabiliti per mezzo del Presidente. In questo caso i difensori si ascolteranno prima della decisione; il loro discorso si limiterà a' punti loro assegnati, la qual cosa fatta si passerà, senza interruzione d'altro atto, alla decisione.

Art.

Art. 8. La Commissione fisserà il suo calendario, che dovrà essere approvato dal nostro Ministro di Giustizia. Saranno solo eccettuati i giorni di Domenica di ciascuna settimana, e quelli delle feste solenni dell'anno.

Art. 9. In caso d'impedimento di alcuno de'Giudici, la Commissione, purchè sia al numero di tre, è riputata abile a congregarsi per le sedute di Udienze. Per le sedute di decisione, il Presidente della Commissione è abilitato a scegliere fra i Giudici di Appello del Tribunale di Napoli uno o più supplenti agl'impediti. I Giudici sorrogati sono abili a decidere tutte le cause che cadono secondo l'ordine del giorno, ed anche a far da relatori, dove così sembrasse necessario al Presidente.

Dove per un caso impreveduto ed inevitabile la Commissione non potrà congregarsi in uno de'giorni stabiliti nel

suo

suo calendario, il Presidente ed il Procuratore Regio della medesima ne daranno conto al Ministro di Giustizia.

Art. 10. La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate così nel fatto, proponendo i punti di quistione, su i quali ha deliberato, come nel diritto, allegando le ragioni essenziali che hanno determinata la sentenza. Ella farà eseguire senza altra intimazione le sentenze pronunziate.

Art. 11. Il Procuratore Regio presso la Commissione è incaricato di vegliare all' esecuzione delle leggi e dei decreti abolitivi della feudalità, a difendere la ragione de' Comuni, o supplendo ai difetti de' difensori dei Comuni stessi, o promovendole anche direttamente, dove così sia necessario; egli è inoltre tenuto in tutti i casi ne' quali non trovi eseguite le leggi ed i decreti eversivi della feudalità, di cerciarne i

nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, e gl' Intendenti delle rispettive Provincie. Dovrà procurare l'esecuzione di tutte le sentenze della Commissione, e corrisponderà perciò co' rispettivi Intendenti, e con tutte le altre autorità inferiori delle Provincie, alle quali giudicherà secondo i casi di doverla delegare.

Art. 12. In tutti i casi ne' quali nelle cause fra i Comuni e gli ex-baroni, o per garentia promessa o per altra cagione vi sia l'interesse del nostro tesoro e de' nostri demanii, ne saranno avvertiti il Direttore e l'Amministratore rispettivo di questi rami, perchè provvedano alla loro difesa.

Art. 13. Il Presidente ed il Procuratore Regio della Commissione feudale sono specialmente tenuti a vigilare l'osservanza di ciò ch'è stabilito nel presente decreto, e l'adempimento del fine che ne forma l'oggetto.

Art.

(13)

Art. 14. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno , ciascuno per la parte che gli spetta , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato—GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

Per copia conforme
Il Gran-Giudice Ministro della Giustizia
G. ZURLO.

Per copia conforme
WINSPEARE.

Napoli

(14)

Napoli 9 Marzo 1809.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

IL GRAN GIUDICE MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA

Al Signor DRAGONETTI Presidente della
Commissione feudale.

Signor Presidente.

SUA MAESTA', dopo di aver prese le determinazioni contenute nel suo Real decreto de' 27 febbrajo, mi ha incaricato di farvi alcune spiegazioni sul medesimo, e di prevenirvi di quello, che attende dal vostro zelo, e dallo zelo degli altri magistrati che compongono la Commissione.

Il

Il Re volendo che assolutamente nel corso dell'anno 1809 sieno terminate tutte le liti fra gli ex-baroni e i Comuni, e che questo termine estingua finalmente tutte le divisioni di spirito e d'interesse, che l'abolita feudalità avea radicate, è necessario che voi adattiate lo stile delle vostre decisioni al tempo che vi è assegnato per terminarle tutte. Conviene mettere tutta la maturità nel pensare i diritti delle parti, ed impiegare la più grande imparzialità nel giudicare de' diritti delle proprietà, così de' Comuni, come degli ex-baroni, che il Re ha egualmente a cuore. Ma questa ponderazione riguarda la sostanza del giudizio, che altronde debb' essere spogliato di ogni forma ed esente dalle dilazioni del rito.

Per riuscire in questo sistema vi fo osservare, signor Presidente, che mi sembra necessario che voi facciate una separazione degli affari gravi da riservarli
alle

alle decisioni periodiche dipendenti dalla lista d'ordine, che spero abbiate già stabilita, dagli affari da decidersi sommariamente, ed all'udienza. Dipenderà assolutamente da voi ora che ve ne sono dati tutt' i mezzi, di avvezzare le parti a questo sistema, intendendo sempre che questa regola sia comune agli ex-baroni, ed a' Comuni, a' quali il Re non ha inteso di accordare il privilegio di prolungare all' infinito le liti, e di tenerle in sospenso, ed alla giusta difesa de' quali il Re ha abbastanza provveduto, mettendole sotto la cura del Regio Procuratore.

Mentre io ho fatto queste medesime osservazioni al Regio Procuratore, gli ho altresì raccomandato d' impiegare tutto il suo zelo nel promuovere le convenzioni. Questo mezzo può diminuire il peso degli affari contenziosi della Commissione, ed è diretto a conciliare alla vostra giurisdizione la fiducia dei contendenti.

Mi

Mi credo poi nel dovere di fare una spiegazione all' articolo 5 del Real decreto, perchè non si dia luogo ad equivoco sull' interpretazione di esso. Ivi è disposto, che scorso il termine dato alla esibizione de' documenti, il Regio Procuratore farà passare all' ordine del giorno le cause, nelle quali i Comuni sono attori. Non è già che siesi voluto dare a' Comuni un privilegio contrario all' eguaglianza del giudizio, ma l' articolo distingue giustamente le cause attive de' Comuni, le quali *ex officio* debbono essere spinte dal Procuratore Regio, dalle cause passive, le quali dipendono dall' interesse e dalla diligenza de' già baroni; cosicchè se nelle cause passive gli attori spingono il giudizio, e vengono a dimandarne la spedizione, i loro processi debbono essere messi su' ruoli, come gli altri, e serbata sempre la preferenza delle date.

1809. Num.3.

b De-

Desidero inoltre Signor Presidente, che nel valervi della facoltà accordatavi con l'art. 9 del Real decreto, di chiamare i supplenti dal Tribunale di Appello, voi lo facciate in modo, che non avvengano altri voti nel servizio di quel Tribunale. Avendo il Tribunale d'Appello due giorni della settimana liberi, è necessario che sieno riservate a questi giorni le cause, alle quali i supplenti sono chiamati. E se vi resistesse l'ordine del ruolo, in questo caso solo la Commissione è autorizzata a fare la posposizione di una causa all'altra, rendendone pubblico l'avviso.

Finalmente, desiderando S.M. di essere informata regolarmente del travaglio di cotesta Commissione, vi compiacerete, Signor Presidente, di rimettere esattamente in fine di ogni settimana lo stato delle decisioni definitive da voi fatte. Quest'obbligo, a cui si
sot-

(19)

sottopone la Commissione , non dovete punto riguardarlo come un eccitativo al vostro zelo , ma come l'effetto della importanza che S. M. attacca a questa operazione. Il Re ripone tutta la fiducia in voi , e ne' vostri colleghi ; è soddisfatto del vostro zelo e della vostra imparzialità ; e mi ha autorizzato a dirvi che riguarderà l'operazione che vi è delegata come uno dei più utili servizi renduti allo Stato.

Gradisca i sentimenti della mia distinta stima.

G. ZUBLO.

Per copia conforme

G. DE MARINIS CANCELLIERE.

A dì 2 Marzo 1809.

FRA' l Comune di Panicocoli in Provincia di Napoli, patrocinato dal Signor Gaspare Capone ;

E' l suo ex-feudatario Duca di Vastogirardi, patrocinato dal signor Vincenzo de Luca ;

Sul rapporto del signor Giudice Coco; Intese le parti e le conclusioni verbali del Regio Procuratore.

Il Comune suddetto ha chiesto esser esentato :

1. Dal pagamento di annui duc. 110 per zecca di pesi e misure,

2. Dal pagamento di annui duc. 20 per portolania.

3. Dal pagamento di annui duc. 113 per l' esercizio della bottega lorda col diritto proibitivo, per diminuzione di sne giurisdizioni, ed altro, e per compen-

so o sia estaglio del fitto di varj membri del suo palazzo sito in quella terra.

4. Dal pagamento di annui duc. 6r e gr. 6o pel diritto volgarmente detto delle legna.

5. Dalla prestazione di anni carl. 10 per ogni pajo di bovi, pel diritto volgarmente detto della paglia.

Riferitasi la causa, il presidente ha proposte le seguenti quistioni :

I. Devesi o nò continuare il pagamento degli annui duc. 110 a titolo di zecca, e degli annui ducati 20 a titolo di portolania?

Ad uniformità di voti la Commissione ha deciso, che il Duca di Vastogiardì se ne astenga, ed adisca pel compenso la suprema Commissione de' titoli. Il Comune però paghi l'attrasso, se ve ne è, fino a tutto Dicembre dello scorso anno 1808.

La ragione di tal decisione è nella lettera della legge de' 2 Agosto 1806.



II. Deve, o nò il Comune esser esentato dal pagamento degli annui duc. 113?

Per fatto si è osservato, che tal prestazione è composta delle seguenti partite :

1. Annui duc. 24 pel giurato -	24
2. Annui duc. 20 per donativo -	20
3. Annui duc. 27 per lo permesso di poter esercitare la bottega lorda -	27
4. Annui duc. 42 per pigione di una casa del Duca, ove la bottega si teneva	42
	<hr/>

113

Per diritto costa che la prestazione per donativo è meramente personale ; quella pel giurato è surrogata evidentemente ad un'angaria, e l'altra pel permesso di esercitare la bottega lorda viene da un diritto proibitivo, che la legge più non riconosce.

Quindi la Commissione a voti uniformi

mi ha deciso , che il Duca di Vastogiardardi si astenga , tanto dall'esazione dei duc. 24 a titolo di giurato ; quanto da quella di duc. 20 a titolo di donativo ; quanto da quella di duc. 27 pel permesso della bottega lorda. La convenzione del 1653 , colla quale tali prestazioni furono convenute , rimanga risoluta. Paghi il Comune l'attrasso degli anni duc. 42 per l'affitto delle case , e finito l'anno dell'affitto , secondo il costume del luogo , sia permesso al Duca di servirsi delle sue ragioni sulle case suddette.

III. Devesi o no continuare il pagamento di annui duc. 60 per legna , e di carlini 10 per ogni paio di bovi a titolo di paglia ?

Per fatto si è osservato , che queste due prestazioni hanno la stessa origine , cioè dall'obbligo che aveano i cittadini de' casali di Napoli di fornire le legna e la paglia per uso del palazzo Reale. Ciò appare , e dalla compra del feudo

(24)

fatta nel 1633 , e da varj decreti del S. C. , e dalla transazione del 1653 , e dalla risulta fiscale del 1703 , colla quale il possessore di Panicocoli pagò di nuovo al Fisco per tali diritti duc. 1500. Ma per legge si è osservato , che tali diritti sono meramente personali , ed aboliti dalla legge , senza compenso.

Quindi la Commissione ad uniformità di voti ha deciso , che l'ex-feudatario se ne astenga , ed il Comune sia assoluto anche per l' attrasso.

Num. 2.

A dì 6 Marzo 1809.

Fra il Comune di Roccamandolfi ,
patrocinato dal signor Francesco Feroce ;

E il Duca di S. Demetrio , patroci-
nato dal signor Pietro Andreotti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini ;

Intese le parti e il Regio Procuratore.

II

Il Comune di Roccamandolfi ha prodotto nella Commissione contro del Duca di S. Demetrio ex-barone di quella terra le seguenti dimande :

1. Di essere esentato dall'annual pagamento fatto per l'addietro di annui duc.359 e gr.49 per la colletta di S. Maria , per comandamento ed osservanza de' capitoli , per la conferma delle capitolazioni , per la condottura delle così dette some baronali in Napoli , per la camera riservata , e per lo diritto dovuto al segretario per le provviste dei memoriali.

2. Condannarsi il menzionato Duca a restituirgli duc.180 malamente esatti per conto delle dette prestazioni nel 1806 , quando queste vennero abolite colla legge abolitiva della feudalità pubblicata nel dì 2 Agosto del detto anno.

4. Condannarsi lo stesso Duca a restituirgli altresì duc. 1600 indebitamente da esso Comune pagati ; cioè duc.1200
a Ce-

a Cesare Pignatelli quando costui era Barone del luogo, in ricompensa di talune grazie che gli avea fatto; ed altri ducati 300 pagati posteriormente per la stessa causa a Francesco Pignatelli altro feudatario successore di quello. Siccome però il Comune avea promesso al detto Francesco la somma di ducati mille, e non avea modo di soddisfare i restanti duc. 700, così si costituì debitore di questa somma, e con istrumento de' 23 Aprile 1618 promise di pagarne l'interesse alla ragione del 7 per cento; quindi ha preteso ancora lo stesso Comune di non esser molestato per l'anzidetta capital somma.

4. Avendo il Fisco venduto a Michele Pignatelli nuovo acquirente del feudo, e da cui ha causa il Duca attuale, la metà di un solo mulino, giacchè l'altra metà era del Comune, ed ora ne esistono due, il Comune medesimo ha preteso di darsi al Duca la metà di un solo

solo mulino, e l'altra metà col secondo mulino attribuirsi ad esso. E siccome esso Comune per la metà sua esige soli grani due a tomolo per la molitura, ed il Duca per l'altra metà a se spettante esige mezza misura del genere che si macina, computata la misura in ragione di sedicesima del tomolo, così ha dimandato che debba il Duca esigere la rata sua in danaro, e non più di grani due per tomolo, come sta esigendo esso Comune.

Avendo la Commissione esaminata la causa, ha riflettuto rapporto alla prima dimanda che tutte le prestazioni di sopra rapportate coll'abolizione della feudalità sono rimaste estinte in forza della legge de' 2 Agosto 1806, ma nel tempo stesso ha considerato che le prestazioni medesime si esigevano dal Duca di S. Demetrio per compra fattane dal Fisco da cui furono vendute precedente apprezzo, e che non tutte riguardavano
an-

angarie e perangarie , o opere , e prestazioni personali , onde si potessero dire interamente abolite dalla legge senza alcuna indennizzazione.

In quanto alla seconda dimanda ha considerato che i duc. 180 de' quali il Comune ha dimandato la restituzione , e che ha detto di aver pagati per conto dell'annata del 1806 , erano per la rata dovuta per quei mesi prima della promulgazione della legge de' 2 Agosto , quando il Duca avendo un giusto titolo poteva a ragione farne l'esazione.

Sulla terza dimanda poi ha riflettuto che per i duc. 1600 pagati in parte a Cesare, ed in parte a Francesco Pignatelli , de' quali il Comune ha preteso pure la restituzione, non poteva per questo essere obbligato l'attuale ex-barone Duca di S. Demetrio per non essere egli successore de' menzionati due Pignatelli, bensì di Michele Pignatelli, che acquistò il feudo immediatamente dal Fisco,
a chi

a chi erasi quello devoluto per l'estinzione della famiglia Cennamo, ultima posseditrice senza eredi in grado.

Finalmente riguardo all'ultima dimanda ha considerato, che sebbene il Fisco avesse venduto a Michele Pignatelli la metà del mulino, che solo allora esisteva in quella terra, secondo si dice nella relazione del Tavolario che fece l'apprezzo del feudo, ed oggi ne esistono due, pure non l'è sembrato, che il secondo si dovesse credere di assoluto dominio del Comune, mentre non avendo questo esibito alcun documento in dimostrazione del suo assunto, e constando che il Duca assieme coll'Università sono stati sempre nel possesso di esigere dai due mulini la rendita metà per ciascheduno, ha creduto piuttosto, che il secondo mulino si fosse dopo l'acquisto del feudo costruito a spese comuni del Duca, e dell'Università. E rapporto al diritto della molitura ha riflet-

flattuto che secondo il citato apprezzo il detto diritto si esigeva sin da quel tempo in generi, e non in danaro, e che se al Comune piacque di ridurre in danaro, ed a tenue somma la metà ad esso dovuta, fu per fare un beneficio a' suoi cittadini, al che non può essere obbligato di stare il Duca, che possiede con titolo oneroso, quanto è quella della compra fatta dal Fisco. Ma poichè la continuazione della società per detti mulini, ha creduto la Commissione, che fosse causa di continue liti tra' Duca, e il Comune, perciò ha stimato di doverla sciogliere, salva l'indennizzazione dovuta al Duca.

Avendo quindi messe in considerazione tutte le anzidetta ragioni, ed avendo avuti presenti gli atti in cinque volumi, ha stimato di profferire la seguente sentenza.

Si astenga l'ex-barone duca di S. Demetrio di più esigere dal Comune di
Roc-

(31)

Roccamandolfi gli annui ducati 359.49 a titolo di collena di S. Maria, comandamenti ed osservanza de' capitoli, conferma delle capitolazioni, condotta delle somme baronali in Napoli, diritto di segretario per le provviste de' memoriali, e per camera riservata, salve le ragioni se mai potranno ad esso Duca competere a norma della citata legge de' 2 Agosto 1806 contro del Fisco in altro giudizio, e presso la Commissione de' Titoli.

Lo stesso Duca resti assoluto dalla restituzione de' duc. 180 pretesi dal Comune, e da quello esatti per causa delle menzionate prestazioni in conto dell'annata del 1806, e per quelli mesi che si trovaron decorsi prima della pubblicazione della legge de' 2 Agosto detto anno.

Restino poi vicendevolmente assoluti, cioè il detto Duca dalla restituzione de' duc. 1600 pagati dal Comune in
par-

parte a Cesare , ed in parte a Francesco Pignatelli per la conferma delle capitolarioni, e il Comune dal pagamento dei duc. 700 de' quali si costituì debitore del detto Francesco col disopra rapportato istrumento de' 23 aprile 1618.

Finalmente dichiara sciolta la società tra 'l Duca , e il Comune per i due mulini , ma con dovere il Duca essere indennizzato dell' importo della metà della rendita della molitura a lui spettante da liquidarsi , per effetto di che si commetta al Tribunale di prima istanza della Provincia, acciò facendosi esibire le scritture degli affitti fatti dal Duca da dieci anni in qua, deducendo da' medesimi le spese annuali per le accomodazioni, ed adoperando ogni altro mezzo che crederà opportuno , liquidi quanto importi la rendita depurata dai pesi , e riferisca , rimettendo anche le carte che sarà per fare. E fino a che non si sarà a tutto ciò adempito , il
men-

menzionato Duca continui ad esigere la metà della prestazione per la moltiplicazione come finora ha fatto.

Nulla per le spese della lite.

Num. 3.

A di 6 Marzo 1809.

Fra il Comune di Roccaspinalveti in Abruzzo Citra , patrocinato dal Signor Francesco Saverio Marigliano ;

E l' ex-barone Principe di S. Bono , patrocinato del Sig. Vincenzo Canofilo ;

Sul rapporto del signor Giudice Cavalier Coco ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore.

Il Comune ha preteso :

1. L' abolizione della prestazione dei duc. 122 all'anno sotto il nome di terze baronali.

1809. *Num. 3.*

c 2. Rein-

2. Reintegra del territorio detto *la montagna*.

3. Reintegra del territorio detto *Serra del ponte*.

4. Reintegra del territorio detto *Collepuno*.

5. Reintegra delle difese *dell'Asinello e dell'Olmo*.

6. Reintegra del mulino e *valchiera*.

7. Reintegra di una parte del feudo di *Gaudino*.

8. Reintegra de' demanj comunali.

9. Abolizione de' terraggi.

10. Abolizione de' canoni sulle vigne, cortine, e vacui delle medesime.

Riferitasi la causa, il Presidente ha messo alla deliberazione de' Giudici le seguenti quistioni :

I. Si deve o non si deve abolire la prestazione de' duc. 122 ?

Per fatto si è osservato che di tale prestazione il feudatario non ha esibita
al-

alcuna concessione. Il primo monumento che ne fa menzione è la convenzione passata tra il Comune ed il barone nel 1687. In essa si dice che la prestazione antica e prima era maggiore, cioè di anni duc. 192, *fol. 165 vol. 3*. Nè si dice in tal convenzione a qual titolo la prestazione si esigesse. Ma il feudatario in una serie di rilevii che ha presentati, *fol. vol.*, asserisce esigere per i seguenti titoli, cioè 1. per bagliva, e danni dati, 2. per colta di S. Maria, 3. per mastrodattia, 4. per provizione del Governatore, 5. per conferma delle capitolazioni.

Per diritto poi si è riflettuto che da tutte queste prestazioni manca la concessione; che quando anche concessione vi fosse, la colta di S. Maria, la provizione del Governatore, la conferma delle capitolazioni sono abolite perchè personali; la mastrodattia è cessata tostochè ai feudatarj è stata tolta la giurisdizio-

zione. La sola prestazione a titolo di bagliva, ove nulla vi sia in contrario, si sostiene anche senza special concessione, perchè si suppone parte della giurisdizione universale del feudo. Ma la prestazione, a tenore de' nuovi ordini, resta sospesa, perchè la giurisdizione bajulare è stata soppressa, e solo rimane ai feudatarj il diritto ad averne un compenso, se loro compete, e da sperimentarsi nella Suprema Commissione de' titoli.

Rimaneva a sapere quanta parte degli annui duc. 122 fosse addetta alla bagliva. E la Commissione ha in ciò creduto giusto dover seguire il rilievo del 1660, nel quale per la bagliva si portano ducati 46 all'anno. Questo è l'affitto viciniore all'epoca della transazione, e gli affitti delle baglive si presumono perpetui.

Quindi la Commissione ad uniformità di voti ha deciso che la suddetta presta-
sta-

stazione degli annui duc. 122 rimanga abolita, e che per il capitale di soli duc.46 addetti alla bagliva, possa l'ex-feudatario dedurre le sue ragioni, se glie ne competano, nella suprema Commissione de' titoli.

II. Deve o non deve il Comune essere reintegrato della montagna?

Per fatto si è osservato che il primo monumento che si abbia sulla pertinenza della montagna è la convenzione del 1687: l'azione del Comune è doppia: colla prima ha chiesto la reintegra di tutta la montagna in suo favore: nel caso che questa non avesse luogo, ha chiesto colla seconda separarsi dalla montagna alcuni territorj senza ragione aggregativi da' feudatarj, ma che appartengono al demanio dell'Università.

Sulla prima azione la Commissione ha osservato che nella convenzione del 1687 si parla della montagna in questi termini: *Resti servita V. E. concedere*

re che nella montagna sia lecito che li bovi aratorj solamente possono pascolare in ogni tempo ; e dopo rotta detta montagna dagli animali che vi affida V.E. possano andarvi anche gli animali dell' Università. Parole son queste che dimostrano in quell' epoca evidentemente il dominio della montagna presso il feudatario. Il Comune ne' termini di un giudizio di revindica avrebbe dovuto dimostrare un titolo più antico o almeno un atto possessivo in suo favore : non avendo ciò fatto , l'azione di revindica dal Comune promossa non ha fondamento , ed il feudatario deve essere assoluto , rimanendo a lui la montagna colle condizioni indicate nella sopracitata convenzione.

Sulla seconda quistione poi , la Commissione ha osservato che nella convenzione sopra accennata non vi sono confinazioni della montagna. Il Comune si dolse nel S. C. di usurpazione de' suoi
pro-

proprij demanj, il feudatario rispose che i demanj che si dicevano usurpati appartenevano alla montagna : si sosteneva dal Comune che la massima parte della montagna consisteva ne' due territorj di *Macchia* e *Fonticchio*, che il feudatario asseriva difese ed appartenenti al feudo distinto di *Fraine*. Il S. C. ai 2 Settembre 1791 disse: *Quod universitas terrae Rocae Spinalveti manuteneatur in possessione localium non contentorum in montanea et in aliis locis expresse conventis in instrumento de anno 1728, pro quo effectum accedat tabularius super faciem loci*. Questo decreto fece passaggio in cosa giudicata ; il Tavolario Schioppa si conferì sulla faccia del luogo, fece la sua relazione, e questa è rimasta ferma. Costa per diritto che il feudatario non avea altro titolo a pretendere i territorj allora controvertiti che quello di asserirli parte della montagna; ciò non essendo come

costa dalla relazione di Schioppa che è rimasta ferma, il feudatario deve esser mantenuto nel possesso della montagna a tenore della relazione medesima; in conseguenza l'Università deve esser reintegrata in tutti que'territorj indicati nella relazione di Schioppa, e i territorj di *Macchia* e *Fonticchio* debbono formar parte della montagna che rimane al feudatario, e soggetti alle stesse servitù del rimanente della montagna: salvi al Comune di Fraine i suoi diritti se mai comparisse in giudizio.

III. Sulla reintegra del ponte delle Serre.

La Commissione ha osservato che nella convenzione del 1687 si dice: *il Ponte delle Serre, e terraggio de' seminati che ivi si raccolgano siano di V.E. ; però gli alberi e l'erba vadano a beneficio dell'Università, e che non possano né debbano gli animali di V.E. o de' fidati o di altri andare a pascolar-*

larvi, ma restino a beneficio dell'Università, mentre ne corrisponde ogni anno a V.E. ducati dieciotto. Questa prestazione colla convenzione del 1728 fu ridotta ad annui ducati sei.

Dalle parole riferite apparisce che il dominio di Ponte delle Serre era nel 1687 presso il feudatario. Il Comune non ha dimostrato nè titolo nè possesso anteriore. Quindi la Commissione ha deciso a voti uniformi doversi assolvere il Principe di S. Bono dall'azione di revindica proposta dal Comune, e doversi mantenere nel possesso del territorio del Ponte delle Serre colle condizioni contenute nelle convenzioni del 1687, e 1728.

IV. Reintegra di Collepuno.

Al contrario ha creduto doversi il Comune reintegrare nel territorio detto Collepuno; poichè dalle parole della convenzione del 1687 apparisce che esso era del' Università, è compreso tra i
de-

demanj della medesima. Le parole sono le seguenti: *Item che quelle poche quercie che sono nelli demanj di detta terra, quando produrranno ghiande, vadano in beneficio del pubblico, ed in quanto alla selva di Collepuno, che le ghiande vadino a beneficio dell'Università in fino a Natale 25 Dicembre di ciascuno anno, e sia lecito ad ogni cittadino di andarvi a pascolare e raccogliere ghiande, quando ve ne sarà; però l'erba e taglio di legna morte resti anche a beneficio del pubblico fuorchè in tempo di ghiande quando ve ne saranno.*

V. Reintegra delle difese dell'Asinello e dell'Olmo.

Dalla convenzione del 1687 apparisce che l'Università di Rocca Spinalveti avea difese proprie, nelle quali era proibito al feudatario anche il proprio uso civico, e la pena della diffida andava a beneficio dell'Università qual

pa-

padrona. Dalla convenzione non si rileva il nome di dette due difese. Ma la Commissione ha riflettuto: 1. che in tutto il territorio di Rocca Spinalveti non ve ne sono altre che quelle dell'Asinello e dell'Olmo; 2. che il feudatario istesso negli articoli da lui presentati nel S. C. nel 1754 disse di queste due difese una era confinante col'Olmo, e l'altra col fiume Asinello, donde evidentemente han tratto il loro nome; 3. che il S. C. col suo decreto del 1771 lasciò all'Università queste due difese; 4. che avendo prodotto il feudatario le nullità avverso di tal decreto, in esse non parla della difesa dell'Asinello e di quella dell'Olmo, altro non dice, se non che formavano parte di un feudo separato, il che è evidentemente contraddittorio a quello che avea asserito negli articoli del 1754. Quindi la Commissione stessa ha deciso ad uniformità di voti che le nullità
pro-

prodotte non ostano, ed il Comune di Rocca Spinalveti sia mantenuto nel dominio, e se occorre reintegrato, delle due difese dell'Asinello e dell'Olmo. Il deposito che accompagna le sopradette nullità sia restituito.

VI. Reintegra del mulino e valchiera.

Costa per fatto che il feudatario ne è nel pacifico possesso da lunghissimo tempo. La ragione per la quale il Comune pretende revindicarli è quella che non costa esser feudale il territorio sul quale trovansi costruiti. Questa ragione non è sufficiente a turbare un possessore, il quale, esclusi pochi casi ne' quali vi è bisogno di espressa concessione, non è tenuto ad esibire il titolo del suo possesso. Quindi ad uniformità di voti ha deciso che il feudatario sia assoluto dalle pretensioni del Comune.

VII. Reintegra di parte del feudo di Gaudino.

Quel-

Quella parte che il Comune pretende rivendicare sono i territorj di *Valle Maruccia*, *la Nuscosa* e *Valle di Tremiti*. Nella relazione di Schioppa sopra citata dicesi che esse sono entro i confini del territorio di Rocca Spinalveti. Ma Gaudino si pretende dal Comune di Fraine che sia un feudo rustico sito entro i suoi confini; e nè pende da molti anni lite nel S. C. Il Comune di Fraine non è stato inteso nel giudizio presente, nè nell'epoca della relazione di Schioppa. Quindi la Commissione ha deciso che inteso il Comune di Fraine si darà la provvidenza.

VIII. Reintegra de' demaniali comunali.

IX. Abolizione de' terraggi.

X. Abolizione de' canoni nelle vigne, cortine e vacui delle medesime.

La Commissione crede che questi tre capi di gravezze sieno stati già im-
pli-

plicitamente compresi nelle decisioni precedenti. Di fatti non avendo il feudatario titolo alcuno di feudalità universale , il Comune deve esser reintegrato in tutti i territorj finora enunciati. Apparisce dalla convenzione del 1687 che il Comune aveva demanj suoi. Il feudatario dunque deve astenersi dall'esazione dei terraggi tanto ne' territorj de' particolari , purchè non fossero entro i demanj dichiarati feudali Montagna e Ponte delle Serre , o' in fondi che fossero burgensatici ; quanto da quelli del Comune. I censi sulle vigne , cortine e vacui delle medesime , potrà esigerli nel solo caso che fossero siti ne' sopraddetti territorj feudali , in caso contrario dovrà astenersene.

XI. Reintegra de' beneficj di S. Cataldo e S. Giovanni.

La fondazione s'ignora. Il quasi possesso di nominare si appartiene al feudatario da moltissimi anni. Il Comune
non

non ha dimostrato nè titolo , nè possesso contrario: la sua azione di rivendica non ha verun fondamento. Asserisce il Comune che tali beneficj debbano essere di suo padronato , perchè esigono decime e canoni sopra territorj suoi: ciò è sufficiente ad esentarlo da tale prestazione, non già a dargli il padronato. La Commissione ha deciso che il padronato rimanga in beneficio del feudatario, ma che i beneficiati *pro tempore* si astengano dall'esigere sui demaniali del Comune.

Num. 4.

A dì 7 Marzo 1809.

Fra il Comune di Voltorino in Provincia di Capitanata , patrocinato dal signor Gennaro Bonanni ;

E 'l Duca di Fragnito , patrocinato dal signor Giovanni Jatta ;

Sul

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti e 'l Regio Procuratore.

L' Università di Voltorino ha rinnovato nella Feudale Commissione contro al Duca di Fragnito , suo ex-barone , i seguenti capi di gravezze.

1. Che il terraggio appartenente al Duca di Fragnito sul territorio di Voltorino , debba da lui esigersi a ragion di dodicesima , non già di due tomoli a versura.

2. Che non debban molestarsi i cittadini per gli antichi parcozzi , o sian chiusure , da esso loro posseduti nel territorio di Voltorino.

3. Che debba l' ex-barone astenersi di terraggiare nel di lei bosco demaniale denominato S. Lucia.

4. Che debba, senza verun compenso , astenersi il Duca dal diritto proibitivo sopra i forni , e la taverna.

5. Che

5. Che non debba il Duca esiger la doppia decima , detta de' particolari , sopra le 306 versure possedute da varj cittadini , e che debba egli restituire tutto l'indebito esatto.

Finalmente , che debba dichiararsi demanio comunale il parco delle Grotticelle.

La Commissione dopo aver esaminato i processi fabbricati in 15 volumi negli aboliti Tribunali del Sacro Consiglio , e della Regia Camera , ed avendo intesi il Regio Procuratore e le parti , ha fatto sopra ciascun capo di contesa le seguenti considerazioni.

Sull'articolo del terraggio , ha veduto la Commissione , di non potersi dubitare della legittimità del titolo prodotto dal Duca. Ma lo stesso titolo decide contra di lui il modo dell'esazione.

Essendosi ammessa l'Università di Voltorino nell'anno 1583 alla reintegra del Regio Demanio , venne a lei per
1809. *Num.*3. d mes-

messo dal Governo di vender taluni corpi feudali, per estinguer il debito a tal uopo contratto. Seguì di poi la vendita a beneficio di Bartolomeo Caracciolo nel 1585, per lo prezzo di ducati 23,500. E fra' corpi venduti vi fu il diritto di terraggiare sopra i grani, orzi, ed altre vittovaglie nell'intero territorio di Voltorino, alla ragione di uno per ogni dodici tomoli di ciascun genere, e con varie precauzioni, atte ad impedire le frodi dei coloni, *nei fogli 4 a 17 del 1 volume.*

Ciò non ostante ha preteso il Duca, di doversi esigere il terraggio, a ragione di due tomoli a versura, siccome lo ha esatto per due secoli, in forza di replicate convenzioni degli anni 1619, e 1629; e che abbia per se il giudicato della Regia Camera. Ma la Commissione ha osservato, che siccome i decreti camerale allegati dal Duca sono tutti interini, e possessoriali, ed

ed incontrano la resistenza di altri contrarj decreti della Regia Camera medesima , e del Sacro Consiglio , così le convenzioni , onde nasce il possesso centenario , non bastano a superare la forza del titolo. Poichè la convenzione del 1619 non vedesi ridotta in pubblico istromento , e molto meno munita di *expedit* , e Regio Assenso , nei fogli 2 a 16 degli atti per la decima ; e l'altra del 1629 , tuttochè avvalorata di decreto d' *expedit* della Vicaria , e di Regio Assenso , guardò direttamente il terraggiare fuori del territorio di Vitorino , nei fogli 110 a 115 degli atti in ordine alle otto aje. Ed in fine ha considerato, che le cautele ingiunte nell' istromento del 1585 sono più che sufficienti ad escluder le frodi temute nell'esazione del terraggio.

Sull' articolo dei Parcozzi , ha conosciuto la Commissione di esser giusto e regolare l' ultimo decreto della

Regia Camera , col quale fu ordinato di non molestarsi l'Università , e i cittadini , per i Parcozzi esistenti , ed imboscati ; e che in avvenire non fosse lecito a' medesimi di costruirne degli altri , senza il consenso del Duca , nel foglio 346 del IV. volume. Pretendeva il Duca , che avendo riservato l'Università nell'istrumento del 1585 a' suoi cittadini massari una palude ad uso di fieno per i di loro bovi per tre soli mezzetti , dal primo di Marzo fino alla metà di Luglio , si dovessero aprire gli antichi Parcozzi. Ma non potendosi distinguere la di loro origine , se cioè sieno preesistenti , o posteriori all'acquisto fatto dall' autore del Duca nel 1585 ; e venendo accompagnati dall'acquiescenza lunghissima del Barone , non posson oggi distruggersi , senza leder l'economia agraria , e la giustizia insieme. Le chiusure boscosse formano ne' vasti campi il riposo , ed il pascolo de-

degli animali necessarij all' agricoltura degli stessi terreni redditizj. I diritti all' incontro , che rappresenta il Duca sul territorio di Voltorino, non nascono da concessione feudale , ma dall' unica convenzione del 1585. Potevano in conseguenza prescriversi , ed acquistarsi, o perdersi, come ogni altra servitù prediale colla diuturnità del possesso. Sembra bensì giusto , di non permettersi altri Parcozzi , senza il consenso dell'ex-barone , e fuori la norma stabilita nel citato istromento del 1585.

Sull' articolo del bosco *S. Lucia* , ha considerato la Commissione di essere irragionevole l' esenzione del terraggio pretesa dall' Università , poichè avendo ella venduto al Barone il terraggio sopra l' intero suo territorio, e non avendone escluso che la sola difesa denominata Marano, *nel foglio 5 del primo volume* , venne indubitatamente compre-

so nel territorio redditizio anche il bosco di S. Lucia.

Sul compenso preteso dal Duca per l'abolito diritto proibitivo della taverna e de' forni, non ha potuto la Commissione spiegar ora la provvidenza di giustizia. Convien prima assicurarsi, se nell'apprezzo, ed istromento di vendita dei corpi acquistati da Bartolomeo Caracciolo sievi stato il diritto proibitivo sui fondi in esame. E siccome negli atti mancano i documenti anzidetti; ha perciò stimato la Commissione di non provvedere sul compenso, se non dopo che saranno esibite le convenienti scritture.

Sull'articolo della duplicata esazione, col nome di *decima de' particolari*, ha veduto la Commissione, che non può appartenersi all'ex-barone, che sopra fondi suoi burgensatici, acquistati nel territorio di Voltorino dopo il 1585. Ei pretende, che i terreni doppiamen-

te redditizj si estendono a 306 versure. Intanto vien contraddetto dalla stessa sua rivela fatta nel 1796, per la decima burgensatica, nella quale furon denunciati per 104 versure i fondi onnosj al doppio terraggio, *nei fogli 63 a 65 del 3.º volume dell'esame compilato ad istanza del clero.* Quindi l'abolita Udienza di Lucera delegata dalla Regia Camera, per l'osservanza del solito, nell'atto stesso che risolse di far relazione ad essa Regia Camera, ordinò intanto l'esazione a tenore del compasso assunto dall'Università, e dai possessori de' fondi contraddetti, *nel foglio 103 del 2.º volume di detti atti.*

Sulla pertinenza del parco delle Grotticelle, ha rilevato la Commissione, di esser tuttavia oscuri ed equivoci i contrarj assunti dell'Università e del Duca. Amendue le parti ricorrono al giudicato della Regia Camera del 1805, col quale fu reintegrata l'Università nella

fida delle due terze parti del territorio demaniale , che avea ceduto ad Ippolita di Somma Duchessa di Fragnito nell'anno 1660 , per lo prezzo di ducati 557 , *nei fogli 4 e 5 degli atti del 1804 per la reintegra.* Non costa se questo locale delle Grotticelle vada compreso nelle porzioni reintegrate all' Università , o pur nella porzione assegnata all'acquirente Caracciolo nel 1585 di una versura di territorio in tutto il circondario di Voltorino , *nel foglio 11 del primo volume.* Il Parco intanto era sì affittato dal Duca , e conceduta ai conduttori la facoltà di dissodarsi per l'estaglio di annui ducati 267. Ma l'Università ne ha impedita l'esecuzione , *nei fogli 6 a 7 , e 14 a 19 degli atti pro Illustri Duce Fragneti cum Athanasio Lepore.* Ha quindi giudicato la Commissione , di non potersi definir la pertinenza del Parco , se prima non si verifichi la situazione del medesimo;
d'im-

d' impedire interinamente l' ulteriore mutazione della superficie ; e di corrispondersi al Duca sulla parte dissodata lo stesso terraggio, ch' esige sopra l' intero territorio di Voltorino.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua istituzione a giudicar le contese, *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge de' 2 Agosto del 1806, ha diffinitivamente deciso, e dichiara :

1. Che il Duca ex-barone continui ad esigere il terraggio sul territorio di Voltorino a tenore dell' istromento del 1585, in ragione di dodicesima, dentro le aje, dopo triturate e nettate le vittovaglie; e che i coloni debbano un giorno prima richieder la persona destinata dall'ex barone per la consegna del terraggio; ed intanto non possano trasportarsi i generi sotto pena di perderli, e di altra emenda correzionale.

2. Che

2. Che non debbano molestarsi i possessori degli antichi Parcozzi ; ma non possano i cittadini farne de' nuovi, senza il consenso dell'ex-barone. Sia bensì lecito a' massari fin alla divisione dei demanj , di formar le paludi , ossia mezzane ad uso di fieno alla ragione di un tomolo e mezzo per bue , e di custodirle dal primo di Marzo per tutta la metà di Luglio di ciascun anno. E si restituisca al Duca il deposito fatto in Regia Camera per la pena delle nullità.

3. Che debba l'ex-barone esiger il terraggio nel bosco di S. Lucia alla suddetta ragione di dodicesima.

4. Che resti abolita , a tenor della citata legge de' 2 Agosto , qualunque diritto proibitivo sopra i forni , e la taverna. Ma si riserva la Commissione di provvedere sul compenso chiesto dall'ex-barone dopo che avrà esibiti l'apprez-

prezzo e l'istromento di acquisto del 1585.

5. Si riserva parimente la Commissione di provvedere sulla decima, detta de' *particolari*, dopo che il Duca avrà esibito i documenti dell'acquisto dei fondi onnosj alla pretesa contribuzione. Ma intanto sia mantenuto nel possesso di esigerla sulle versure 104 dei fondi rivelati nel 1796 per la tassa della decima.

6. Si riserva la Commissione di provvedere sulla pertinenza del Parco delle Grotticelle, dopochè le parti avranno verificata la situazione del locale; se cioè sia compreso nella porzione del territorio reintegrata all'Università col citato decreto camerale, o pure nella porzione rimasta all'ex-barone. Quindi decreta, che si proceda a spese comuni fra 'l termine di due mesi, per mezzo di periti non sospetti, alla verifica- zione anzidetta; e che intanto niente

(60)

s'innovi nel controverso Parco. Sia bensì lecito al Duca ex-barone di esiger sulla parte dissodata dal tempo della dissodazione lo stesso terraggio della dodicesima, ch'esige sopra l'intero territorio di Voltorino.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

Num. 5.

A dì 10 Marzo 1809.

Fra il Comune di Polla, patrocinato dal signor Giovanni Corbi ;

E l'ex-barone Duca di Siano, patrocinato dal signor Giovanni Jatta ;

Sul rapporto del signor Giudice Coco.

Dal Comune si sono dedotte le seguenti azioni :

1. Di esser reintegrato il Comune nell'affitto della bagliva , zecca e portolania.

2. Di

2. Di astenersi il Duca di Siano dal fidare e terraggiare sull'intero territorio di Polla.

3. Di esser reintegrato il Comune nelle difese di *Malaspina*, *Corsaneta*, e *Lama de' Caprari*, cedute al Duca con transazione del 1700, che il Comune sostiene esser lesiva e nulla.

4. Di esser reintegrato nella montagna detta del *Galdo*, ridotta a difesa dal Comune, e sulla quale il Duca, in vigore d'istrumento del 1733, esiga dal Comune annui ducati 18 per la rinuncia dell'uso che a lui spettava come primo cittadino.

5. Di esser il Comune reintegrato nel demanio di *Pantano grande*.

6. Di esser reintegrato nella difesa di *S. Antonio la Grata*.

Il Duca al contrario ha riconvenuto il Comune

1. Per lo pagamento degli annui ducati 18 sulla montagna del Galdo, i
qua-

quali asserisce non aver mai esatti. E quando tal pagamento non gli si dovesse, insiste per la restituzione di ducati 6 all' anno , che il Comune si ha esatti da lui per bonatendenza di una prestazione che non gli ha mai pagata.

2. Per la revindica di *Pantano grande* che si asserisce posseduto dal Comune.

3. Per la revindica del *Pantano di S. Antonio* che anche si asserisce posseduto dal Comune.

4. Per lo pagamento di ducati 1680 dovutigli dal Comune a causa di attrasso dell' estaglio della bagliva , portolania e zecca , durante il tempo che tali corpi giurisdizionali furono locati al Comune.

Sopra tali azioni e riconvenzioni, intese le parti ed il Regio Procuratore nelle sue conclusioni del tenor seguente :

» Nell'esame dell' azione istituita dal Comune di Polla per la reintegra delle

le tre difese dette *Malaspina*, *Corsaneta* e *Lama de' Caprari*, la quistione si riduce a determinare quali diritti legittimi avea il Comune sulle tre difese alienate. E questo esame contiene in se due controversie, una generale, e l'altra particolare. La generale è, se sussiste la feudalità dell'intero territorio di Polla; la particolare, se i tre corpi di sopra nominati, sieno un demanio del feudo, ovvero un demanio universale ».

» In quanto alla prima, il Regio Procuratore fa osservare nel fatto: 1. che nelle carte più antiche esibite presso questi atti si parla de' diritti di terraggio, come di diritti limitati, che aveano luogo ne'soli demanj del feudo. Tal'è la liquidazione delle rendite dell'anno 1445, per le quali rendite si notano: *aliqua terragia in demaniis Curiae*; 2. che dalla stessa liquidazione si rileva l'esistenza d'un demanio uni-

universale , perchè nel descriversi un fondo feudale si dice confinante *juxta rem communis* ; 3. che la suddetta liquidazione del 1445 è relativa allo stato del feudo precedente all'aggregazione che ne fu fatta al Principato di Salerno ; 4. che indipendentemente dai documenti antichi e antecedenti agli abusi introdotti da' Principi di Salerno , secondo lo stesso apprezzamento del Tavolario Sabatini fatto l'anno 1669 , apprezzamento che ha data la legge alla compra del Duca di Siano , esistevano demanji dell' Università , come lo mostra chiaramente la descrizione di uno de' corpi feudali , pel quale si dice: *quale selva ed altro descritto confina con lo demaniale dell'Università* ; 5. che l'Università in un gran numero di contratti esibiti negli atti ha ipotecato in ogni tempo i suoi demanji , e le sue difese , e fra i suddetti contratti ve ne sono di quelli fatti cogli stessi Marchesi di Polla

la

la ; 6. che nello stesso strumento del 1700 , del quale caderà qui appresso un più lungo esame , il Barone accordò all' Università la facoltà di fare un' altra difesa *nel demanio e territorio di detta Università* , ed egli si obbligò di non tenere bufoli nè vacche *nel territorio di detta Università* ; 7. che tanto dalla convenzione citata del 1700 , quanto dalla precedente dell'anno 1581 , a cui la seconda si riferisce per lo capo della bonatenenza , rilevasi che il Barone avea un debito di bonatenenza col Comune , e che se n' era fatto esente per patto ; 8. che il giudizio fatto nel 1676 col curatore del patrimonio per la bonatenenza fu relativo alla quantità che il Barone dovesse pagare , ma in esso non si rinvocò in dubbio che ci fossero de' beni burgensatici nel territorio di Polla ; 9. che i documenti principali esibiti dall' ex-barone per pruovare la qualità feudale di tutto

1809. Num.3. e to

to il territorio sono la liquidazione dell'anno 1552 del Presidente de Magnanis, la risulta fiscale del 1579, ed il laudo pronunciato dal Consiglier Morgatti nel giudizio di confini fra i Baroni di Polla e quelli di Diano. Su questi documenti cadono due osservazioni, la prima ch'essi non contestano l'esercizio della fida e del terraggio del Barone sull'intero territorio: la seconda che essi pruovano lo stato del feudo dopo gli abusi introdottivi da' Principi di Salerno, abusi i quali non potevano mutare la natura del feudo e de' beni posti fra i confini dello stesso».

« In quanto al diritto, il Regio Procuratore fa osservare 1. che la feudalità dell'intero territorio non può nascere se non da una causa universale di dominio; 2. che questa causa universale di dominio può rinvenirsi nel solo caso in cui le proprietà de' privati e i demanj che costituiscono il patrimonio pub-

pubblico , derivino da concessioni del Barone ; 3. che questa concessione è implicita nel solo caso che l' abitazione sia sopraggiunta ad un suolo incolto concesso come tale all' ex-barone ; 4. che da questo unico uso in fuori la feudalità dell' intero territorio non possa presumersi , nè possa stabilirsi per congetture , le quali incontrano la resistenza del diritto , ugualmente che della natura stessa del feudo ».

» In quanto alla controversia particolare , se le tre difese Corsaneta , Lama de' Caprari , e Malaspina sieno demanj dell' Università , ovvero demanj del feudo , quali diritti v' avesse il Comune prima dell' alienazione , e per qual causa si fossero alienate , il Regio Procuratore fa osservare nel fatto 1. che l' Università di Polla molestata per attrassi da' creditori fiscalarij nel 1687 deliberò di far difese (fra gli altri suoi demanj) *Malaspina , Corsaneta , e*

Lama de' Caprari; 2. che nel 1688 non essendosi eseguito l'espedito proposto fin dall'anno precedente, il Consiglio collaterale spedì l'Uditore Gaudioso, perchè ne procurasse l'esecuzione; 3. Che l'Università cercò di differire l'assegnamento e l'alienazione delle suddette difese sino al rendimento de' conti del Dottor Camillo Barrese, procuratore de' Fiscalarij; 4. che l'Uditore Gaudioso si portò sopra il luogo, e fece eseguire gli ordini del Collaterale; 5. che essendo seguito l'affitto delle difese, vi fu l'opposizione del conduttore delle rendite baronali, che pretese di essere mantenuto nel diritto di pascolo locatogli su'demanj dell'Università, la quale opposizione fu dal Collaterale stesso rimossa, e mantenuto ne' suoi pieni diritti il conduttore dell'Università; 6. che col parlamento de' 3 Settembre 1699 si propose di dare *in solutum* all'ex-barone pei

de-

debiti nascenti da' capitali di duc. 3000 acquistati dal patrimonio di Villani la difesa detta *del Pozzo*, e per ricognizione del nuovo padrone *la terra demaniale di essa Università, detta la Lama de' Caprari*, e che nella conclusione dello stesso parlamento si propose di assegnare all' ex-barone *Malaspina, e Corsaneta demaniali ed uniti con detta Lama de' Caprari, ne' quali il detto Duca tiene il jus pasculandi come tutti gli altri cittadini*; 7. che nel parlamento seguente de' 25 Novembre si risolvette di assegnare *Malaspina e Corsaneta di essa Università, unitamente con detto luogo Lama de' Caprari*; 8. che nella procura fatta dall' Università i suddetti locali chiamansi *demanialia Universitatis*; 9. che nell' assertiva dello strumento dell' anno 1700 i suddetti corpi si dicono *posseduti da detta Università come demaniali*, e nella dispositiva *si assegnano*

e danno in solutum il jus di pascere e legnare ed altro in detti luoghi e territorj demaniali ; 10. che nell'assertiva del citato strumento dell'anno 1700 non vi fu contraddizione alcuna sulla natura de' corpi o de' diritti che si cedevano , e che i corpi alienati sempre s'indicarono colla qualità di demaniali ; 11. fa osservare inoltre che il diritto di fida esercitato dal barone sui demanj dell' Università , ridotti a difese nel 1687 , ed alienate nel 1700 esisteva a quel tempo su tutto il territorio di Polla , e si esercitava come un diritto della bagliva ; 12. che anzi questo diritto esisteva non solo sul feudo di Polla , ma anche in tutti gli stati del Principe di Salerno ; 13. che questo fatto costa da' due privilegj del 1445 e del 1495 , accordati l'uno a Gaspare di Diano , l'altro a Marino de' Piscariis , suffeudatarj di Polla , su' quali privilegj il Principe di Salerno concedette

dette loro il diritto del pascolo *per totum territorium , et in quibusvis territoriis et demaniis nostri praesentis domini* ; 14. che il fatto suddetto costa anche dalla grazia accordata dagli stessi Principi di Salerno all'Università di Diano , e confermata nel 1536 dall'Imperatore Carlo V. , in forza della quale grazia alla suddetta Università che rinunziò al diritto del pascolo *in tutto il demanio dello stato del Principe* fu accordato *nella Polla , in Atena , nella Sala et loro territorj* ; 15. che lo stesso si rileva dallo strumento del 1572 , col quale l'Università di Polla prese in fitto dal Barone la fida del proprio territorio , per sottrarsi agli abusi de'baglivi del Barone stesso , che ammettevano tanti animali di forestieri da escludere dall'uso quelli di Polla ; 16. che lo stesso si rileva dal tenore del gravame dell'anno 1580 , nel quale si dice : *Item se grava detta Universi-*

tà , come detto signor Barone permette , che i bagliivi di detta terra per aumentare detta bagliva di continuo , e per non voler guardare il territorio di detta terra fidano tutti gli animali delle terre convicine; e nella continuazione dello stesso gravame si soggiugne che il Barone fidava nella montagna di detta terra , ed anche ad alberi fruttiferi; 17. che nel 1700 il Barone appena entrato in possesso delle difese cedutegli ne fece l' affitto , che fu poi rinnovato negli anni seguenti ; 18. che nel giudizio promosso nel 1720 dal curatore del patrimonio del venditore , tanto il suddetto curatore , quanto l'ex-barone , e i testimonj da lui prodotti parlando delle difese , ne ripeterono l'acquisto dal contratto fatto coll' Università nell'anno 1700 ; 19. In quanto a' crediti pe'quali le difese di *Corsaneta* e *Malaspina* furono date *in solutum* , fa osservare che del capitale di duc. 2000

nascente dal preteso strumento del 1591 non solo ne manca la scrittura , ma nel giudizio compilato nel 1695 avendo il curatore voluto pruovare che la sceda di Notar d'Amato erasi incendiata nel 1647 , le pruove contrarie dell' Università furono preponderanti a quelle del barone ; 20. che per l'altro capitale di ducati 1000 nascente dallo strumento del 1603 manchi la pruova della versione del danaro nel pagamento alla R. Corte, secondo che si asserisce nello strumento stesso e nell' assenso ; 21. che mentre questi debiti venivano dal patrimonio di Villani , dello stesso patrimonio l'Università trovavasi creditrice nella somma di ducati 2200 ; 22. che l'Università vantava anche il credito della bonatenenza , perciocchè l'immunità nascente dallo strumento del 1581 cessò colla lite fatta col patrimonio nel 1676 ; 23. che nella vendita il curatore del patrimonio non promi-

mise al compratore alcuna immunità , che anzi si fece menzione dell' intero peso della bonatenenza ; 24. che il patrimonio non volle essere obbligato ad altra evizione pe' crediti sul Comune , se non per la sola somma di ducati 1500 ; 25. che nello strumento dell' anno 1700 il Duca di Siano , mentre ottenne dal Comune la dazione *in solutum* delle difese per gl' interi capitali di ducati 3000 , si fece anche fare la cessione delle ragioni contro al patrimonio , e che il Duca facendo valere una tal cessione ottenne dal patrimonio per l' evizione de' suddetti crediti la somma di ducati 750 ; 26. In quanto alla lesione intervenuta nel contratto , fa osservare , che oltre a' due prezzi convenuti dal Barone collo strumento del 1700 , tutte le altre parti del contratto , o furono in danno del Comune , o contennero per esso un utile apparente. Tali furono gli affitti de' corpi
giu-

giurisdizionali , che l' Università avea per necessità presi , l'esenzione del diritto di piazza ne' dì di Sabato , per la quale esenzione avea già un privilegio del Principe di Salerno , l'obbligo di travagliare per lo Barone , la facoltà di far difese nel demanio proprio , facoltà che certamente non poteva ripetere dal Barone , l'immunità della bonatenenza , la promessa fatta dal Barone di far pascolare le sue vacche e i suoi bufoli in *Malaspina* , e non nell' altro demanio , promessa vana tra perchè il Barone non avea animali , e diede in affitto le difese acquistate , e perchè avendo acquistato una gran parte del demanio dell'Università , non gli avrebbe potuto competere uso sul rimanente , e simili altri patti della stessa natura ».

» Sul diritto relativo a tutte le quistioni di fatto finora proposte , il Regio Procuratore fa osservare 1. che gli atti eser-

esercitati dalla Università prima dell'alienazione cioè dal 1687 al 1700 contengono in loro la pruova del pieno dominio che avea delle tre difese alienate ; 2. che la diversità dell'espressioni che si notano oggi dall' ex-barone ne' diversi luoghi de' parlamenti , della procura , dell'assertiva , e della dispositiva dello strumento del 1700, nascono evidentemente dal diverso modo , con cui le parti dimostrarono la medesima cosa ; 3. che i diritti di fida esercitati dal Barone sulle difese alienate non pruovano alcuna cosa, perchè pruovano troppo, giacchè se essi indicassero il dominio e la qualità feudale de' fondi ceduti , pruoverebbero altresì che feudale era tutto il territorio di Polla , feudali gl'interi territorj di Atena e della Sala , feudale l'intero suolo degli stati tutti del Principe di Salerno ; 4. che i documenti di sopra allegati del diritto di fida esercitato dall'ex-

L'ex-barone mostrano ad evidenza, che esso sia stata la conseguenza della giurisdizione baiulare, nel che coincidono esattamente i fatti particolari della causa coll'opinione di tutti gli scrittori del Regno, i quali hanno ripetuto dalle preconizzazioni de'baglivi, e dall'abuso della loro giurisdizione l'estensione che il diritto di fida ha preso ne' demanj dell'Università, e nelle terre de' particolari; 5. che per le ragioni allegate nel num. . . . delle decisioni della Commissione, dal possesso si può argomentare il dominio, quando il possesso è tale che contenga in se la presunzione del dominio stesso, e che quando il possesso sia in evidente contraddizione del titolo, allora non è favorito dal diritto comune, e molto meno dal diritto de'feudi; 6. che nel caso presente la fida esercitata dal Barone e sulle difese alieuate nell'anno 1700, e su tutti gli altri demanj di Polla, è un di-

diritto chiaramente costituito *super re aliena* ; 7. che indipendentemente da tutte le altre pruove ed argomenti, che ne sono stati adottati, tale lo mostra il giudizio del Collaterale dell' anno 1689 col quale furono rigettate le opposizioni del conduttore della fida baronale ; 8. che la difesa di *Lama de' Caprari* ceduta 'al barone a titolo di dotazione *per gratitudine e ricognizione come nuovo padrone* non può rimanere nelle mani del barone istesso per la disposizione della *l. 4 de Deoretis ab ord. faciendis*, e delle Prammatiche *de Admi Univers.* ; 9. Che le difese Corsaneta e Malaspina debbono essere reintegrate all'Università perchè alienate contro alla forma prescritta dalla Pramm. XVIII. *de Adm. Univers.* ; 10. che se le alienazioni fatte nel 1700 non fossero rivo- cabili per la disposizione della Prammatica , lo sarebbero per la lesione enormissima intervenuta nel contratto ,
in

in conformità dell' applicazione fatta dal diritto ricevuto della *l. 2. C. de rescind. vend.*; 11. che mancando la scrittura del credito de' ducati 2000 nascente dal preteso strumento del 1591, e mancando la pruova della causa del debito, e della versione utile del danaro, non può l' Università essere obbligata per la disposizione della *l. Civitas D. de reb. cred.*, e della *l. 1. e 2. C. si adversus creditorem*; 12. che sebbene l' altro credito di ducati 1000 nascente dallo strumento del 1603 potesse essere giustificato dall'assenso, pure non potrebbe pretendersi dal Barone se non per la somma veramente pagata, conformemente alle disposizioni delle leggi *per diversas e ab Anastasio C. mandati vel etc.*; 13. che sussistono le ragioni della compensazione opposta dal Comune, non solo contro al patrimonio di Villani, venditore, ma anche contro al compratore Duca di Siano;

con-

contro al primo per lo capitale di ducati 2200 , contro al secondo per lo debito della bonatenenza dal dì della compra ».

» Oltre a' suddetti capi restano a decidersi altre due azioni proposte dall'Università ; una per la libertà de'suoi demanj , su' quali l'ex-barone pretende di esigere i terraggi , l'altra la libertà della montagna del Galdo , difesa dell'Università , sulla quale pretende l'ex-barone di esigere an. duc. 18. In quanto a' terraggi su' demanj universali , il Regio Procuratore fa osservare 1. che nell'apprezzo del Tavolario Sabatini dell'anno 1669 furono descritti i demanj del feudo , su' quali il barone riscuoteva il terratico ; che nel 1736 avendo l'ex-barone domandato d'essere mantenuto nel possesso d' esigere ne' demanj dell' Università , fu dal S. C. ristretto il diritto d' esigere ai soli demanj del feudo descritti nell'apprezzo del 1669».

» In

» In quanto alla montagna del Galdo il Regio Procuratore fa osservare che questa sia un' antichissima difesa dell' Università , come apparisce dallo strumento dell'anno 1550, nel quale fu ipotecata come difesa dall' Università al Vescovo di S. Angelo e Bisaccia , e come costa altresì dallo strumento dell'anno 1700, nel quale l'ex-barone permise all'Università *di vendere il frutto, scu la ghianda della montagna, difesa demaniale*; che per conseguenza fu nulla ed ingiusta la convenzione dell'anno 1733, colla quale l'Università si obbligò di pagare all'ex-barone annui ducati 18; per le opposizioni, che il barone stesso faceva alla cultura della suddetta montagna. »

» Premesso ciò che riguarda le azioni dell' Università , rimangono ad esaminare le riconvenzioni proposte dall'ex-barone. Queste sono due, la revin-
1809. Num.3. f dica

dica del Pantano grande , la revindica del Pantano S. Antonio. »

» In quanto alla prima il Regio Procuratore fa osservare , che tutta la quistione è d' identità , cioè se il Pantano che l' Università possiede , e che nel 1787 divise fra i suoi cittadini , sia quello stesso che possedeva da tempo antichissimo , sotto il nome di Pantano piccolo. Per dirimere una tal controversia , il Regio Procuratore fa osservare 1. che il Tavolario Sabatini parlò nel 1669 di due territorj denominati *Pantani* , ne indicò uno sotto il nome di Pantano grande , comprendendolo fra i demanj feudali , ne spiegò un altro colla semplice denominazione di Pantano. Questo secondo Pantano disse che confinava *col fiume e col territorio feudale , detto il Prato del Cuponciello* ; 2. fa osservare che il suddetto Pantano così confinato non fu dal Tavolario com-
pre-

preso nell'apprezzo , ma fu solo nominato per lo diritto di caccia riservata che il barone vi aveva ; 3. che nella liquidazione del 1552 del Presidente de Magnanis si describe il Pantano piccolo , come difesa dell' Università nella quale l'ex-barone aveva il diritto di caccia riservata ; 4. che esistono negli atti gli strumenti d'affitto fatti dall' Università dal 1700 al 1703 della difesa del Pantano piccolo , di cui si notano come confini *le fornaci , il pantano , il prato del Cuponciello , l'acqua della Rata , il corno della Rata ed il fiume grande* ; 5. che nel 1787 essendosi proceduto dal Fiscale Vivenzio e dall' Ingegnere Pollio alla divisione fra i cittadini del Pantano piccolo , furono dallo stesso Ingegnere Pollio riconosciuti i medesimi confini descritti negli strumenti d'affitto , e nell'apprezzo del 1669 ; 6. che il barone fu inteso nella divisione , ed oppose il diritto della caccia

riservata , che aveva nella suddetta difesa ; 7. che nel verificare l'antica confinazione si trovò che il barone aveva usurpato sulla difesa un moggio di terra , che restituì senza contraddizione ; 8. che il barone posseggia attualmente il Pantano grande , come si rileva dagli estratti del catasto , e che oltre ad un' estensione di 250 moggia redditizie al barone stesso , egli abbia dato ad enfiteusi molti altri fondi , e si trovino molte parti del già Pantano indicate sotto un doppio nome. »

» In quanto al Pantano S. Antonio il Regio Procuratore fa osservare 1. che nel 1787 di questo demanio si procedette alla divisione nella stessa guisa praticata per lo Pantano grande ; 2. che avendo il Barone istituita la riconvenzione ha chiamato in giudizio i particolari possessori delle terre divise ; 3. che alcuni di questi possessori in contraddizione delle eccezioni opposte dall'Uni-
ver-

versità , dissero che l'Università istessa per la facoltà concedutale nello strumento del 1700 si avea chiusa una parte del demanio detto *S. Antonio l'Aratro*; 4. che questo assunto de' particolari possessori è in contraddizione colla convenzione del 1700 , nella quale il barone permise all'Università di fare altra difesa *nel demanio e territorio di detta Università*; 5. che la difesa di S. Antonio sia fra quelle formate nel 1689 coll'autorità del Collaterale ; 6. che esiste il documento dell'affitto della difesa di S. Antonio , fatto nel 1699 dall'Università a Diego di Clario , a Vincenzo Corcione e a Giuseppe Campagna , epoca in cui , se reggesse l'assunto del barone , non ancora erasi fatta la convenzione del 1700 ; 7. che dal 1700 al 1723 esiste una serie di documenti non interrotti d'affitti fatti della difesa di S. Antonio ; 8. che vi sono due difese S. Antonio , come due difese Pantano ,

una denominata S. Antonio la Rata dell'ex-barone , l'altra S. Antonio Corno la Rata dell'Università ; 9. che il catasto distingue l'una e l'altra denominazione ; 10. che il barone possedga il suffendo di S. Antonio , 80 moggia di territorj redditizj , ed altre 39 in pieno dominio. »

» Oltre alle due proposte riconvenzioni , l'ex-barone ne ha fatta una terza per lo pagamento di ducati 1680 , dei quali l'Università rimase in attrasso per gli estagli della bagliva , e per la restituzione de' proventi della giurisdizione , che l'Università ha continuato a percepire. »

» Circa il pagamento de' duc. 1680 , il Regio Procuratore fa osservare 1. che l'ex-barone produce un decreto del 1742 col quale la R. Camera ordinò che l'Università prendesse gli espedienti per lo pagamento di questa somma ; 2. che il decreto della Camera di quel tempo
non

non esonera l' ex-barone dalla necessità di dimostrare l' esistenza del credito ;
 3. che questa esistenza non dimostrata, l' azione è prescritta dall' elasso di più di 30 anni. »

» Circa poi la restituzione della bagliva , 1. il Regio Procuratore fa osservare che costa dagli atti la risoluzione dell' affitto seguito nel 1740 ; 2. che non costi della percezione delle pene fatta dall' Università ; 3. che le dispute per tali corpi sieno finite dal 1 di Genajo dell' anno corrente per l' abolizione di tali giurisdizioni. »

» Finalmente il Comune *per modum triplicationis* ha riconvenuto il barone coll' azione di reintegra del Pantano grande. Su questa riconvenzione , il Regio Procuratore fa osservare 1. che nell' apprezzo del 1669 il Pantano grande è indicato come demanio del feudo ; 2. che l' Università in tutti gli atti del giudizio per sostenere tutte le altre azio-

ni, ha confessato la qualità feudale del Pantano grande; 3. ch'essa non può sostenere l'azione di reintegra del Pantano grande, senza offendere le ragioni precedentemente allegate ».

» Per tutte l'esposte considerazioni il Regio Procuratore è d'avviso:

» 1. Che si reintegri il Comune di Polla nel possesso delle sue difese Malaspina, Corsaneta e Lama de' Caprari.

» 2. Che resti assoluto dal pagamento de' crediti de' duc. 3000 e delle annuità che si dicevano dovute all'epoca del contratto dell'anno 1700, anche *ope compensationis*.

» 3. Che non competa all'ex-barone il diritto di fidare e di esigere terraggio ne'demanj dell'Università, e che questi diritti debbano essere ristretti nei soli demanj feudali dell'apprezzo del Tavolario Sabatini.

» 4. Che resti l'Università assoluta dall'annuo canone di duc. 18 finora pagato sulla montagna del Galdo.

» 5. Che resti l'Università assoluta dalla restituzione del Pantano, pretesa dall'ex-barone.

» 6. Che resti parimenti assoluta dalla restituzione della difesa di S. Antonio.

» 7. Che resti assoluta dal pagamento de' duc. 1680 per l'attrasso della bagliava, e de' proventi percepiti.

» 8. Che resti l'ex-barone assoluto dalla reintegra del Pantano grande, preteso dall'Università — WINSPEARE.

Il Presidente ha proposto le seguenti quistioni :

I. De' o non de' astenersi il Duca di Siano dal fidare e terraggiare in tutto il territorio di Polla?

La Commissione ha osservato che per fatto non esiste concessione di feudalità sopra l'intero territorio; per diritto non si può presumere se non nella ipotesi che la concessione del feudo abbia preceduta la popolazione, il che non avviene nel caso nostro.

Co-

Costa anche per fatto 'che il Comune ha avuto sempre i suoi demanj proprj. Nella liquidazione del 1445 si parla di terraggio che si esigeva nel demanio della curia, e taluno de' territorj feudali si confina co'demanj del Comune. Lo stesso si osserva nell'apprezzo del 1669, e nell'istrumento del 1700, del quale poscia si ragionerà. Apparisce dalla bonatenenza che il feudatario pagava, e che pagata non avrebbe se tutto il territorio fosse stato feudale. Apparisce finalmente dai molti istrumenti di tutte le epoche, coi quali il Comune ha difesi, o locati, o ipotecati i terreni suoi.

Costa anche per fatto che i feudatarj di Polla han preteso esigere terraggio e fida sopra tutto il territorio. Origine di tale usurpazione è stato l'abuso del diritto di bagliva, siccome è avvenuto in altri feudi. Ma, appena la popolazione ha reclamato, tale abuso è stato frenato
dai

dai Magistrati, e specialmente dal S.C. con decreto che fu dallo stesso feudatario accettato ed eseguito.

Quindi la Commissione a voti uniformi ha dichiarato non competere al Duca di Siano il diritto di terraggiare e fidare sopra l'intero territorio di Polla, ma doversi limitare a que' territorj feudali che furono descritti nell'acquisto che egli ne fece; salvo l'uso civico ai cittadini in tutti i territorj feudali aperti, e salvo l'uso all'ex-feudatario sui territorj aperti del Comune.

II. De' o no il Comune reintegrarsi nelle tre difese di *Malaspina*, *Corsaneta*, e *Lama de' Caprari*?

Per fatto costa che queste tre difese furono cedute al Duca di Siano con istrumento del 1700. La ragione per la quale fu ceduta *Lama de' Caprari* fu per fare un dono al Duca di Siano, nuovo possessore del feudo di Polla, che avea comprato dal patrimonio del

Mar-

Marchese Villani. Le altre due furon cedute per un credito che il patrimonio di Villani rappresentava contro il Comune, credito che da questo era stato impugnato, ma che esecutivamente era stato ammesso dalla Regia Camera, talchè mentre si trova impartito termine sul capitale, trovasi anche ordinato il pagamento delle terze attrassate in somma di duc. 2700.

Per parte del Comune si è opposto nullità di contratto, lesione, reintegra in vigor della prammatica XVIII *de Administratione Universitatis*.

La Commissione sulla nullità ha osservato che la cessione fatta nel 1700 manca dell' apprezzo delle difese cedute: il che ne' contratti de' Comuni è espressamente vietato.

Per decidersi sulla lesione, bisogna paragonare il valore di ciò che ha dato il Comune, col valore di ciò che ha ceduto il feudatario.

Ciò

Ciò che ha ceduto il Comune consiste nelle tre difese, due delle quali poco tempo dopo il contratto si veggono affittate per duc. 300 : L'interesse del capitale ceduto dal feudatario non era che di soli duc. 150. A ciò dal Duca si risponde che il capitale da lui ceduto non era già di soli ducati 3000, ma bensì di ducati 5700, aggiunti i ducati 2700 d'interesse, ai quali il Comune era stato già condannato; e dippiù dovea aggiugnervisi la rinuncia che egli avea fatto al pascolo de' suoi animali sul demanio comunale ec. E finalmente fa riflettere che gli affitti che si producono per parte del Comune sono pochi, e di anni diversi, e che trattandosi di affitto di erbaggi l'esempio di uno o due anni non prova nulla, mentre la vera rendita di tali difese è stata fissata dallo stesso Comune nello stato discusso a duc. 120 all'anno.

Circa ciò che ha ceduto il feudatario,
il

il Comune assume che il credito di ducati 3000 era insussistente, perchè di ducati 2000 mancava l'istrumento e l'assenso, di altri duc. 1000 eravi l'assenso e l'istrumento, ma mancava la pruova della versione del denaro in beneficio dell'Università; che quando anche il credito fosse sussistente, era compensato da un altro credito di duc. 2000 che il Comune rappresentava contro il patrimonio de'Marchesi Villani, da' quali il Duca di Siano aveva acquistato il feudo; che quando anche il credito si dovesse dare sussistente e non compensato, dovea valutarsi non già per ducati 3000, ma per duc. 1500, per quanti il Duca di Siano l'avea comprato dal patrimonio de'Villani, per le leggi *per diversas, et ab Anastasio*. E questo relativamente al capitale. Relativamente poi all'interesse sosteneva il Comune non esservi attrasso, perchè compensato dall'attrasso che il feudatario avea fatto della bonatenenza.

La

La Commissione ha osservato che era impossibile dopo un secolo e più, colle poche prove vicendevolmente prodotte; giudicare del vero valore de' fondi ceduti.

Che dopo due secoli, giacchè l'istrumento de' duc. 1000 è del 1591, era impossibile pretendere la pruova della versione del denaro in beneficio del Comune, ma che, secondo la comune opinione degli Scrittori, poteva supplire il parlamento dal quale quell'istrumento è accompagnato; che l'altro istrumento dei duc. 2000 si diceva dal feudatario perduto con incendio avvenuto nella casa del notajo conservatore, incendio, che sebbene non fosse interamente provato, pure è reso molto probabile dalle circostanze calamitose degli anni 1646 e 47 ne' quali si dice avvenuto, e che la Regia Camera in tempi non molto lontani avea mantenuto il feudatario nel possesso di esigere.

Che

Che la compensazione pretesa dal Comune per i crediti che vantava contro il patrimonio di Villani non può aver luogo , perchè sebbene sieno esistenti , pure non hanno assenso , e non possono attaccare il feudo , ma debbonsi sperimentare contro il patrimonio.

Che le leggi *per diversas et ab Anastasio* non hanno luogo nel caso in questione , poichè esse sono relative alle sole compre di azioni ed escludono espressamente i casi di compre di cose che portan seco loro titoli universali , quali erano presso gli antichi le eredità , presso di noi le eredità ed i feudi. Ma siccome però il Duca di Siano ha ricevuto dal patrimonio di Villani somma in conto del suo credito , così è giusto che la medesima si diminuisca dal debito del Comune.

Quindi la Commissione ad uniformità di voti ha deciso , che la convenzione del 1700 si rescinda , per *Lama de' Ca-*

de' *Caprari* come donata per causa che la legge non riconosce; per *Malaspina* e *Corsaneta* per la prammatica XVIII de' *administrat. Universit.*; ed il Comune sia reintegrato nelle difese suddette. Rimanga però il Comune debitore del Duca di Siano nel capitale di ducati 3000, dedotte le quantità che lo stesso Duca ha ricevute dal patrimonio, pel quale capitale il Comune ne corrisponda le annualità a tenore delle nostre leggi.

III. De' il Comune esser reintegrato nel Pantano grande?

IV. De' il Duca di Siano esser reintegrato nel Pantano grande?

Si è creduto necessario riunire queste due quistioni, le quali contengono l'azione del Comune e la riconvenzione del feudatario, perchè in realtà sono inseparabili.

Si è osservato che nella concessione del feudo di Polla fatta da' Principi di 1809. *Num. 3.* g Sa-

Salerno si trovano espressamente nominati *i pantani*. L'ex-feudatario vorrebbe da ciò dedurre il dominio di tutti i pantani, ma questa tale conseguenza sarebbe più estesa della premessa, perchè la concessione con formole generali indicava i soli pantani che effettivamente si concedevano, dimostrava che alcuni pantani dovevano essere del feudatario, ma non impediva che ve ne potessero essere degli altri che si appartenessero al Comune. Le formole generali debbono essere spiegate dall'osservanza posteriore.

Or costa dalla compra tanto di Villani quanto del Duca di Siano che il feudatario avea il Pantano grande ed il Pantano di S. Antonio. Costa dalle stesse carte e da altri istrumenti antichissimi che il Comune possedeva in proprietà il Pantano picciolo, sul quale il feudatario non altro diritto avea che quello della caccia, e lo possiede attualmente, talchè nel 1787, coll'intervento del Marchese

Vi-

Vivenzio e dell'architetto Pollio, fu diviso tra' cittadini.

Ora il Comune pretende che il Pantano grande, il quale si trova attualmente nel dominio del feudatario, sia suo. Il feudatario all'incontro sostiene che il Pantano grande gli sia stato usurpato dal Comune, e sia appunto quel territorio che il Comune di Polla divise tra' suoi cittadini nel 1787.

La Commissione ha osservato esser chiaro ed evidente il possesso antichissimo del Pantano grande in favor del feudatario, nè essersi dal Comune esibita pruova in contrario sufficiente a dimostrare l'azione che ha prodotta di revindica. Per lo contrario ha osservato 1. che al Comune si appartiene indubitamente il *Pantano picciolo*, volendo stare anche alle stesse carte del feudatario; 2. che questo Pantano picciolo è descritto e confinato nell'apprezzo del 1669; 3. che la confinazione fatta da

Pollio nel 1787 corrisponde esattamente a quella del 1669; 4. che in tal confinazione e nella successiva divisione fu inteso l'ex-feudatario, il quale non solo non oppose altro che il diritto di caccia, ma restituì anche una tomolata di territorio che aveasi usurpato. In conseguenza, il Pantano che i cittadini si divisero nel 1787 è il Pantano picciolo, di piena pertinenza del Comune. Nè merita alcuna considerazione ciò che asserisce il feudatario, cioè che egli non abbia più Pantano grande; non vale per fatto, perchè il Comune dimostra posseder egli vastissima estensione di terra, la quale non può ad altro appartenere che al Pantano grande; non per diritto perchè la formola istessa dell'azione in un giudizio di revindicare conviene non esser bastante, che il revindicatore dimostri aver perduta la cosa che era sua, ma è necessario dimostrare che la cosa perduta sia quella istessa che si vuol revindicare.

Quin-

Quindi la Commissione ad uniformità di voti , ha decretato che sull'azione del Comune , e sulla riconvenzione del feudatario per *Pantano grande* , le parti sieno assolute a vicenda.

VI. Deve esser il Comune reintegrato nella difesa di S. Antonio la Grata?

VII. Deve il feudatario esser reintegrato nel Pantano di S. Antonio ?

Anche quì l'azione del Comune e la riconvenzione del feudatario è necessità che sieno unite.

Costa per fatto che il feudatario colla compra acquistò il Pantano di S. Antonio. Costa per fatto che oggi un Pantano di S. Antonio possiede il Comune , e che fu diviso a' cittadini nel 1787 , coll'intelligenza del feudatario , non altrimenti che si è detto di Pantano picciolo.

Il feudatario pretende che questo Pantano di S. Antonio era feudale , e che fu ceduto al Comune per farne difesa , coll'istrumento del 1700. Ciò lo hanno

asserito alcuni coloni del Pantano di S. Antonio, ma la loro assertiva è contraddetta 1. dalle parole istesse dell'istrumento del 1700, nel quale si dice *che sia permesso all' Università di fare una nuova difesa nel demanio e territorio di detta Università*, nè è presumibile che in seguito il feudatario avesse permesso di farlo nel demanio feudale senza compenso e senza scrittura; 2. dall' affitto che fece nel 1699 il Comune di Polla della difesa di S. Antonio, e che in quell'epoca non erasi ancora stipulato l'istrumento di cui si è parlato; 3. dalla connivenza del Barone nella divisione del 1787.

Il Comune ha dimostrato che il feudatario possiede una vasta estensione di terre sotto il nome di S. Antonio la Rata, che non nega, ed apparisce dalla concessione del Principe di Salerno del 1529, di esser un suffendo ed appartenersi al Duca di Siano. Assume anche
il

il Comune che *S. Antonio la Rata*, sia diverso da *S. Antonio Corno la Rata*; che il primo forma il suffeudo e si possiede dal Duca; il secondo è ed è stato sempre nel dominio del Comune.

Da ciò si rileva che non ha nessun fondamento l'azione di revindica prodotta dal Comune contro il feudatario. Sulla riconvenzione del feudatario si è osservato 1. non esser abbastanza provato che quel territorio col nome di Pantano S. Antonio che fu diviso tra' cittadini nel 1787 fosse stato ceduto da lui al Comune nel 1700; 2. ma che a lui compete indubitamente il suffeudo di S. Antonio la Rata. E siccome crede il Duca che il territorio in controversia sia una parte del suffeudo a lui appartenente per la concessione del Principe di Salerno del 1529, nella quale sono specificatamente indicati i confini di tale suffeudo, così la Commissione ha decretato che l'Architetto D. Raffaele Mi-

nervino si conferisca sul luogo, ed avendo presenti la concessione del 1729, la pianta formata da Pollio nel 1787, e gli altri documenti esistenti presso gli atti, riferisca sulla confinazione del suffeudo di S. Antonio la Rata, a sola istruzione della Suprema Commissione, ed a fine di provvedersi. Qual ricognizione il Duca di Siano procuri tra tre mesi ed a sue proprie spese.

VIII. Deve il Comune esser reintegrato nella montagna detta del Galdo?

IX. Deve al barone esser restituita la somma di duc. 6 all'anno, che il Comune di Polla ha esatto per bonatezza de' duc. 18 all'anno che non ha pagati.

Tanto l'azione del Comune quanto la riconvenzione del feudatario dipendono dallo stesso istrumento del 1733, col quale il Comune si obbligò di pagare al feudatario annui duc. 18 all'anno per l'uso civico che veniva a perdere sulla

mon-

montagna demaniale del Galdo che voleva ridurre e ridusse a difesa ; istrumento il quale ottenne l'*expedit* e l'assenso.

Costa dal documento *fol. 310 vol. 1* che il Comune non ha mai pagati i duc. 18 fin dal 1742 ; e dal documento *ol. 314 dello stesso volume* costa che ha esatti dal Duca di Siano duc. 6 all'anno per bonatenenza su' duc. 18.

Costa anche per fatto che la montagna del Galdo era difesa del Comune , come appare dall'istrumento del 1550 , col quale il Comune la ipotecò al Vescovo di S. Angelo a Bisaccia. Difesa era anche nel 1700 , ed apparisce dall'istrumento tante volte mentovato.

Il feudatario dunque nel 1733 non vi avea alcun diritto : la cessione fattane al Comune fu lesiva ed ingiusta.

Quindi la Commissione ha decretato che il Comune sia assoluto dal pagamento degli annui duc. 18 : sia però tenuto a restituire al Duca di Siano i duc. 6
che

che si ha esatti per bonatenerza negli anni che non ha pagato ; da escomputarsi da questo debito del Comune quelle quantità che il Duca avrà esatto a titolo de' duc. 18 all'anno.

X. Deve il Comune pagare al Duca duc. 1680 che il Duca dice doversigli per attrasso dell'affitto di bagliva, zecca, e portolania ?

Si è considerato che il decreto della Regia Camera del 1742 non altro dice se non che l'Università di Polla avesse presi gli espedienti per pagare i duc. 1680.

Che questo decreto non esentava il barone dalla necessità di dimostrare l'esistenza del credito, nel caso che il Comune lo avesse impugnato.

Che non essendosi dimostrato questa esistenza, e non avendo il Barone mai preteso il pagamento di detta somma pel tempo di più di 60 anni, l'azione deve riputarsi prescritta.

Quindi ad uniformità di voti la Com-
mis-

missione ha deciso che il Comune sia assoluto.

XI. Si deve il Comune reintegrare nella locazione della bagliva, portolania, e zecca ?

La Commissione ha deciso che dopo la legge per l'organizzazione del potere giudiziario non vi sia più luogo a deliberare sopra una tal quistione.

Num. 6.

A dì 13 Marzo 1809.

Fra 'l Comune di Casabona in Calabria Citra, patrocinato dal Sig. Saverio Serafini ;

E 'l suo già Barone , patrocinato dal Sig. Gaetano Sarrubbo ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini;
Cerziorate le parti , ed intesò il Regio Procuratore.

Il Comune di Casabona nel 1804 istituì

tù giudizio nell'abolito Tribunal della Camera, che poi ha proseguito in questa Commissione, dimandando di essere reintegrato nel possesso di due corpi del suo demanio, denominati il primo Bufalarizzi, ed il secondo prato degli Aranel, amendue posseduti dall'ex-barone di quella terra Marchese di Morrone, e per esso dal di lui patrimonio, obbligandosi benanche alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti.

Avendo la Commissione esaminata nel fatto la causa, ha rilevato, che il Comune di Casabona nel dì 10 Luglio del 1583 radunato in parlamento risolse in contraccambio di tante grazie, e beneficj, che senza specificarli, asserì di aver ricevuti dal nuovo Barone di allora Giovan Pietro Pisciotta, di donargli il prato, che disse fatto nell'anno precedente dentro il feudo di Carnilevare, luogo detto la Bufalarizzi, colla facoltà di trasmetterlo a' suoi eredi e successori, o
di

di venderlo a suo piacere, a condizione però, che dovesse rimaner libero da Maggio in poi di ciascun anno, com'era costume in quella terra di farsi per gli altri prati. Non si disse di quanta estensione quello fosse, ma ne furono specificati i confini.

Dieci anni dopo, e propriamente nel dì 19 Marzo 1593, essendosi radunati nella casa della Corte locale gli Amministratori del Comune, molti particolari cittadini, ed il Barone Scipione Pisciotta figlio del di sopra nominato Barone Gio: Pietro già trapassato, colla presenza del Luogotenente di quella Corte Gio: Luigi di Amato, si volle ridurre in pubblico istrumento la di sopra menzionata conclusione parlamentaria. Per la fermezza del contratto si fece obbligare l'Università per l'impe- trazione dell'assenso regio tra due mesi, ma non si vede, che fosse stato impetrato.

Scor.

Scorsi altri dodici anni, cioè nel dì 13 Gennaro 1605 fu stipulato altro istrumento in casa, ed in presenza del Governatore del luogo fra lo stesso Barone Scipione Pisciotta, gli Amministratori del Comune, e molti particolari cittadini. Si asserì che l'Università negli anni precedenti avea fatte camere chiuse varie terre comuni, ed avendosi venduti gli erbaggi, ne avea ritratta in diverse partite la somma di duc. 1386, de' quali ne spettava ad esso Scipione come Barone del luogo la metà importante duc. 693 per essersi privato del pascolo di dette terre, e per aver permesso ad essa Università di fare le dette camere chiuse e prati. Si soggiunse che dovendo lo stesso Barone pagare all'Università la bonatendenza per i beni burgenatici da lui posseduti, si avea per quella esatti per lo spazio di anni 14 annui duc. 85, quandochè essendosi riconosciuta la tassa dal Tesoriere, si era
ve-

veduto che la sua partita non importava che duc. 20 l'anno; onde l'Università dovea restituirgli il dippiù, che si avea esatto, che si fece ascendere a duc. 910. Unite quindi amendue le partite, si disse, che l'Università era debitrice del Barone di duc. 1603. Or non potendo pagare questa somma, risolse di cedere al Barone quel diritto di pascolo, che si avea riservato nel territorio detto i Bufalarizzi coll'istrumento del 1593, e gli cedè pure il prato posto nelle nominate terre degli Aranci, da doverli esso Barone tenere sempre per camere chiuse. Si obbligò il Barone d'impetrare a sue spese l'assenso Regio per la validità del contratto, ma non apparisce di averlo impetrato.

Or avendo la Commissione considerato in legge amendue le rapportate scritture, ha veduto, che i contratti furono irregolari e nulli: irregolari perchè sforniti di quei necessarj solenni, che

che si richieggon, ove si tratti degl'interessi di un Comune, che equivalgono a quei de' pupilli, mancando i decreti di espedienza del Magistrato e gli assensi Regj.

Nulli poi perchè nascenti o da cause ingiuste o non provate. Le grazie ed i tanti beneficj che si dicono nell'istrumento della donazione del corpo della Bufalarizzi non sono comprovati da veruna carta, anzi non si vedono neppure espressi in particolare nell'istrumento del 1593; come documenti neppure vi sono, che dimostrano la veracità dell'indebita esazione fatta dal Comune per causa della bonatenenza per l'ospazio di 14 anni, secondo si vede asserito nell'altro istrumento del 1605. E quantunque si parli di una liquidazione fatta dal Tesoriere provinciale, pure di questa non vi è vestigio, e dopochè vi fosse, dovrebbe riputarsi un atto illegittimo fatto da un Giudice incompeten-

tente , giacchè non era delle sue facultà il fare tali liquidazioni , le quali erano unicamente riservate al Tribunale della Camera. Ingiusto fu poi il credito figurato dal Barone per non avergli il Comune data la metà del prezzo ritratto dagli erbaggi de' proprj fondi. Se quello era frutto de' fondi del Comune , qual diritto potea avere il Barone sulla roba che non era sua ?

Per tali ragioni ha creduto la Commissione , che non potesse denegarsi al Comune la dimandata reintegra de' due riferiti corpi a norma della Pramm. 18 sotto il tit. *de Admin. Univ.* E poichè ha trovato sussistente il credito del Barone nascente dall'istrumento del 1605, ha stimato che non dovesse rimaner creditore della somma in quello enunciata , ed in conseguenza non potesse percepire l'interesse stabilito colla citata Prammatica , quando il credito fosse legittimo. Ed avendo finalmente conside-

rato , che dopo l'istituzione del giudizio il Barone cessò di esser possessore di buona fede , perciò ha creduto ancora di doverlo condannare alla restituzione de'frutti dal dì della lite mossa.

Esaminati dunque gli atti ha proferta con uniformità di voti la seguente sentenza :

Il Comune di Casabona sia reintegrato nel possesso de' due corpi del suo demanio , uno denominato Bufalarizzi , e l'altro Prato di Aranci malamente distratti cogl'istrumenti de' 19 Marzo 1593, e de' 13 Gennajo 1605 , a qual effetto tanto l'ex-barone di quella terra Duca di Morrone , quanto D. Francesco Viva Curatore dell'eredità del Duca di Scarfizzi come dagli atti , sieno condannati a rilasciare i corpi suddetti una coi frutti dal dì della lite mossa , cioè dal dì 11 Agosto 1804. Nulla per le spese della lite.

Num.

A di 14 Marzo 1809.

Fra 'l Comune di Favale in Basilicata , patrocinato dal Sig. Niccola Semmola ;

E 'l suo ex-barone Duca di Lauria , patrocinato dal Sig. Bernardo Tizzani ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e le verbali conclusioni del Regio Procuratore.

L' Università di Favale ha prodotto nella Commissione feudale contra D. Felice Ulloa suo ex-barone sette capi di gravetze :

1. Che debba astenersi l'ex-barone dall' esazione di grana 17 e mezzo per ogni contadino , a titolo di *giornate d'amore* , ed obbligarsi alla restituzione dell' indebito esatto.

2. Che debba l'ex-barone restituirle

h 2

il

il demanio di Rodiano, o debba almen ridursi il terraggio di tomolo per tomolo a mezza covertura; non impedirsi il pascolo a' suoi cittadini, ed astenersi dalla fida de' forestieri.

3. Che debba l' ex-barone astenersi dalla prestazione de' censi sopra taluni fondi siti in Rodiano alla ragione di carlini 12 per ogni tomolo; e dalla percezione de' frutti degli olivi esistenti nello stesso demanio.

4, 5, e 6. Che debba l' ex-barone astenersi dall' esazione di carlini 4 per ogni animale vaccino; di due. 10 per la spica; e di stoppelli due di grano, a titolo di *accordo*.

Finalmente, che debba aprirsi la nuova difesa fatta dal Barone nello stesso feudo di Rodiano.

La Commissione dopo aver esaminati gli atti fabbricati presso di lei, e nell'abolito tribunale della Regia Camera, ed *intesi il Regio Procuratore, e le parti*

parti contendenti ha fatto le seguenti considerazioni.

Primieramente ha veduto , che *le giornate di amore* sieno evidentemente personali ed abusive , e quindi abolite dalla legge de' 2 Agosto 1806. Ma essendo antica l'esazione , e venendo rapportata benanche dai Tavolarj Vetromile , e Papa nei rispettivi apprezzamenti del 1754 , e del 1768 , ha conosciuto la Commissione di essersi in buona fede esercitato tal diritto dagli ultimi possessori del feudo , e di doversi perciò assolvere l'ex-barone dalla pretesa restituzione dell'indebito esatto.

Per la revindica di Rodiano ha osservato la Commissione di non essersi prodotto dall'Università verun atto di dominio , ed antico possesso , che fermar potesse la dedotta azione. All'incontro ha rilevato , che tutte le carte dimostrative dell'acquisto e possesso del feudo di Favale , dimostrano eziandio

di essersi separatamente acquistato e posseduto il feudo disabitato di Rodiano. Tali sono l'istrumento di subinfeudazione fatta dalla Principessa di Salerno Maria Aragona nel 1509 ad Antonio Morra nel *fol.* 78. Gli atti della dinuncia promossa in Regia Camera nel 1680, e transatta col Regio Fisco dopo 123 anni nel 1703 nei *fol.* 73 a 76: gli antichi apprezzati fatti da' Tavolarj Palomba, e Longo negli anni 1676 e 1629 nei *fol.* 89 a 104, e gli ultimi disimpegnati dagli anzidetti Tavolarj Vetromile, e Papa nei *fol.* 244 e 145 delle rispettive relazioni. Il decreto di aggiudicazione ottenuta nel Sacro Consiglio da Vendella Galeota a tenor dell'apprezzo di Palomba nel *fol.* 90. Gli assenti interposti sulle vendite di ambedue i feudi, seguite negli anni 1560 e 1576 nei *fol.* 15 a 57. Il rilievo del 1626 nel *fol.* 11. Ed il decreto finalmente della Regia Camera del 1780, e l

e 'l Regio assenso , onde i feudi furono dati in tenuta alla famiglia Calà , da cui passarono all' attual famiglia Ulloa nei *fol. 21 80 e 84.*

Dalla natura del feudo di Rodiano , come disabitato ed indipendente da Favale , ne segue di essere legittimi non meno il terraggio di tomolo per tomolo, la percezione degli olivi , ed i censi di carlini dodici per ciascun tomolo de' terreni colonici dello stesso feudo , impugnati dall'Università nel primo e secondo capo de' gravami ; che le prestazioni dedotte nel IV. V. e VI. capo di carlini 4 per ogni animale vaccino , che pascola in Rodiano , e degli stoppelli due di grano , che i Tavolarj Vetromile e Papa dissero pagarsi da' Favalesi a titolo di fida , e di legnare nel medesimo feudo. Non solo nascono tai diritti e prestazioni dal separato dominio di Rodiano , ma vengono segnatamente descritti nei citati apprezzzi e rilievo. Ha

h 4

bensì

bensì giudicato la Commissione, che la percezione degli olivi, essendo un frutto della proprietà insieme e della coltura, debba ridursi a contribuzione decimale; che si appartenga lo spicilegio per diritto Divino e naturale agli stessi coloni e poveri del luogo; e che giusto non sia di obbligarsi i coloni di Rodiano alla prestazione dell'accordio e della fida per l'uso delle legna e per gli animali, che pascolano nei fondi redditizj, o pur servono ad istruzione degli stessi fondi.

Per lo stesso principio della feudalità indipendente di Rodiano, ha giudicato la Commissione di non potersi negare all'ex-barone la difesa esistente nello stesso territorio.

Intanto il Regio Procuratore ha promosso il dubbio, se il territorio di Favale debba tutto riputarsi demanio comunale, o pure feudale. Ma non avendo ne' suoi gravami dubitato l'Università
di

di essere redditizio al Barone , ha creduto la Commissione di non poter giudicare su questo novello articolo , se prima non venga partecipato al patrocinatore dell' ex-barone , ed inteso il medesimo.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua istituzione a giudicare le contese feudali *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge abolitiva de' feudi de' 2 Agosto del 1806 ha definitivamente deciso , e dichiara.

1. Si assolva l' ex-barone dalla revindica pretesa dall' Università del demanio di Rodiano. Ed essendo questo un feudo distinto ed indipendente da Favale, continui l' ex-barone ad esigersi i censi di carlini dodici per ciascun tomolo di territorio censito, o pure il terraggio di tomolo per tomolo ne' fondi, che non pagano i censi, come anche la fida', a tenor del solito. Sia bensì lecito ad essi coloni di ridurre in prestazioni pecunia-

rie in qualunque tempo le prestazioni prediali a tenor della legge de' 20 Giugno del 1808.

2. Si astenga di esiger la fida dai coloni nei rispettivi fondi colonici di Rodiano, e niente esiga per gli animali bovini, che servono ad istruzione degli stessi fondi. Si astenga ugualmente da qualunque esazione a titolo di fida. E per gli olivi esistenti ne' fondi colonici, sia lecito al medesimo di esigerne la sola decima.

3. Non si molesti l'ex-barone per la difesa esistente nel feudo di Rodiano.

4. Si riserva finalmente la Commissione di provvedere sulla dichiarazione richiesta dal Regio Procuratore di essere demanio comunale l'intero territorio di Favale, dopo che certiorato il patrocinatore dell'ex-barone, avrà inteso il medesimo e l'Università.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

Num.

A di 14 Marzo 1809.

Fra il Comune di Rotondella in Basilicata, patrocinato dal Signor Nicola Semmola;

E il suo ex-barone, patrocinato dal Sig. Bernardo Tizzani;

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini;

Intese le parti, e le conclusioni verbali del Regio Procuratore.

L'Università di Rotondella ha dedotto nella Commissione feudale contra il di lei ex-barone D. Felice Ulloa i seguenti capi di gravezze.

1. Che debba astenersi l'ex-barone di esigere sopra taluni fondi appatronati carlini 15 a moggio a titolo di censo, o pure un tomolo di grano a moggio, sotto il nome di platea, e la decima sulla bambagia.

2. Che

2. Che debbano dichiararsi demanj comunali le difese denominate *Destra*, e *Mancosa*; ed astenersi l'ex-barone dall'esazione del terraggio di tomolo per tomolo, della decima sulla bambagia, e di duc. 25 annui per lo pascolo, o almeno aprirsi le difese, e ridursi l'esazioni baronali al solo terraggio di mezza covertura.

3. Che debba l'ex-barone astenersi dall'oltrauso, consistente nell'esazione di duc. 6 per ogni 100 animali minuti più de' 30, che pascolano nel territorio di Rotondella, e dall'esorbitante fida degli animali de' forestieri.

4. Che debba astenersi l'ex-barone dal diritto proibitivo de' mulini, trappeto, e taverna.

5. Che debba restituirsi all'Università la difesa denominata il *Piano della Rotondella*, una coi frutti percepiti e cogli annui ducati 8 esatti dall'ex-barone per la stessa difesa.

6. Che

6. Che debba astenersi l'ex-barone dall'esazione degli annui duc. 355 per mastrodattia , atti franchi , stallaggio , strena , affitto di casa , bagliva , spica , e di annui duc. 10 per un credito strumentario di ducati 200 , e restituirsele tutto l'indebito esatto.

7. Che debba astenersi l'ex-barone dall'esazione del terraggio nel rimanente territorio di Rotondella alla ragione di tomolo per tomolo , e dalla fida degli animali esteri su' fondi colonici.

8. Che debba astenersi l'ex-barone da qualunque esazione a titolo di piazza , e condannarsi il medesimo alla restituzione dell'indebito esatto.

La Commissione esaminati gli atti fabbricati negli aboliti Tribunali della Regia Camera , e del Sacro Consiglio , ha fatto le seguenti considerazioni.

Primieramente ha veduto nel contesto de' gravami , che il più grande argomento , onde sostiene l'ex-barone l'e-

sazione non meno de'censi della platea, e della decima sulla bambagia contenuta nel primo gravame, che della fida compresa nel terzo gravame, e del terraggio di tomolo per tomolo sull'intero territorio di Rotondella, impugnato nel settimo gravame; sia l'universale feudalità dello stesso territorio. E come questa feudalità ei la ripete dalla disabitazione, in cui trovavasi Rotondella in tempo della prima infeudazione fatta alla famiglia Sanseverino nel XV. secolo; così l'Università è ricorsa alla liquidazione delle rendite di Rotondella, seguita fra gli anni 1467 al 1584, esistente nel generale archivio, in cui descrivonsi talune prestazioni dimostrative dell'abitazione contemporanea di Rotondella, nei *fol. 97 e 98*. Intanto non costa dall'abbreviato documento esibito negli atti, l'anno della seguita liquidazione. Quindi potendo essere anteriore o posteriore alla citata infeudazione, ha

ha veduto la Commissione di doversi sospendere la decisione dei notati gravami, dopo che rinosciuto il registro camerale verrà fissata l'epoca dell'anzidetta liquidazione delle rendite di Rotoncella.

Sull' articolo della difesa *Destra e Mancosa* ha conosciuto la Commissione di non aver luogo la domanda dell'Università. Non può negarsi, che nel diploma della concessione confermata da Ferdinando I, a beneficio di Antonello Sansaverino nel 1475 del Principato di Salerno, e di altri nobili feudi veunero conceduti *territoria et defensas Rotundae Trisaiae, et Carumuliae* nei fol. 91 a 96, e che nel cedolario dell'anno 1500 fu tassato il Barone per la difesa Rotoncella nel fol. 364. Quando in conseguenza non reggesse l'assunto dell'ex-barone, che il feudo di Rotoncella era in quel tempo disabitato, e non altro che una difesa, non potrebbe tut-
ta-

tavolta negarsigli, che nello stesso territorio vi erano delle difese. Quindi descrivendosi segnatamente tali difese così ne' rilevj degli anni 1686 e 1704 nei *fol. 104 a 110 e 124 a 127*, e negli apprezzamenti disimpegnati dai Tavolarj Vetromile e Papa nel 1754 e 1768 *nelle rispettive relazioni*, che in un certificato dell' Università dell' anno 1743 nei *fol. 111 a 123*, non ha dubitato la Commissione di riputarle amendue difese feudali. All'incontro l'Università che pretendeva revindicarle, non ha recato veruna pruova del suo dominio, o antico possesso, che turbar potesse i diritti dominicali del barone.

Sull'articolo dell'oltrauso, e dell'esorbitante fida de' forestieri nel rimanente territorio di Rotondella, ha considerato la Commissione di non doversi tai diritti permettere illimitatamente all'exbarone. Perchè anche nella posizione di esser demanio feudale l'intero territorio-

torio di Rotondella, non potrebbe l'ex-barone impedire l'esercizio dei pieni usi civici.

Sull' articolo de' mulini , trappeti , e taverna , la Commissione nell'atto stesso che ha giudicato di doversi astenere l'ex-barone da qualunque diritto proibitivo , in forza della legge de' 2 Agosto del 1806 , ha veduto , di non poter risolvere l'eccezioni opposte dall'ex-barone alla costruzione de' nuovi mulini , se prima non si riconoscono le circostanze locali de' mulini ex-baronali . Cioè quali sieno le spese fatte dal barone per la parata , e per lo canale lunghissimo di canne 1485 , che conducono le acque a' mulini baronali , cui si appartenga il suolo occupato dallo stesso canale , e quale il suo valore ; se l' Università e cittadini intendono avvalersi della medesima parata , e dello stesso canale baronale ; e se in tal caso ven-

1809 *Num.* 3. i gano

gano ad impedirsi le macchine idrauliche del medesimo ex-barone.

Per la reintegra della difesa nominata il *Piano di Rotondella* nè anche ha dubitato la Commissione di accordarla all'Università in forza della prammatica del 1650. Coll'istrumento del 1604 stipulato fra l'Università ed il barone venne apertamente dichiarato, che tal difesa appartenevasi all'Università col peso di tomola 10 di grano in ogni anno a beneficio del barone, e che affittavasi a costui per un triennio in soddisfazione di duc. 30 a lui dovuti, nei *fol. 106 a 103*. Tutti i documenti che egli allega per provare la feudalità di detta difesa, dimostrano altresì di averla concessuta all'Università, coll'obbligo di corrispondergli tomola 10 di grano, o pure ducati 8 in ogni anno, nei *fol. 152 o 122 del vol. corr. e 153 e 120 delle relazioni de' Tavolarj*. Quindi resti-

stituendosi le cose nello stato in cui erano prima dell'anzidetto istrumento di affitto, ha trovato la Commissione ugualmente giusto di reintegrarsi l'Università nel possesso della difesa, e l'ex-barone nell'esazione degli annui ducati 8.

Per l'esazione degli annui ducati 355 contenuta nel sesto capo di gravami, e per i diritti di piazza contenuti nel settimo gravame, ha giudicato la Commissione, che per i diritti di bagliva e piazza debba adirsi la Commissione dei titoli; che per la spica, debba astenersi il barone, e lasciarsi interamente a beneficio degli stessi coloni, e de' poveri; che si astenga l'ex-barone da qualunque esazione di strena, affitto di casa e stallaggio; e che non si molesti l'Università per gli annui ducati 8 del credito strumentario, di cui l'ex-barone non ha esibito verun titolo nè additata l'origine.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua istituzione a giudicar le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e dalla legge abolitiva de' feudi de' 2 Agosto del 1806, ha definitivamente deciso, e dichiara:

1. Per le prestazioni de' censi, della platea, del terraggio di tomolo per tomolo, della fida e della decima sulla hambagia, decreta la Commissione, che si riconosca il registro della liquidazione esistente nel grande archivio, e si osservi l'epoca dell'esazione delle rendite di Rotondella, descritte in detta liquidazione, per quindi decidersi i corrispondenti gravami.

2. Si assolve l'ex-barone dalla revindica pretesa dall'Università delle due difese di *Destra* e *Mancosa*, e continui egli ad esigere nelle medesime il terraggio di tomolo per tomolo, la decima sulla hambagia, e gli annui ducati 25 per lo pascolo dell'erbe. Ma
sia

sia lecito a' coloni di ridurre in prestazioni pecuniarie le prestazioni prediali , e redimerle in qualunque tempo a tenore della legge de' 20 Giugno dello scorso anno 1808.

3. Si astenga l'ex-barone di esiger qualunque prestazione a titolo di *oltrauso* , e d'impedire a' cittadini il pascolo dell'erbe nei fondi colonici del rimanente territorio di Rotondella.

4. Si astenga l'ex-barone da qualunque diritto proibitivo sui trappeti , mulini e taverna. Ma per la costruzione de' nuovi mulini si commetta ad un Giudice , che verrà destinato dal Giudice Commissario , perchè intese le parti medesime , faccia riconoscere da periti non sospetti , la situazione della parata , la lunghezza , e qualità del canale , che conduce le acque a' mulini ex-baronali , la proprietà del suolo occupato , e la spesa della di loro formazione ; se l'Università ed i cittadini per

la costruzione de' nuovi mulini intendono avvalersi della stessa parata e canale; e se vengano ad impedirsi i mulini, o altre macchine idrauliche dell'ex-barone.

5. Si reintegri l'Università nel possesso della difesa nominata il *piano della Rotondella* descritta nell'istrumento di affitto dell'anno 1604; ma sia ella nell'obbligo di corrispondere all'ex-barone duc. 8 in ogni anno. E per la pretesa restituzione de' frutti percepiti finora, e della prestazione attrassata, si assolvano vicendevolmente le parti.

6. Si adisca la Commissione de'titoli per i diritti di bagliva e piazza. Si astenga l'ex-barone da qualunque esazione a titolo di strena, affitto di casa e stallaggio. Non si molesti l'Università per gli annui duc. 10 del credito istrumentario, e per la prestazione della spica, e resti interamente la spica a beneficio de' coloni e de' poveri.

Fi-

Finalmente si assolvano le stesse parti per le spese della lite.

Num. 9.

A di 16 Marzo 1809.

TRA 'l Comune di Majerà in Calabria citeriore, patrocinato dal Sig. Giovanni Lotti ;

E'l suo ex-feudatario Duca di Cirella, patrocinato dal Sig. Giovanni Corbi.

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini.

Intese le parti, e le conclusioni verbali del Regio Procuratore.

L'Università di Majerà ha dedotto in questa Commissione le gravezze che soffre dal Duca della Cirella ex-barone di quel luogo, ed ha fatto le seguenti dimande:

1. Dichiararsi suo demanio l'intero territorio di quel Comune, con vietarsi

all' ex-barone l' esercizio di qualunque diritto.

2. Di astenersi lo stesso ex-barone dal diritto di terraggiare, eccetto che in que' luoghi, de' quali con legittimo titolo dimostrasse di avere il dominio.

3. Che ne' luoghi di dominio dell' ex-barone medesimo si astenesse egli di esigere per ogni moggio di terreno coltivato più di stoppelli due per causa di terraggio; e che lo stesso dovesse praticare, anche pe' territorj dati a censo, secondo il costume de' paesi convicini, con farne l' esazione a casa de' reddenti.

4. Che si astenesse parimenti dal diritto di tagliar alberi, terraggiare, e fidare animali forestieri nella montagna di Majerà, sulla quale non poteva vantare alcun titolo; e siccome per l' addietro vi ha fidato, e terraggiato, così dovesse restituire l' indebito esatto.

5. Che si astenesse di fare lo stesso nella Serra di Carbonara, e nella Fo-
re-

resta, de' quali corpi neppure poteva avere alcun titolo.

6. Che si astenesse altresì di esigere annui duc. 137. 20 per la prestazione ch'è prima faceva essa Università di due bagliivi, per le quattro giornate di ogni bracciale, e per altre angarie, con restituire l'indebito esatto, e ciò per due ragioni, una, perchè dovendo esigere a tenore dell'apprezzo del feudo ducati 69. 20, ne avea in vece esatti ducati 137. 20: l'altra, perchè non dovendo esigere per l'annata del 1806 dopo emanata la legge de' 2 Agosto, avea esatta l'intera annata.

7. Che fosse permesso a que' naturali di costruire mulini, valchiera, ed altre macchine idrauliche, e di andare a macinare ove loro piacesse.

8. Che si astenesse di esigere la decima degli allievi degli animali caprini, e pecoroni; come pure un tomolo di orzo per ogni bue, e tomola due per ogni

ogni pajo di essi , con restituire l' indebito esatto.

9. Che si astenesse dall' esazione di annui duc. 137 a titolo di fiscali.

10. Che si astenesse ancora di esigere il quarto d' ogni animale selvaggio che si fosse ucciso da' cacciatori ; come pure la lingua , ed il petto degli animali uccisi nel macello : carlini due per ogni soma di paglia da chi avesse un asino : carlini sei da chi deviasse l' acqua per inaffiare i territorj tanto posti nel distretto di Majerà , che negli altri vicini luoghi di Cirella , e Grisolia : sei galline in ogni Pasqua , Natale , e Capodanno. Finalmente carlini due per pena di carriera.

11. Che si fosse obbligato a pagare la bonatenenza , la decima , e la fondiaria pe' beni burgensatici da esso ex-barone posseduti : la bonatenenza col decennio prima del catasto , e la decima dal tempo che fu imposta.

12. Che si astenesse ancora di esigere i censi in vino mosto e passi, fino a che non dimostrasse il titolo e la natura di tali censi.

13. Proibirsi allo stesso ex-barone di far immettere animali di qualunque specie ne' luoghi appadronati.

14. Finalmente che si astenesse di esigere la dogana fino a tanto che non ne dimostrasse il giusto titolo.

Applicatasi la Commissione alla discussione delle rapportate gravezze, ha verificati i seguenti fatti.

Ch'essendosi per morte di Pietro Molina devoluto alla Corona il feudo di Majerà co' casali, il Re Carlo II. di Angiò nel 1301, in remunerazione dei servigj che Guglielmo Molina padre del detto Pietro gli aveva resi, lo concedè al medesimo con le sue pertinenze, ma con le seguenti limitazioni: *De demanio vero, et baronia castri praefati dictus Guillelmus, et haeredes sui tantum*

tum habeant castrum ipsum , et nihil aliud habere debeant ; nec respondeatur sibi a baronibus et feudataris , si qui sunt in castro praedicto , nisi de iis tantum quae inibi tenent aliqui eorundem , quorum si qui sunt qui servire in capite nostrae Curiae teneantur , in nostro demanio : et dominio reservantur.

Inoltre si riservò le saline , se mai ne stassero in Majerà , il diritto di tagliar legnami , di pascere ed acquistare pe' cavalli delle sue razze , per quelli inser-
vienti a' suoi fondi , e per gli altri dei suoi marescialli. E nel caso le pertinenze del feudo si estendessero in fino al mare , volle a se , ed a' suoi eredi e successori riservata quella parte di territorio che dal lido s' internasse sino al tiro della balestra.

Dal tempo della rapportata concessione sino al 1638 , vale a dire , per lo spazio di più di tre secoli gli atti non somministrano alcun fatto. In detto an-

nò però si rileva che , possedendo il feudo Francesco Carafa , lo vendè a Marcoaurelio Perrone , chi nel seguente anno lo rivendè a Giuseppe Guerra , e da questi fu poi nel 1647 rivenduto a Fabrizio Carafa. Da costui fu trasmesso a Francesco Carafa , che essendosene morto , fu dal suo figlio Ottavio nel 1689 presentato il rilievo. Trapassato poi dieci anni dopo il detto Ottavio , fu presentato pure il rilievo dal suo figliuolo Pier Luigi , che nel 1718 se ne morì senza successori in grado , onde si aprì la devoluzione in favore del Fisco , da cui fu il feudo sequestrato ; ma prima di esporlo venale ne fece fare l'apprezzo dall' Ingegnere Stendardo. In questo apprezzo tra' corpi feudali si veggono annoverati i seguenti , cioè : due terze parti del demanio della montagna : il terraggio del grano , fave , orzo ed ulivi , da esigersi però ne' territorj della ducal corte , con doverne i cittadini pei
ge-

generi pagare mezzo tomolo per ogni tomolo di seminato, e sette mani di livo per ogni 50: la decima degli agnelli, ma per le pecore che pascolassero nella difesa delle Serre; il diritto degli animali selvaggi che si uccidessero, spettando al Barone il quarto di ogni animale: il diritto dello scannaggio per tutti gli animali che si macellassero: la dogana di carlini due per ogni botte di vino che si vendesse a' forestieri: annui duc. 35 da esigersi dall'Università, senza esprimersi il perchè: quattro giornate per ogni bracciale: il diritto della fida de' forestieri: il diritto di esigere da ogni massaro che avesse un bue, un tomolo di orzo, e da chi ne avesse due, tomoli due: i censi in vino mosto, e grano pe'suoli di vigra, e territorj. Finalmente annui duc. 137 dovuti dall'Università per fiscali.

Secondo detto apprezzo il Fisco nel 1741 vendè il feudo a Pietro Catalano
Gon-

Gonzaga , ed essendo dopo la morte di lui passato a suo figliuolo Giuseppe , s'ebbero molte controversie tra esso , e'l Comune , le quali precedente conclusione parlamentaria , furono terminate con istrumento stipulato a dì 10 febbrajo 1758 , ma rimase questo sfornito di solenni , non essendosi impetrato nè l' *expedit* dal Magistrato , nè l' assenso Regio.

Nel 1791 l' Università vedendosi nuovamente oppressa dal Barone , produsse nell'abolita G. C. molti capi di gravèzze , che restarono indiscussi. Diedero causa però ad una nuova transazione che fu stipulata nel dì 17 Novembre del 1794 : su di questa fu dimandato l' *expedit* dall'abolita Regia Camera , ma non fu interposto , ed in conseguenza non fu munita neppure di assenso Regio.

Nel 1803 l' Università espose nella detta Regia Camera le gravèzze che soffri-

friva, e le ridusse a 24 capi, e neppure ottenne provvidenza alcuna, ed in questo stato passò la causa alla Commissione, ove i capi sono stati ristretti al numero di 14: e quantunque con altra istanza se ne fossero aggiunti quattro altri, nondimeno questi non sono che spieghè di quelle cose che si erano dette ne' capi precedenti.

Nell' esame de' fatti di sopra rapportati la Commissione è passata a fare le seguenti riflessioni.

Abbenchè nel diploma di concessione fatta da Carlo II. d'Angiò a Guglielmo Molina si dica, che lo stesso dovesse avere semplicemente il Castello, e niente dippiù, pure avendo considerato l'intero tenore del diploma medesimo, ha creduto che non già il Castello senza territorio, come l'Università ha assunto, si fosse concesso, bensì il Castello col suo territorio. Di fatti, nel diploma si dice, che alla Regia Corte
 erasi

erasi devoluto il Castello, o sia feudo di Majerà co' casali, e che Majerà era una baronia. Essendo dunque una baronia, dovea essere per necessità un composto di più terre, tale essendo la natura della baronia. Ciò posto si vede chiaro che a Carlo II. piacque di donare a Guglielmo Molina non già l'intera baronia che avea avuta prima suo figlio Pietro morto senza figli, ma il solo feudo principale ch'era Majerà, col territorio che al medesimo apparteneva.

Ma che il Castello col territorio avesse inteso il concedente di donare si rileva evidentemente dalle riserve che ne fece. Riservò a se le saline, se mai ve ne fossero in Majerà, il diritto di tagliare legnami, di pascere, ed acquistare pe' cavalli delle sue razze, per quelli da trasporto, e per gli altri inservienti a' suoi fondi, e de' suoi marescialli. Finalmente riservò a se, ed a' suoi suc-

cessori il dominio, ed il possesso di quella parte marittima del territorio che dal lido si estendesse dentro terra per lo tiro della balestra. Tutte queste riserve non le avrebbe il Principe fatte, se avesse inteso di donare il semplice Castello senza territorio. Quindi avendole fatte, s' intende che tutto il resto intese di rimanerlo al concessionario.

Vi sono gli atti posteriori alla concessione, i quali maggiormente confermano che Majerà ebbe sempre il suo territorio feudale. È vero che dal 1301 tempo della concessione fatta da Carlo II. d' Angiò fino al 1638 vi è una mancanza totale di notizie; ma poi si ha la vendita che in detto anno fece il Conte di Policastro a Marco Aurelio Perrone co' territorj feudali, co' censi, colla fida, e con altri corpi: lo stesso si ha dalla vendita che un anno dopo fece il detto Marcaurelio a Giuseppe Guerra: dall' altra vendita che nel 1647 fece

fece il detto Guerra a Fabrizio Carafa; dall'apprezzo del feudo nel 1661 del Tavolario Papa, ad istanza de' creditori di esso Fabrizio. Confermano lo stesso i rilevj presentati da Ottavio Carafa nel 1689, e da Pier Luigi Carafa nel 1699. Ma quel ch'è più, essendo devoluto il feudo alla Regia Corte nel 1618 per morte del menzionato Pier Luigi senza eredi in grado, il Fisco fece farne l'apprezzo dall'Ingegnere Stendardo, e nel medesimo si veggono tra gli altri corpi rapportati i territorj feudali, i terzaggi, e la fida. Tutte queste carte dimostrano evidentemente il dominio, ed il possesso non interrotto del Barone.

Per opposto poi l'Università avendo assunto per se il dominio universale del territorio, non ha prodotto una carta in dimostrazione del dominio medesimo, quandochè volendo ella revindicare, dovea produrre una pruova certa ed evidente del suo dominio.

Ha riflettuto inoltre la Commissione, che sebbene dall' antica vendita del feudo, da' rilevj, ed altre carte esibite negli atti apparisse, che al Barone appartenessero i terraggi, pure in niuna delle carte medesime si vede espresso sopra quali fondi se ne facesse l'esazione; e nell' apprezzo fatto dall' Ingegnere Stendardo, secondo il quale il Fisco vendè nel 1741, altro non si dice se non che si possedeva il diritto del terraggio del grano, fave, orzo ed ulivi che da' cittadini si seminavano ne' territorj della ducal corte, con pagare mezzo tomolo per ogni tomolo, e sette mani di lino per ogni 50: ma quali fossero i territorj soggetti a tal peso di terraggio non si esprime, per cui è sembrato necessario il commettere una liquidazione, per sapersi quali erano i territorj esenti da tale peso; e lo stesso ha creduto di praticare ancora per i censi, i quali abbenchè dalle stesse
carte

carte si ravvisi di essere al Barone devuti, pure non si vede specificato sopra quali fondi fossero infissi.

Rapporto poi al quantitativo de' generi da esigersi per causa del terraggio suddetto, che l'Università ha preteso doversi ridurre a stoppelli due, o sia ad un quarto per ogni moggio di terreno, avendo la Commissione scorto dal citato apprezzamento fiscale, che i cittadini erano nell'obbligo di pagare mezzo tomolo per ogni tomolo, ha creduto non doversi appartere da quello che da detto apprezzamento apparisce.

In quanto alla montagna che l'Università ha preteso esser sua interamente, si è dalla Commissione rilevato, che da due apprezzamenti, uno fatto nel 1661 dal Tavolario Paolo Papa, ad istanza de' creditori di Fabrizio Carafa, e dall'altro fatto ad istanza del Fisco dal menzionato Ingegnere Stendardo nel 1723, che due terze parti erano dema-

niali del feudo, ed un'altra terza parte demaniale dell'Università, ha stimato di uniformarsi a ciò che dagli apprezzamenti medesimi apparisce, assolvendo il Duca dalla pretensione dell'Università per lo supposto indebito esatto.

Ha osservato altresì la Commissione, che Serra di Carbonara posseduta dal Duca, e che l'Università ha preteso di essere sua, sia una difesa tale descritta nell'apprezzo dell'Ingegnere Stendardo, e per tale vendita dal Fisco a Pietro Catalano Gonzaga nel 1741, e ne' due istrumenti di transazione stipulati nel 1758 e nel 1794, ove la stessa Università confessò esser difesa, siccome la confessò pure nella capitolazione da essa stessa esibita. E rispetto alla foresta, avendo veduto che nell'istrumento del 1794 si dice, che il Duca la teneva in affitto dall'abate di S. Pietro a Carbonara, perciò ha creduto di non poter dare provvidenza, senza prima sentire il detto Abate.

Rap-

Rapporto alla prestazione di annui ducati 137, ha la Commissione avvertito, che secondo il citato apprezzamento dell'Ingegnere Stendardo, la medesima si esigeva dal Duca per tre cause, cioè per rilevare l'Università dal peso di contribuire i baglivi per l'esazione delle rendite feudali: per esimere i cittadini bracciali dal peso di fatigare ognuno per quattro giorni dell'anno in servizio del Barone senza salario; e finalmente per una contribuzione annua che faceva l'Università al Barone di duc. 35 senza spiegarsene la natura, che non si vede nè pure spiegata nell'istrumento di transazione del 1794; e solamente dall'informazione presa per lo rilievo pagato nel 1699 si rileva che fosse un censo dovuto dall'Università, ma per la somma d'annui duc. 17. 20, senza spiegarsi su di che fosse infisso; e da una rivela fatta dall'Università nel 1726, apparisce pure che fosse censo, senza

dirsi su di che , e si porta per annui
duc. 35.

Quindi la Commissione ha creduto
che le due prime prestazioni essendo
per angarie , erano state abolite dalla
legge: e del preteso censo era biso-
gno , che il Barone ne dimostrasse la
causa.

È sembrato poi alla Commissione ,
che non si dovesse alla Università im-
pedire la costruzione de' mulini , valchie-
re , e trappeti , e la libera facoltà di
deviare le acque dal fiume pubblico
per irrigare i loro fondi , con ottener-
ne prima il debito permesso , a tenore
della legge abolitiva della feudalità ; e
che per la stessa legge dovessero rima-
nere abolite tutte le opere , e prestazio-
ni personali.

Per la decima degli allievi degli ani-
mali caprini , e pecorini , e per l'esa-
zione di un tomolo d'orzo per ogni bue ,
e di tomoli due per ogni pajo di huoi ,

ed

ed alla restituzione dell'indebito esatto, la Commissione ha rilevato, che della menzionata decima se ne parla tanto ne' diversi istrumenti delle vendite fatte da tempo in tempo del feudo, come pure ne' rilevj, e nell'apprezzo del feudo fatto dall'Ingegnere Stendardo; e che finalmente lo stesso si dica nella di sopra menzionata capitolazione dell'Università, ove però si esprime che la prestazione sia dovuta per gli animali che pascolano nella di sopra menzionata difesa della Serra di Carbonara, e perciò la Commissione ha creduto che al Duca fosse permesso di esigere le dette prestazioni solamente quando gli animali de' cittadini pascolassero in detta difesa, e non già negli altri territorj.

Ha stimato inoltre la detta Commissione, che l'Università non dovesse essere ulteriormente molestata per lo pagamento degli annui duc. 137 per cau-

sa de' fiscali , essendo questa estinta in forza della legge fondiaria.

Non ha dubitato poi la Commissione che fosse il Duca di Cirella obbligato al pagamento della bonatenenza , e della decima , che l' Università ha asserito di non aver pagato , ma non sapendosene l' importo , l' è sembrato necessario di commettere una relazione , per sapere quanto importi la bonatenenza a norma del catasto , e quanto la decima , da farsi detta relazione intese le parti , per potere in seguito dare le provvidenze.

Riguardo poi a' censi in vino mosto e passi , essendo certo secondo il citato apprezzo di Stendardo che tali censi sieno dovuti al Duca suddetto ; ma non apparendo nè da detto apprezzo , nè da qualunque altra scrittura sopra quali fondi sieno infissi , perciò ha stimato di non dare per ora la provvidenza ,

ma di commettere una verifica , per sapere quali sieno i fondi soggetti a' censi suddetti , siccome ha risoluto pei terruggi.

E lo stesso ha creduto di fare per la proibizione dimandata dalla stessa Università , di non dover il Duca far immettere animali ne' luoghi appadronati.

Finalmente per l'esazione del diritto di dogana , avendo la Commissione considerato , che questo punto non sia di sua cognizione , bensì dell'altra Commissione , eretta per la liquidazione dei titoli , perciò ha stimato , che le parti dovessero adire la medesima.

Quindi avendo presenti tutt' i fatti di sopra rapportati , e che rilevansi dagli atti in tre volumi , non che le ragioni addotte , ha profferita la seguente sentenza.

1. Che tanto per la concessione fatta da Carlo II. di Angiò a Guglielmo Molina nel 1301 , quanto per la vendita
fatta

fatta dal Fisco a Pietro Catalano Gonzaga nel 1741, appartenga all'ex-feudo di Majerà il suo territorio, e perciò non meno il territorio demaniale, che il difensato, e le altre prestazioni territoriali comprese nell'apprezzo fatto dall'Ingegnere Stendardo nel 1723, secondo il quale il Fisco fece la vendita suddetta al menzionato Pietro Catalano Gonzaga, spettano all'attual possessore Duca di Cirella, il quale perciò resti assoluto dall'inchiesta dell'Università.

2. Che allo stesso Duca spetti il diritto di terraggiare ne' luoghi però di suo particolare dominio, da liquidarsi; a qual effetto si commetta al Giudice di Pace del Circondario, acciò verifichi i territorj che sono soggetti al peso del terraggio, del censo, e di ogni altra prestazione, indicando sopra quanta parte dell'intero territorio sieno quelli imposti, quali sieno le contrade, e quali le particolari prestazioni che dal Duca
 si

si esigono, verificando ancora se vi sieno territorj esenti da' pesi suddetti, con farne distinta relazione, e rimettendo colla medesima anche gli atti che sarà per fare.

3. Che il Duca suddetto debba esigere i terraggi alla ragione di mezzo tomolo di generi per ogni tomolo di seminato, colla misura rasa, ne' luoghi però che appresso la Commissione sarà per dichiarare, a vista della verifica commessa al suddetto Giudice di Pace.

4. Che una terza parte della montagna sia demaniale dell' Università, e due altre terze parti sieno demaniali del feudo, soggette però ai pieni usi civici in favore de' cittadini. Ed in quanto all' indebito esatto preteso dalla stessa Università il Duca resti assoluto.

5. Che la Serra di Carbonara resti difesa in favore del Duca, a norma della capitolazione prodotta negli atti per parte della Università *fol. 16 vol. 1*, e
colle

colle stesse leggi in detta capitolazione. Rispetto poi alla foresta, esibito il documento dell'affitto che il Duca ha asserito di essergli stato fatto dall'Abate di S. Pietro a Carbonara, ed inteso l'Abate medesimo, si darà la provvidenza.

6. Che restino abolite le prestazioni sotto nome di baglivi, e di giornate di bracciali; e rispetto ai duc. 35, che fra la somma totale di annui duc. 137 ha l'Università corrisposto per dette prestazioni, e che si dicono per censo dovuto dalla stessa Università, il Duca suddetto, fra giorni 15 dimostri con legittimi documenti la causa della prestazione, ed esibendoli, si provvederà sull'ammissione. E riguardo all'indebito esatto per dette due prime prestazioni di baglivi, e giornate di bracciali, il Duca resti assoluto.

7. Che sia lecito a' cittadini di Majerà di portare a macinare le loro vittovaglie ovunque ad essi piaccia: e gli sia
le-

lecito pure di costruire trappeti , come altresì mulini e valchiere , a tenore della legge.

8. Si astenga il Duca medesimo da esigere la decima degli allievi degli animali caprini e pecorini , come pure di un tomolo di orzo per ogni buè , e due tomoli per ogni pajo di buoi dormiti , eccetto però se detti animali andassero a pascolare nella menzionata difesa della Serra di Carbonara. E per l'indebito esatto preteso dall' Università , resti il Duca assoluto.

9. Che gli annui duc. 137 per l'addietro pagati dall' Università per fiscali , sono rimasti estinti in forza della legge fondiaria , e perciò decreta che l' Università medesima non sia più per l'avvenire molestata.

10. Che restino abolite le prestazioni sotto i nomi di quarto degli animali che si uccidono da' cacciatori : della lingua e del petto di quei che si uccido-

no

no da' macellai ; come pure i carlini 10 per ogni soma di paglia da chi possiede un asino : le sei galline in ogni dì di Pasqua , di Natale , e Capodanno ; i carlini sei da ognuno che deviasse l'acqua dal fiume per inaffiare i suoi territorj ; e finalmente carlini due sotto nome di carriera.

11. Che il Duca di Cirella sia condannato a pagare la bonatendenza dal giorno del catasto , e la decima dal dì che fu imposta , da liquidarsene l'importo ; a qual effetto si commetta al Razionale Caropreso , il quale riconosciuto il catasto , ed ogni altro documento che sarà opportuno e necessario , liquidi a quanto ascenda l'importo tanto della bonatendenza , che della decima attrassata : e ad istruzione della Commissione ne faccia distinta relazione per darsi in seguito la provvidenza.

12. Pei censi in vino mosto e passi , si riserva la Commissione di dare la prov-

videnza in esito della relazione che farà il Giudice di Pace del Circondario, come di sopra sta detto.

13. Si astenga il Duca d'immettere gli animali ne' territorj appadronati.

14. Finalmente per la esazione de' diritti doganali, le parti adiscano l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli.

Nulla per le spese della lite.

Num. 10.

A dì 17 Marzo 1809.

Tra' Comuni di Capistrello, Canistro, e Pescocanale, patrocinati dal Sig. Vincenzo Ippoliti;

E' l' già Barone Contestabile Colonna, patrocinato dal Sig. Francesco Abrusci;

Sul rapporto del Sig. Giudice Uberti;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore.

1809. *Num. 3.*

1

Ha

Ha sostenuto il Contestabile, che fossero feudali, non solo la montagna detta l' Aringa , come fu dichiarata dall'abolita Camera della Sommaria, ma benanche le altre due montagne denominate Collemozzoni e Staffoli, non ostante che la Camera stessa avesse dichiarato di non essere feudali.

Ha sostenuto il Comune di Capistrello, che a se appartenessero tutte le tre montagne, Aringa, Collemozzoni e Staffoli.

Ha sostenuto il Comune di Canistro, che le stesse montagne di Collemozzoni e Staffoli fossero sue, come particolari locali dell'altra sua montagna detta le Cese.

Finalmente ha sostenuto il Comune di Pescocanale, che la detta montagna di Collemozzoni fosse sua, perchè situata nel suo tenimento.

Inoltre il Comune medesimo di Canistro ha dimandato, che il Contestabile

bile

bile dovesse astenersi dalla esazione di annui duc. 35 e gr. 51 , che finora ha esatti per lo mulino proprio di esso Comune , sotto il nome di licenza di macinare , nel quale pagamento sono stati compresi gli annui duc. 7 e gr. 51 sotto il nome di rata di bagliva e procaccio , e beni gentileschi , una colla restituzione di tutto l'indebitato esatto.

Ed in fine dall'istesso Comune di Capistrello fin da Settembre del 1760 trovavasi dimandato dall'abolito S. C. che dovesse il Contestabile astenersi dal proibirgli la libertà della pesca nel fiume , non avendo egli concessione di tal diritto proibitivo.

Per quanto riguarda le mentovate montagne di Aringa , Collemozzoni e Staffoli , la Suprema Commissione delle cause feudali ha considerato di non potersi interporre una definitiva decisione , senz'aversene prima sotto gli occhi una esatta pianta , e senz'aversi precisa co-

gnizione in qual tenimento esistono, e se nella montagna l'Aringa esista il territorio detto il Cioccato. Ha creduto quindi doverse ne ordinare una perizia, intesi tutti gl'interessati, per mezzo di un perito della Provincia non sospetto alle parti; e la medesima per sua semplice istruzione.

Rispetto all'esazione degli annui ducati 34 e gr. 51 per la licenza di macinare, e per la rata di bagliava e proccaccio, e beni gentileschi, la Commissione medesima ha considerato, che rispetto al mulino il Comune di Canistro a' termini dell' art. 8 della legge de' 2 Agosto 1806 non può obbligarsi a pagamento veruno, giacchè i fiumi, abolito qualunque diritto feudale, sono rimasti di proprietà pubblica, e l'uso di essi dee essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano: in conseguenza può il Comune colle acque di quel fiume animare il suo mulino, sen-

za pagar all'ex-barone veruna prestazione per servirsi di tali acque, come per lo addietro ha pagato sotto il nome di licenza di macinare.

Così pure rispetto all'altro pagamento per rata di bagliva e di procaccio; poichè le giurisdizioni bajulari il fisco le ha tutte a se vendicate, onde il Contestabile, qualora per la bagliva gli compete azione, dovrà sperimentarla nella Commissione de' titoli per la competente indennizzazione. E rispetto alla rata di procaccio, siccome gli ex-baroni non sono ora soggetti a veruna contribuzione per la custodia ed accompagnamento del procaccio, così la Commissione ha creduto, che il Contestabile non abbia neppure una rimotissima causa da sostenersi in tale esazione.

Pei beni gentileschi finalmente, siccome dal Contestabile niun documento affatto si è esibito onde giustificare tale, qualunque siasi esazione, così la Com-

missione avendola osservata senza causa, ha creduto giusto di doversene astenere.

E finalmente per la libertà di pescare nel fiume di Capistrello, la Commissione, mentre ha trovato ingiusto il diritto proibitivo dal Contestabile esercitativi, ha trovato però regolare quella parte del decreto interposto dall'abolito S. C. a' 4 Luglio 1768, esistente al *fol.* 117 *del vol. 1 degli atti del S. C.*, col quale la libertà di pescare è limitata in modo da non distruggersi la specie, e secondo il costume del paese.

Quindi la Commissione sospendendo per ora la decisione definitiva della causa riguardante la qualità, e la pertinenza delle montagne denominate Cesse, Ariuga, Collemozzoni e Staffoli, commette al Procuratore Regio del Tribunale di prima istanza residente in Aquila di dare gli ordini, acciò un intelligente e probo perito provinciale non

sospetto alle parti, a spese de' Comuni di Capistrello, Pescocanale e Canistro, si conferisca sul luogo delle indicate montagne, le osservi attentamente, ed intese le parti interessate ne faccia tra un mese una topografica descrizione, descrivendo i confini di ciascuna terra, quelli di ciascuna delle montagne controvertite, l'indicazione de' locali che compongono le medesime, e specialmente il locale detto il Cioccato; ed il tutto riferisca in iscritto ad istruzione di essa Commissione, accompagnando la sua relazione con una pianta distinta e dimostrativa.

Rispetto alla prestazione degli annui duc. 34 e gr. 51 per la licenza di macinare, e per rata di bagliva, procaccio e beni gentileschi; la Commissione medesima ordina, che d'ora innanzi il Comune di Canistro sia assolto da tal pagamento, nè sia più per tale causa molestato; ed ordina parimenti, che il

Contestabile per lo compenso di detta rata di bagliva, qualora gli competa, adisca la Commissione de' titoli.

Rispetto alla proibizione di pescare nel fiume di Capistrello, la Commissione ordina, che sia lecito a chiunque di pescare nel detto fiume, ma però in modo che la specie de' pesci non vi si distrugga.

Num. II.

A dì 11 Marzo 1809.

Tra'l Comune di Castelnuovo, patrocinato dal Sig. Stanislao Melchiorre ;

E'l suo ex-barone, patrocinato dal Sig. Gaetano Curati.

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti e'l Regio Procuratore.

L'Università di Castelnuovo ha do-
man-

mandato nella feudale Commissione di doversi astenere il Principe di Marano suo ex-barone dall'esazione di annui duc. 100 per bagliva, portolania, zecca di pesi e misure.

La Commissione ha rilevato dagli atti, che questa prestazione nasce dall'infundazione fatta da Carlo V. de' casali dell'Aquila, in cui furono conceduti carlini 4 a fuoco per bagliva e provisione del Capitaneo; che devoluto successivamente il feudo di Castelnuovo, venne alienato dalla Regia Corte colle giurisdizioni di bagliva, portolania, zecca di pesi e misure; e che le stesse basse giurisdizioni furono di poi date in affitto all'Università per annui ducati 100. Intanto senza entrar la Commissione nella disputa di fatto, se malgrado l'affitto, siensi esercitate tali giurisdizioni a nome dell'Università, o del Barone, ha veduto di appartenersi la cognizione delle medesime alla Commissione de'titoli.

Ma avendo l'ex-barone lodati in autori il Regio Fisco, e 'l patrimonio di Carafa, dovean costoro sentirsi nell'esame de' titoli prodotti.

Quindi decreta la Commissione, che il Principe ex-barone si astenga di più esigere i ducati 100 a titolo di bagliiva, portolania, zecca di pesi e misure; ed adisca per lo compenso la Commissione de' titoli, ed ivi sperimenti le sue ragioni, intesi il Regio Fisco, ed il patrimonio di Carafa. Ma paghi l'Università le quantità attrassate per tutto il mese di Dicembre dello scorso anno 1808.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

A dì 18 Marzo 1809.

TRA 'l Comune di Collepietro, patrocinato dal Sig. Stanislao Melchiorre;

E 'l già barone Principe di Marano, patrocinato dal Sig. Gaetano Curati;

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini.

L'Università di Collepietro ha chiesto nella feudale Commissione che 'l Principe di Marano suo ex-barone si astenga dall'esazione di annui duc. 150 a titolo di terze baronali; cioè ducati 90 per l'esercizio delle basse giurisdizioni, e duc. 60 per prestazione di paglia e legna.

La Commissione avendo esaminati gli atti fabbricati nell'abolito tribunale della Regia Camera, ed in questa Commissione, ha considerato:

1. Che

1. Che per la prestazione di duc. 90 non debba più molestarsi l'Università, sia ella dipendente dalla contribuzione ingiunta nel 1532 dall'Imperator Carlo V. alle Università del Contado dell'Aquila alla ragione di carlini 4 a fuoco per bagliva e provisione de' rispettivi Capitanei, o pur dipenda dall'affitto delle basse giurisdizioni di bagliva, portolania, zecca di pesi e misure vendute dal Regio Fisco all'autore dell'ex-barone nell'anno 1587, non può ulteriormente esigersi; la mancanza ed alterazione totale della cosa locata avrebbe già sciolto il contratto della locazione, e conduzione, ma essendosi estinta interamente la giurisdizione, e cambiata la polizia normale delle contrattazioni, non altro ha riservato la legge a' possessori delle basse giurisdizioni, che il solo compenso; ed a tale oggetto trovasi costituita la Commissione de' titoli: ha trovato bensì giusto la Commissione, che nel-

nell'esame del titolo delle basse giurisdizioni sieno intesi il Regio Fisco ed il patrimonio del fu D. Carlo Carafa, onde ha causa l'ex-barone, e che lodati ha egli in autori.

2. Ha veduto la Commissione di doversi astenere l'ex-barone dalla esazione degli annui duc. 60 a titolo di paglia e legna, senza verun compenso: l'ex-barone ricorre al pagamento centenario, ed al giudicato della Regia Camera, che nell'anno 1778, ed in petitorio autorizzò la prestazione con due decreti uniformi, ma avendo dichiarato la stessa Regia Camera nel suo ragionamento di mancare il titolo della prestazione, e di esser questa succeduta alla contribuzione delle legna e paglia, che facevasi da ciascuna famiglia di Collepietro, nei *fol. 309 a 311, e 333 degli atti Camerali*, fu la medesima abolita, come ogni altra personale prestazione colla legge abolitiva de' feudi de' 2 Agosto del 1806. Quin-

Quindi , intese le parti e 'l Regio Procuratore , ha diffinitivamente deciso , e dichiara :

1. Si astenga il Principe ex-barone dall'esazione degli annui ducati 90 per diritto di portolania , bagliva , zecca di pesi e misure , ed adisca per lo compenso la Commissione de' titoli , e qui vi sperimenti eziandio le sue ragioni contro al Fisco , ed al patrimonio di Carafa lodati in autori , ma per le quantità attrassate a tutto Dicembre del prossimo scorso anno si scriva all' Intendente provinciale , perchè intese le parti verifichi il tempo dell' attrasso ; e se intanto siensi esercitate le anzidette giurisdizioni , ed introitati i proventi delle medesime a nome dell' ex-barone , o pure dell' Università , affine di darsi le convenienti provvidenze.

2. Non più si molesti l' Università per gli annui ducati 60 a titolo di paglia e legna.

Fi-

(175)

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

Num. 13.

A dì 18 Marzo 1809.

TRA 'l Comune di Paganica, patrocinato dal signor Camillo de Marinis ;

E 'l già barone Duca di Costanzo , patrocinato dal signor Giovanni Francesco Taraschi ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore.

L'Università di Paganica dedusse nella Commissione feudale , che il Duca di Costanzo suo ex-barone astener si dovesse dall' esazione di annui duc. 350 a titolo di terze baronali , e di salme 40 di grano per diritto proibitivo dei mulini. Ma la Commissione nel dì 10
Di-

Dicembre del prossimo scorso anno , siccome risolve l' articolo delle terze baronali , così per la risoluzione del diritto proibitivo stimò di premettere una perizia sopra un' antica carta del 1400 esibita dall' Università.

Intanto essendosi adempiuto all' ordinata perizia , ha l' Università prodotti altri tre capi di gravezze. Il primo , che pagar dovesse l'ex-barone la bonatenenza attrassata dal giorno in cui cessò di vivere l' onusto suo padre. Il secondo , che restituir dovesse nel pristino sito , ed al pubblico uso le acque nascenti da *Fontevarme*. Ed il terzo , che rilasciar dovesse in suo beneficio talune case usurpate.

La Commissione esaminati gli atti fabbricati in quattro volumi ha considerato.

1. Che la prestazione delle annue tomola 40 di grano non nasca da diritto proibitivo sui molini , ma da comunio-

nione di dominio: Gli stessi documenti allegati dall'Università nei *fol. 17 a 27, 44 a 48, 81 a 82*, per dimostrare l'acquisto da lei fatto de' mulini, fa vedere eziandio, di essersi col Barone comunemente acquistati e posseduti per tre secoli circa. Combinano in questa verità non meno i rilevj, che le rivele catastali, e gli stati discussi dell'Università, nei *fol. 38 e 34, 50 ec.* Ma non potendo per legge esser perpetue la società e la comunione de' beni, ha giudicato la Commissione di doversi sciogliere la comunione de' mulini, e permettere all'Università di acquistare per lo giusto prezzo la metà degli stessi mulini appartenenti all'ex-barone, senza impedirsi intanto la prestazione delle annue salme 40 di grano.

2. Ch'essendo cessato il privilegio di padre onusto, colla morte di ambidue i genitori dell'ex barone, debba ei pagare la bonatenenza attrassata dal dì 15 1809. *Num.3.* m di

di Gennajo del 1792: in cui morì il Duca di lui padre D. Ignazio , che fu l'ultimo de' conjugi onusti nel *fol.90.*

3. Che non costando l'origine , ed il corso delle acque in contesa , debba premettersi una perizia delle circostanze locali delle medesime acque.

4. Che non avendo prodotta l'Università alcuna pruova di dominio ed antico possesso delle case controverse , non abbia luogo la pretesa revindica.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua istituzione a giudicar le contese feudali , *sola facti veritate inspecta* , e per esecuzione della legge abolitiva de' feudi , ha diffinitivamente deciso e dichiara :

1. Resti sciolta la comunione de'mu-
lini ; ma sia lecito all'Università di ac-
quistare per lo giusto prezzo la metà
di essi spettante all'ex-barone : ed in-
tanto continui questi ad esigere le an-
nue salme 40 di grano.

2. Pa-

2. Paghi l'ex-barone la bonatenenza atrassata dal dì della morte di suo padre.

3. Si commetta ad un Giudice eligendo dal Giudice Commissario, perchè faccia riconoscere da due periti non sospetti alle parti, il luogo in cui nascono le acque, l'acquedotto onde vengono incanalate, lo stato loro attuale, qual uso facevasi anticamente delle stesse acque, e farsene potrebbe a beneficio del pubblico, e dei vicini possessori.

Finalmente si assolva il Duca ex-barone dalla revindica delle case, pretesa dall'Università.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

A dì 20 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Barisciano in seconda Provincia di Abruzzo Ultra, patrocinato dal sig. Camillo de Marinis ;

E 'l suo ex-feudatario Principe di Marano, patrocinato dal signor Pietro Andreotti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Coco ;
Intese le parti, e le conclusioni verbali del Regio Procuratore.

Il Comune ha dedotto :

1. Di esser esentato dal pagamento di annui ducati 243 sotto il titolo di terze baronali.

2. Di esser esentato dal pagamento di annui ducati 103, che si pagano per una cessione, che il feudatario fece nel 1626 in beneficio del Comune, di una montagna, e di alcune porzioni di prato,

3. Di

3. Di esser esentato dalla prestazione di annui ducati 18 sotto il titolo di cavalierato.

4. Di esser reintegrato nell' uso dell'acqua di un tubo di una fontana, di cui l' ex feudatario si serve , proibendone l' uso a' cittadini.

Riferitasi la causa dal Giudice Cav. Coco , il Presidente ha proposte le seguenti quistioni :

1. Deve o nò il Comune esser esentato dalla prestazione degli annui ducati 243 ?

Per fatto si è osservato il titolo di detta prestazione potersi ripetere , o dalla concessione che l'Imperatore Carlo V. fece delle terre del Contado Aquilano , colla quale diede a' feudatarj il diritto di esigere quattro carlini a fuoco per pagamento del Capitano di giustizia , o dalla compra posteriore fatta dal Principe di Marano dal Fisco , nella quale tal prestazione si porta per

bagliava, e zecca di pesi e misure ; ma dalle parti si adduce altro titolo.

Nel primo caso , la prestazione sarebbe meramente personale ; nel secondo sarebbe pei corpi giurisdizionali ; nell'uno e nell'altro per diritto dee cessare. Ma siccome la causa del Principe di Marano non dipende dalla concessione di Carlo V. , ma dagl' istrumenti di compra , così relativamente al Fisco ha diritto a pretendere il compenso promesso pei corpi giurisdizionali.

Quindi la Suprema Commissione ad uniformità di voti ha deciso doversi il Principe di Marano astenere dall' esazione de' predetti annui ducati 243 dal 1. Gennaio 1809 in poi : il Comune paghi l'attrasso fino al 1809, e pel compenso il Principe di Marano adisca la Suprema Commissione de' titoli.

2. Deve o nò il Comune esser assoluto dal pagamento di ducati 103 all' anno ? Per

Per fatto si è osservato che tale esazione dipende dalla convenzione del 1626, la quale fu munita di tutti i solenni. Con quella convenzione fu stabilita una prestazione maggiore. Nel 1794 fu dal Comune impugnata: la nuova lite fu finita con nuova transazione, la quale ha l'*expedit* della Regia Camera e l'assenso. La prestazione fu minorata e ridotta a ducati 103.

Per diritto la transazione forma eccezione perentoria, tutte le volte che il soggetto medesimo della transazione non sia stato dalla legge abolito. Nè si può infrangere una transazione per iscritture nuovamente ritrovate, le quali dimostrassero il diritto delle parti esser diverso da quello che le parti credevano, ed asservivano nell'atto della transazione. L'unica ragione per infrangere la transazione sarebbe il dolo o la lesione; quello non si è nè dedotto nè provato; questa non vi è perchè la

Camera prima d'impartir l'*expedit* volle conoscere dell'utilità del contratto.

Quindi la Suprema Commissione ad uniformità di voti ha deciso , che la transazione del 1794 abbia il suo vigore , e sia perciò il Principe di Marano assoluto dalle pretensioni del Comune sulla prestazione degli annui duc.103.

3. Devesi o nò abolire la prestazione degli annui ducati 18 ?

Il nome di tal prestazione è *cavalierato* : l'origine ed il titolo è per un uomo che il Comune dovea dare al feudatario per servizio della bagliva.

Come prestazione evidentemente an-garica e personale , la Suprema Commissione la dichiara abolita dalla legge de' 2 Agosto 1806.

4. Deesi il Comune reintegrare nell'uso delle acque ?

Per fatto si è osservato , che sul medesimo fu transatto nel 1794. Per diritto

(185)

ritto non vi è alcuna ragione per recedere da tal transazione.

Quindi la Suprema Commissione ha decretato, che tale transazione si esegua.

Num. 15.

A dì 20 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Castelalto , patrocinato dal signor Camillo de Marinis ;

E la generale amministrazione de'Reali Demanj , patrocinata dal sig. Vincenzo Ippoliti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore.

L'Università di Castelalto ha domandato nella feudale Commissione contra l'amministrazione de'Regj Demanj , che son succeduti al fu di lei barone Duca di Atri , di essere esonerata dagli annui

(186)

nni ducati 74 e grana 87 per legna , paglia e barricellatico , dagli annui ducati 30 per mantenimento della squadra , e dalle annue tomola 45 di grano , per asserti diritti baronali.

La Commissione ha considerato , che siccome le due prime prestazioni sono manifestamente abusive ed abolite dalla legge de' 2 Agosto del 1806 , così la prestazione del grano nascer potrebbe da causa legittima. Intanto essendosi notificato il patrocinator de' Reali Demanj sin dal mese di Dicembre del prossimo scorso anno , non ha curato di esibire verun documento. Quindi ha diffinitivamente deciso e dichiara :

1. Si astenga l' amministrazione suddetta di più esigere gli annui ducati 74 e grana 87 a titolo di legna , paglia e barricellatico , e i ducati 30 per mantenimento della squadra.

2. L' amministrazione a norma dell' articolo IV. del Real decreto de' 27 del-

(187)

dello scorso mese di Febbrajo , e per esecuzione del decreto di discussione dello stato di essa Università dell' anno 1742 nel *fol.* 7 esibisca con effetto fra giorni 15 i documenti giustificativi del titolo onde esige le tomola 40 di grano , altrimenti si astenga dall' esazione.

Num. 16.

A dì 20 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Forcella , patrocinato dal Signor Camillo de Marinis ;

E la generale amministrazione de'Reali Demanj , patrocinata dal sig. Vincenzo Ippoliti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore.

L'Uni-

L'Università di Forcella ha chiesto nella Commissione feudale che l'amministrazione de' Reali Demanj succeduti al fu suo barone Duca d'Atri, si astenga di più esigere gli annui ducati 37 e grana 85 per paglia, legna e colletta di S. Maria, e i ducati 4 e grana 35 per forni e piazza.

La Commissione ha veduto che la prima prestazione vien manifestamente abolita dalla legge de' 2 Agosto del 1806, e che la cognizione della seconda si appartiene alla Commissione de' titoli. Quindi ha definitivamente deciso, e dichiara che l'amministrazione suddetta de' Regj Demanj, si astenga di più esigere gli annui ducati 37 e grana 85 a titolo di paglia, legna e colletta di S. Maria, e che per gli altri ducati 4 e grana 35 si adisca la Commissione de' titoli.

(189)

Num. 17.

A di 21 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Latiano in Otranto , patrocinato dal signor Giovanni Corbi ;

E'l suo ex-feudatario Principe di Francavilla , patrocinato dal signor Giovanni Lotti ;

Sul rapporto del signor Giudice Franchini.

L' Università di Latiano ha dimandato nella feudale Commissione, che il Principe di Francavilla suo ex-barone, si astenga di esigere le seguenti prestazioni :

1. La decima di tutti i frutti, che si raccolgono nel suo territorio.

2. La decima del prezzo de' beni fondi, e di tutt'altro, che si vende in quel Comune.

3. La decima della calce.

4. Il

4. Il trasporto delle stesse decime ne' magazzini baronali.

5. La fida degli animali proprj dei cittadini.

6. La fida degli animali de' forestieri, che pascolano nei terreni appatronati addetti ad erbaggio.

7. Una giornata di cacio e ricotte, sotto nome di jacitura da ogni cittadino, che tiene armenti.

Ha dippiù domandato che debba l'ex-barone pagare la bonatenenza attrassata, per gli animali d'industria, esistenti nelle varie sue masserie.

All'incontro ha chiesto il Principe ex-barone di esser indennizzato dall'Università, per la seguita abolizione del diritto proibitivo de' mulini, forni e trappeti.

Sopra queste vicendevoli domande, intese le parti, e le conclusioni del Re-
gio Procuratore del tenor seguente :

» Nel

» Nella causa fra 'l Comune di Latiano, ed il Principe di Francavilla, tutti i diversi capi promossi dall' Università relativamente alle decime, alle quali è soggetto l' intero territorio di quell' ex-feudo, dipendono da alcune quistioni preliminari, le quali gli assorbiscono tutti. Le quistioni sono: Il Principe di Francavilla ha un titolo espresso per lo diritto di decimare? In difetto di questo titolo espesso, ha quel titolo presunto, sul quale la Commissione ha ammesso il diritto di decimare nel suolo della Provincia di Otranto? Ha quella specie di possesso immemorabile, che la Commissione ha richiesto in tutti gli altri casi, come spiega del dominio? Sulla prima delle tre proposte quistioni, il Regio Procuratore fa osservare nel fatto: 1. che il feudo di Latiano uscì dalle mani della R. Corte nel 1407, e nella vendita e concessione, che il Re La-
dis-

dislao ne fece ad Antonio di Alanno si dice, che il Re possedeva *juxto titulo, pleno jure, ut rem suam propriam, terram seu castrum Latiani cum territorio Cutrini*, co' confini che nella stessa concessione si descrivono; 2. che nel descrivere le qualità della cosa che vendeva disse *francos quidem, liberos, et exemptos ab omni venditione censu, servitio, redditu, decima*; 3. che nelle formole contenenti la traslazione del dominio, e la tradizione si disse: *Vendidit, alienavit, et per fustem jure proprio, et in perpetuum vendidit, et consignavit ut rem suam propriam eidem Domino Antonio. Castrum Latiani cum territorio Cutrini*, che in altri luoghi dello stesso strumento chiamasi anche *tenimentum Cutrini*. In quanto al diritto sulla prima quistione il Regio Procuratore fa osservare: 1. che avendo il Principe di Francavilla esibita la vendita

dita e la concessione di Ladislao come il titolo del diritto di decimare, questo diritto tanto può sostenersi, quanto si trovi compreso nella lettera della concessione, e fra le giuste conseguenze del dominio trasferitogli dal venditore, e concedente insieme; 2. che la vendita avendo compreso il feudo abitato di Latiano, ed il territorio disabitato di Cutrino, ne segue che le conseguenze del dominio sieno diverse, secondo la diversa natura delle due parti infeudate, cioè per Latiano di ciò che era nel demanio del concedente, salvi i diritti così individuali, come universali della popolazione, per Cutrino dell'intera superficie del territorio infeudato; 3. che non può disputarsi sull'interpretazione della parola *Castrum*, essendo indubitato il significato di *terra abitata*, come, oltre all'uniforme testimonianza degli antichi documenti, e di tutti i glossatori, lo dice la Costituzione del Regno *post* 1809. *Num.* 3. n *mor-*

mortem baronis, nella quale la parola *Castrum* si mette in opposizione dell'altra *terra plana*; 4. che sebbene in alcuni casi è adoperata nel significato di Castello, e di Rocca, pure una tal significazione è esclusa dal contesto dello stesso diploma di Ladislao, dal quale si concede *Castrum Latiani cum fortillitio, et ipsum territorium Cutrini*; 5. che nella concessione di feudi abitati, non si può per congettura estendere il dominio all'intera superficie del feudo, perciocchè è sempre implicita la clausola *salvis semper alienis*, e sotto le formole generali non cade mai altro, se non quello che è *de jure, vel de consuetudine* nel tempo della concessione, come lo dimostrano tutti i feudisti, fra i quali Andrea d'Isernia in *C. quid sit investitura*, e Capicio de *invest. feud.*; 6. che la formola adoperata *francos quidem, liberos, et exemptos ab omni venditione . . . censu, ser-*

vitió , redditu , decima , e l' altra vendidit ut rem suam propriam sono prese dalle vendite de' fondi comuni, e la di loro forza si estende solo a mostrare il dominio, che si trasferisce della cosa venduta, e l' obbligazione che il venditore assume di trasferire la cosa senz' alcun vizio o servitù, per la quale potesse essere tenuto *ex empto sive actione quanti minoris*, le quali formole adoperate per uno stile di tutti i contratti di compra e vendita discendono dalle leggi 11 e 13 *de act. empti, et venditi*, e non possono servire ad alcun argomento particolare, come ha preteso il Principe di Francavilla; 7. che per contrario dalle formole generali della stessa vendita può trarsi un argomento contro all' universal diritto di decimare preteso dall' ex-barone, perchè mentre nel descriversi le qualità della cosa venduta, si dice esente da ogni servitù, e da ogni decima passiva, di decime non

si parla nel descriversi i membri, e i diritti del feudo. »

» Sulla seconda e terza quistione il Regio Procuratore fa osservare nel fatto: 1. che il più antico documento di possesso che siasi esibito dal Principe di Francavilla, è lo strumento di transazione de' 4 di Ottobre 1551, dal quale si rileva ch'erasi disputato fra l'ex-barone, e i cittadini della reintegra al feudo di certi particolari territorj redditizj al Barone come senza equivoco si raccoglie dalle espressioni: *super petitione certorum territorium, bonorum, et hortorum sitorum, et positorum in territorio, seu districtu dicti casalis reddititorum ipsi Domino Baroni*, non che dal tenore della dispositiva, colla quale da' cittadini si contrae la seguente obbligazione; *solvendo tamen per dictos possessores bonorum praedictorum eidem D. Baroni, et decimam omnium fructuum, et olivarum quolibet anno*

anno nascendorum, et seminandorum, et pervenientium ex dictis territoriis, et possessionibus; 2. che l'Università ha preteso pruovare colle parole dello strumento del 1551, che i fondi allora in quistione erano soggetti a censo, e che con quella transazione furono anche sottoposti al peso della decima, dal che ne deduco, che i fondi attualmente soggetti al doppio peso del censo, e della decima sieno identicamente quegli stessi, che formarono il soggetto della suddetta transazione; 3. che il Principe ha preteso il diritto di decimare sull'intero territorio in forza della suddetta transazione; 4. che dal rilievo del 1509, il solo antecedente alla transazione del 1551, non si rileva alcun diritto di decimare; 5. che in tutti gli altri rilevj posteriori neppure si parli di decime, ma solo di rendite di pane, di grano e d'orzo, le quali rendite sembra che si percepissero col mezzo

del diritto proibitivo del forno, e del mulino; 6. che si parli sibbene di decime negli apprezzzi del 1635 e del 1649; 7. che se anche le rendite rivelate nei rilevj si volessero nate dalle decime, pure queste decime non sarebbero prouate che per due generi solamente, mentre negli apprezzzi posteriori si trovano estese ai prodotti d'ogni specie; 8. che il territorio di Cutrino non solo si è avuto sempre come un territorio distinto nel rilievo del 1509, e ne'due citati apprezzzi, ma che ha formato il soggetto d'un giudizio nel 1735 fra l'Università di Latiano, quella d'Oria, e i rispettivi baroni ».

» In quanto al diritto il Regio Procuratore fa osservare 1. che se la Commissione feudale ha nelle cause della Provincia d'Otranto ammesso in forza del possesso il diritto di decimare, ciò è perchè si è dagli ex-baroni mostrato un possesso immemorabile, o coevo o
pros-

prossimo a' tempi, ne' quali una tal servitù si vuole introdotta; 2. che senza giustificare l' origine di siffatte servitù, ella è anteriore di secoli all' epoca del 1551, perciocchè rimonta all' undecimo secolo, epoca della conquista dei Normanni, i quali si pretende che sottoponessero le Provincie prese a' Greci, ed a' Saracini a queste prestazioni vettili, come fra gli altri argomenti si suole allegare a pruovarlo la seguente testimonianza di Ugone Follando, presso Muratori R. I. p. 331: *At illi libertatem Civium, et oppidanorum Siciliae praetendentes, nullos se redditus, nullas exactiones debere; sed aliquoties Dominis suis urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire: Saracenos autem et Graecos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis redditibus, annisque pensionibus obnoxios*; 3. che avendo il Principe di Francavilla esibito per pruo-

va del possesso d' un diritto universale un documento di un' esazione particolare, dall' ampliamento della quale si vuole appunto nato il gravame, i documenti posteriori non possono pruovare dippiù di quello che pruova il documento principale anteriore, a cui essi si riferiscono; 4. che questo possesso particolare spiega, ed è spiegato a vicenda dal titolo anche particolare nascente dalla vendita, e dalla concessione del 1407; 5. che per conseguenza il titolo, ed il possesso allegato non sono capaci a giustificare se non l' esazione delle decime nell' intero territorio di Cutrino, ed in quella parte del territorio di Latiano, la quale nasce da espresse concessioni ».

» Su i fatti, e sulle ragioni finora allegate, il Regio Procuratore premettendo all' esame de' particolari capi di gravanze le quistioni generali di sopra proposte, è d' avviso, che il Principe
 di

di Francavilla sia mantenuto nel quasi possesso delle decime in tutto il territorio di Cutrino, in quei territorj del feudo di Latiano su'quali possa mostrare una legittima concessione, ed in quegli altri, che si trovano nel catasto descritti, come soggetti al doppio peso del censo, e della decima. — WINSPEAR.

La Commissione esaminati gli atti fabbricati in quattro volumi negli aboliti tribunali del S. C., e della Regia Camera, ha fatto sopra ciascun gravame le seguenti considerazioni.

Per giustificare l'ex-barone le prestazioni decimali di tutti i prodotti del territorio di Latiano contenuti nei gravami primo, secondo, terzo e quarto, ha egli allegato in primo luogo l'istrumento della vendita e concessione fatta dal Re Ladislao nel 1407 al milite Antonio Alanno nei fogli 185 a 203 del vol. 1. In questo fu conceduta ed alienata la terra di Latiano col territorio di
Cu-

Cutriuo colle più ampie formole traslative di un pieno dominio. E siccome il territorio di Cutriuo non si distingue dal territorio di Latiano, e si danno ad ambidue per confini gli stessi casali di S. Andrea, di Parete alto, e di S. Giacomo, la Terra di Mesagna, ed il Castello di S. Vito degli Schiavi; così assume l'ex-barone, di essersi concesso in piena proprietà il territorio non meno di Cutriuo, che di Latiano.

Prosegue il Principe di Francavilla ad animar l'assunto della feudalità universale col famoso diploma del Re Ferdinando I. diretto al di lui figlio Friderico nel 1468, nei *fogli 314 a 317 di detto volume*. In quel tempo possedevasi il feudo di Latiano dalla famiglia Francone. Intanto rilevasi dal citato diploma che Gio: Francesco Francone fu uno de' cinque Baroni, che ricorsero al Sovrano. Quindi avendo dichiarato Ferdinando, che i casali o sian feudi

di

di posseduti da costoro nella terra di Otranto si appartenevano al ricorrente *jure proprietatis et directi dominii*, e che le possessioni site in quei territorj eran tutte redditizie ai loro Baroni, sostiene il Principe di Francavilla, che appunto Latiano sia il feudo allor posseduto dall'oratore Francone, ed onossio in conseguenza alla contribuzione decimale.

Lo stesso sentimento trae l'ex-barone dall'istrumento di transazione stipulato nel 1551 fra l'Università di Latiano ed il temporaneo Barone Francesco Saverio Francone, ne' *fogli 12 a 21 di detto vol.* Essendosi confermate da costui le concessioni enfiteutiche fatte senza Regio assenso da' suoi predecessore, e da lui medesimo a' varj naturali del casale di Latiano, ed altri esteri bonatenenti, di moltissimi fondi esistenti nel territorio e distretto dello stesso Casale, si dissero tai beni redditizj al Barone.

ne, e furon quindi riconceduti a' rispettivi possessori, col peso non solo della decima di tutti i frutti, che de' censi imposti a' medesimi.

Confermano la servile condizione del territorio di Latiano e Cutrino gli stessi numerosi gravami prodotti dall'Università contro al Barone nell'anno 1576. Anzichè dolersi i cittadini delle prestazioni prediali, ed impugnar la transazione del 1551, ne chiesero l'esecuzione nei *fogli 3 a 6 dell'antico processo*.

Questa universale soggezione del territorio di Latiano e Cutrino riceve un lume chiarissimo, ma la più tetra immagine della feudale servitù, dalla esazione fiscale fatta nel 1637 delle rendite di ambidue i feudi. Poichè portansi esatti dall'erario locale non solo i censi in danno sopra case e territorj; ma le decime di qualunque prodotto, e finanche dell'acqua, della creta, della neve,

ve , de' fiori e delle fronde , nei *fogli 318 a 323 del primo vol.*

Negli apprezzi disimpognati, per ordine dell'abolito S. C., ed istando i creditori, dal Tavolario Tanco nel 1637, e da due Revisori nel 1649 si riconobbe eziandio, ed estimò come redditizio, e decimale l'intero territorio di Latiano, e Cutrino, nei *fogli 203 a 223, e 249 a 254 di detto volume.*

La stessa Università di Latiano nel 1613 avendo proclamato al Demanio Regio, articolò in contraddizione del Barone, che ella non possedeva nessun corpo d'entrade, nè difese, nè boschi suoi proprj; ma che tutto il territorio di quella terra possedevasi dal barone, come territorio feudale, e che esigevasi da costui la decima sopra qualsivoglia frutto, e vittovaglia, nel *foglio 318 di detto volume.*

Ed in fine trae il Principe sua ragione dal tenor degli stessi gravami prodotti

dotti dall' Università in S. C. nel 1763. Avendo ella per legittima, o vera la prestazione decimale, si querelò sibbene del modo di esigersi. E comechè avesse chiesto, di esser esonerati i suoi Cittadini dall'obbligo di trasportar le decime nei magazzini baronali, ed avesse successivamente impugnata la transazione del 1551, il Tribunale nondimeno ne ordinò l'esecuzione, nei *fogli* 1, 10, 41, 86, 125, 146, 268, 290 a 295 *di detto volume*.

All'incontro ha veduto la Commissione, che gli argomenti prodotti dall'Università nelle sue istanze, ed allegazioni per dimostrare la libertà del territorio di Latiano non reggono nel fatto.

Sostiene adunque l'Università, che manchi al Principe di Francavilla non solo il titolo espresso, ma eziandio il presunto, ed il possesso immemorabile. Ma siccome l'enunciato diploma di Ladislao contiene implicitamente un titolo espresso

espresso della feudalità universale del territorio di Latiano, e Cutrino; così lo stesso diploma, e gli altri soprannotati documenti dimostrano ad evidenza il possesso del Barone immemorabile, ed uniforme di più secoli. Basta esser poi Latiano, e Cutrino nella Provincia di Otranto, e di aver l'ex barone un possesso secolare, per quindi presumersi il di loro territorio redditizio, e decimabile. Tanto è vera questa presunzione, quanto che la legge abolitiva della feudalità de' 2 Agosto 1806, nell'atto stesso, che apprestò i mezzi acciò non sia frodata la decima dell'olio, rivolse specialmente le sue providenze ai possessori de' feudi nella Provincia di Lecce.

Contro questo secolare possesso si è opposto per parte dell'Università, che nel rilievo del 1509 non si riveli alcun diritto di decimare, *nel fog. 133 di detto vol.*, che in tutti gli altri rilevj posteriori neppure si parli di decime, ma
solo

solo di rendite di pane, di grano, e di orzo, le quali potevan pervenire dal diritto proibitivo del forno, del mulino, *nei fogli 119 a 122 di detto vol.*; che se anche le rendite rivelate ne' rilevj si volessero nate dalle decime, pure queste non sarebbero provate, che per due generi solamente; e che negli apprezzamenti posteriori furono estese ai prodotti di ogni genere. Ma queste opposizioni partono tutte da principj non veri.

Non perchè nel rilievo del 1509 non rivelasi alcun diritto di decima, può quindi dedursi la mancanza, o interruzione del possesso. È questo un argomento negativo, che nulla conferisce all'assunto dell'Università; dacchè non essendosi specificato alcun corpo di rendita, non può dirsi mancante il diritto decimale. Nel successivo rilievo del 1592, ove furono specificati i corpi delle rendite feudali, vennero segnatamente annotate le decime da' molteplici pro-

prodotti della Terra di Latiano, del grano cioè, dell'orzo, dell'avena, del lino, delle lenticchie, fave, fagioli, agli, e cipolle, del vino, della zaffarana, e del prezzo dei beni redditizj, nei *fogli 324 a 325 di detto vol.* Dei seguenti rilevj del 1617, 1638, 1668, e 1703 non esistono negli atti le intere copie, ma siccome furono allegati per sostenere il diritto proibitivo de' forni e mulini, così non veggonsi estratte e presentate, che le sole partite dimostrative delle rendite prodotte dai mulini e dai forni. Questa estensione delle rendite decimali vedesi molto più estesa nell'esazione fiscale di sopra indicata del 1637. A torto adunque si ascrive l'estensione della decima agli autori degli apprezzzi del 1637, e 1649.

Qualunque però siasi il possesso dell'ex-barone, ha nondimeno considerato la Commissione che non debba aver luogo la prestazione decimale sopra quei

1809. *Num.* 3. o ge-

generi, che vengono da' coloni a piantarsi per ingrassare, e render più fertili i fondi redditizj. Ma molto più ha creduto di doversi frenare, e proibire l'esazione della decima di quei prodotti e frutti industriali o naturali, che l'avidità soltanto baronale ha potuto introdurre, e che non vedesi usata negli altri feudi di Otranto. Quindi mettendo anche a calcolo i dubbj promossi dall'Università, e le ragionate ponderazioni del Regio Procuratore, siccome ha giudicato di mantener nel possesso l'ex barone, di esiger la decima sopra il grano, l'orzo, l'avena, le fave, il canape, il lino, la bambagia, il vino mosto, e gli olivi, e di ridurre la decima del prezzo alla sola quinquagesima prescritta dalla legge comune, e dalle ultime del Regno; così ha stimato di abolirla sulla calce, e sopra ogni altro prodotto del territorio di Latiano e Cutrino, e di scioglier i coloni dall'ob-

l'obbligo di trasportarle ne' magazzini baronali, a tenor delle reiterate dichiarazioni dell'attual governo.

Sul quinto e sesto capo de' gravami relativi alla fida degli animali proprij de' cittadini, ed alla fida illimitata degli animali de' forestieri, ha considerato la Commissione di esser evidentemente ingiusta la contribuzione sopra qualunque possessore di animali inservienti all'uso della vita, ed alla coltura dei fondi redditizj, e di quelli, che pascolano l'erbe degli stessi loro fondi. Ugualmente irregolare ha osservato la Commissione di esser la fida degli animali forestieri sopra i fondi appadronati e colonicj. Ha bensì conosciuto di non doversi impedire all'ex-barone la fida degli animali forestieri ne' fondi di suo proprio dominio, come ancora ne' demanj ex-feudali, e che negli stessi demanj possano que' naturali esercitare gli

usi civici, anche per causa di commercio fra' concittadini.

Sul settimo gravame relativo al diritto di *jacitura* per ogni possessore di armenti, ha considerato la Commissione, che non avendo l'ex-barone alcun diritto di fida sui fondi appadronati e redditizj, e dovendolo esiger soltanto ne' fondi suoi proprj, rendesi ingiusta ed abusiva qualunque siasi esazione dai padroni delle greggi a titolo di *jacitura*.

Sull'articolo della bonatendenza pretesa dall'Università sulle industrie, che ha tenuto il Barone nelle diverse sue masserie, ha veduto la Commissione, che siccome il Barone ha sostenuto di essersene valuto per istruzione delle stesse masserie; così niente abbia l'Università provato in contrario; quindi ha giudicato di non doversene fare oggetto di ulterior litigio.

Finalmente ha considerato la Com-
mis-

missione di non aver luogo l'indennità pretesa dal Principe di Francavilla per l'abolito diritto proibitivo de' forni e de' mulini; poichè sebbene venga sostenuto un tal diritto dalla transazione del 1551; pur non costa di averne dato alcun compenso all' Università, e a' suoi cittadini. Il compenso all' incontro, che la legge abolitiva de' 2 agosto del 1806 ha promesso ai possessori de' diritti proibitivi convenzionali, suppone di averlo i Comuni ricevuto nelle convenzioni medesime. Sicchè restando queste disciolte, e restituendosi le parti contendenti ai primieri loro diritti, non debba ciascuno restituire che quanto abbia ricevuto.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua istituzione a giudicar le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e per osservanza della legge medesima abolitiva de' feudi, che vuol salvi e rispettati come ogni altra

proprietà i legittimi redditi, e prestazioni feudali, ha definitivamente deciso è dichiarata:

1. Si mantenga il Principe *ex-barone* nel possesso di esiger la decima nel territorio di *Latianò*, e *Cuttinò* sopra i prodotti soltanto del grano, dell'orzo, dell'avena, delle fave, del lino, degli olivi, della bambagia, del canape, e del vino mosto.

2. Esiga l'*ex-barone* in luogo della decima del prezzo, la sola quinquagesima ne' fondi soltanto censuati.

3. Si astenga all'incontro l'*ex-barone* di esigere la decima della calce.

4. Si assolvano i cittadini dall'obbligo di trasportare le decime nei magazzini baronali.

5. Si astenga l'*ex-barone* di esiger qualunque prestazione a titolo di fida sugli animali propri de' cittadini.

6. Si astenga parimente l'*ex-barone* di fidar gli animali de' forestieri sui terri-

ritorj redditizj ; ma sia lecito al medesimo di esiger la fida sui proprj territorj : sia lecito ugualmente a' cittadini di esercitar gli usi civici nei demanĳ aperti ex-feudali , anche per causa di commercio fra' concittadini.

7. Si astenga eziandio l' ex-barone di esiger da' cittadini qualunque prestazione a titolo di jacitura.

8. Non si molesti l' ex-barone per la bonatenenza pretesa dall' Università sulle industrie menate nelle sue masserie.

9. Si assolva l'Università dall' indennità pretesa dall' ex-barone per gli aboliti diritti proibitivi de' mulini , de' forni e trappeti.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

(216)

Num. 18.

A dì 22 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Brittoli nella prima Provincia di Abruzzo ulteriore,

E 'l suo ex-barone ;

Sulla proposta del Cancelliere ;

Inteso il Regio Procuratore.

Il Comune ha dedotto , che debba l'ex-barone astenersi dall'esazione della Colletta di S. Maria.

La Commissione avendo considerato , che è stata abolita insieme con tutte le prestazioni personali dalla legge de' 2 Agosto 1806 , decreta , che l'ex-barone se ne astenga.

Num.

A dì 22 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Vicoli nella prima Provincia di Abruzzo ulteriore, patrocinato dal signor Vincenzo Caporelli ;

E 'l suo ex-barone, patrocinato dal sig. Saverio Marigliano ;

Sulla proposta fattane dal Cancelliere ;

Intese le parti, ed il Regio Procuratore.

Il Comune ha dedotto doversi l'ex-barone astenere :

1. Dal diritto di piazza.
2. Dal diritto di esigere annui ducati 26 e gr. 30 a titolo di Colletta di S. Maria.
3. Dal diritto di nominare il Parroco.

In quanto al primo la Commissione considera, che è stato abolito colla recente legge de' 24 febbrajo.

In

In quanto al secondo considera, che è stato abolito insieme con tutte le prestazioni personali dalla legge de' 2 di Agosto 1806.

In quanto al terzo considera, che è stato abolito col Real decreto de' 22 Dicembre 1808.

Perciò decreta che l'ex-barone si astenga da' tre espressati diritti: e pel solo diritto di piazza adisca la Commissione de' titoli, qualora creda di aver ragione per lo compenso.

Núm. 20.

A dì 23 Marzo 1809.

Trá l'Comune di Gughionisi in Capitanata, patrocinato dal signor Luca Zaccara;

E l' suo ex-barone Duca di Celenza, patrocinato dal signor Pasquale Franceschini;

Sul

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini ;

Intese le parti , e le conclusioni verbali del Regio Procuratore.

L' Università di Guglionisi domandò presso questa Commissione esser reintegrata nel possesso di uno specioso fondo denominato Vallonecapo , di un altro chiamato Rotole , e di due altri , uno detto Salicete , e l' altro Moutecollocchio. Chiese pure la reintegra della difesa detta Guardata , del mulino col territorio , e posta del mulino , e del ponte , e della scafa sul fiume Biferno ; come altresì di quattro ex-feudi , uno chiamato Portocannone , l' altro Montegilfone , il terzo Petacciato , ed il quarto Serramano , i due primi abitanti , e gli altri due disabitati ; di cinque dodicesime parti della bagliva , zecca , portolania , e mastrodattia , e della giurisdizione civile e criminale ; quali corpi tutti disse , che venivano posseduti dal

Duca

Duca di Celenza D. Carlo Cesare di Avalos , a riserva dell' ex-feudo di Portocannone , che in atto si tiene dall' ex-barone D. Carlo Diego Cini , con condannarsi pure il Duca medesimo alla restituzione de' frutti indebitamente percepiti. Finalmente domandò condannarsi lo stesso Duca a rimborsarla del di meno pagato per causa della bonatenenza dal 1742 , allorchè fu fatto il catasto della terra di Guglionisi sino a che fu imposta la fondiaria.

Nell' esame della causa la Commissione ha verificati i seguenti fatti.

Nel 1607 l' Università di Guglionisi diede a partito con pubblico istrumento al Barone D. Ottavio Ferro tutte le rendite , ch' ella aveva , provenienti da tutti i corpi , che allora possedeva , tra i quali vennero annoverati quei che di sopra si sono descritti , e de' quali ha domandata la revindica , a riserva di Salicete , e Montecollocchio. Il partita-

titario per opposto si obbligò di pagare per la durata del partito tutt' i pesi annuali dovuti alla Regia Corte , le annualità dovute a molti creditori , che avea , tra quali venne annoverato Gio: Battista Caracciolo , il di cui credito capitale si disse che importava duc. 10500, e le annualità duc. 997 e gr. 50. Rispetto a questo credito , ch' era il più significante , fu ingiunto obbligo al partitario di doverlo estinguere nel corso del partito : ma non fu poi estinto.

Non ostante il partito fatto , l' Università era in attrasso co' suoi creditori , onde questi fecero un concorso nel S. C. , per ordine del quale nel 1616 fu dal Tavolario Pinto fatto l' apprezzo de' quattro feudi di sopra nominati , cioè Portocannone , Mongilfone , Serramano , Petacciato , con due territorj di appartenenza del medesimo , chiamati Portella , e Silvi , e dopo di averne descritte le rispettive confinazioni , ed i corpi
par-

particolari di rendita di ciascun feudo ne valutò la proprietà per *duc.* 19 588 e *gr.* 50.

Nel 1618 l' Università per pagare i suoi debiti espose in vendita i suddetti quattro feudi, ma si fece talune riserve, che riguardavano gli usi civici, e tra quelle vi furono le seguenti: » Si » riserva, che all' Università, e uomini » di Guglionisi, sia lecito di pascolare, » acquare, pernottare, e legnare nel » territorio detto le Silvi, cioè dal Val- » loae cupo, sino alla Sinarica con tut- » te sorte di bestiami, e così ancora » possono tagliarci legna così d'inver- » no, come di estate, non ostante ci » fossero frutti pendenti. Item si riser- » va che detta Università, e suoi cit- » tadini possono tagliare dal Vallone cu- » po in là sino al vivo Mergolo tutti » quelli legnami che serviranno per uso » di casa, e pagliara, con farlo prima » intendere al capitano di detti casali, » af-

» affinchè si possa sapere il luogo , ed
 » evitare il danno che sotto questo co-
 » lore si potesse fare da altri. Item che
 » sia lecito ad essa Università , e suoi
 » cittadini pascere coi loro porci nel
 » territorio di Petacciato , cioè dal Val-
 » lone cupo sino al rivo Mergolo in
 » tempo di ghianda , pagando la fida
 » solita di grana due per porco , riser-
 » vandosi la difesa di Petacciato , ove
 » non si possa pasceere colli predetti por-
 » ci , nè altri animali in nessun tempo.

In seguito si procedè alla graduazio-
 ne dei creditori , e tra essi fu gradua-
 to in primo luogo Gio: Battista Carac-
 ciolo per lo capitale di ducati 9500 ,
 per cui avea l'assenso sopra i feudali ,
 e per l'altro capitale di ducati 1000 fu
 graduato nel suo luogo tra'creditori sen-
 za assenso sopra i feudali , e ciò oltre
 alle terze decorse.

Intanto fu prodotta offerta da Sergio
 Muscettola per la compra di due de'sud-
 detti

detti feudi Portocannone, e Petacciato, compresi in questo i territorj di Portelli, e Silvi, e gli rimasero come ultimo licitatore, e migliore offerente per la somma di duc. 14,940. Di tal somma ne depositò presso gli atti duc.925 con polizza del Banco del Popolo, ed il dippiù lo ritenne per concordare e pagare il Duca di Celenza, che poi non soddisfece, onde i feudi da Muscettola passarono a Gio: Battista Caracciolo allora Duca di Celenza.

Nel seguente anno 1619 fu prodotta per persona nominanda altra offerta dal Dottor Alfonso Destito per la compra di due altri feudi Mongilfone, e Serramano, e come ultimo licitatore, e maggiore offerente gli rimasero per la somma di ducati 5250. Nominò egli la persona del detto Duca di Celenza, il quale avendo con partita del Banco del Popolo depositata la menzionata somma, ebbe il possesso de' suddetti due feudi.

Trai

Tra' creditori dell' Università vi era Porzia Falcone. Per lo di lei credito , che ascendeva alla somma di duc. 5100 , ebbe aggiudicato dal S. C. il mulino dell' Università una colla difesa denominata la Guardata , colla riserva però della ricompra in favore dell' Università medesima. I creditori nel 1620 esposero venale il patto della ricompra , ed il S. C. annuì alla di loro dimanda. Emanati i bandi , comparve un tal Orlando Principe , ed offrì per persona nominanda ducati 1800 , dichiarando nell'offerta , che intendeva farne la compra con tutte le azioni , giussi , corpi ; e riguardo al mulino specialmente col suo distretto , e conforme anticamente si era posseduto dall'Università. Il Procuratore specialmente costituito dall'Università consentì espressamente a tal vendita , ma con varie condizioni , tra quali vi fu quella di dovere il compratore pagare annui duc. 4 , e carra circa 1809. *Num.* 3. p que

que di grano al monistero de' Celestini di quella terra , e ciò che l' Università era obbligata di pagare al Marchese della Ripa » anche colla servitù (son le » proprie parole del consenso) di pa- » scolare certo numero di animali di » detto Marchese nel territorio detto le » Salicete , territorio aggiacente a detto mulino , non pregiudicandosi per » detta vendita alle tomola 94 di grano , che ogni anno si pagano a detta Università pei monaci di Tremiti » per l' appoggio e scerto del mulino » di Casa Francia fatto , e forse rifacendo in detto territorio delle Salicete , quali tomola 94 di grano restano » a beneficio di detta Università , non » ostante , che il predetto territorio delle Salicete aggiacente a detto mulino » vada a beneficio di detto compratore ». Con queste condizioni adunque si procedè alle subaste , ed il diritto di ricompra restò al menzionato oblatore

Pria-

Principe, che avendo nominata la persona del Duca di Celenza, furono da costui pagati i duc. 1800 con fede [di deposito del Banco del Popolo del dì 19 Novembre 1621.

Poco tempo dopo che fu esposto in vendita il suddetto diritto di ricompra l'Università espose venale la difesa denominata la Cucina, e la Posta dello Rotola, tolto però il prezzo della difesa detta lo Sterpatolo ad oggetto di soddisfersi altri creditori, che la molestavano. Vi è negli atti il decreto del Commissario della causa, col quale si vede ordinata la vendita, ma se si fosse fatta, a chi fossero quei corpi rimasti, e per qual prezzo, non apparisce dal processo. Certo è però, che amendue i detti corpi passarono al Duca di Celenza, come si rileverà da' fatti, che appresso saranno rapportati.

Nel 1632, quando il feudo di Gu-
glionisi era passato a Giovanti Carac-

ciolo, si doleva l'Università di due cose cioè, che il Mugnajo teneva troppo largo il butinello del mulino con danno notabilissimo di coloro che portavano a macinare le vittovaglie, e che indebitamente pagava duc. 72 l'anno al Governatore. Fu dunque stipulato istrumento di convenzione tra l'Università, ed il Barone, il quale si obbligò di fare restringere il butinello a spese però della Università, e colla legge, che il Mugnajo in vece di esigere un coppo a tomolo della misura di sedici lo potesse esigere alla misura di quattordici, e si obbligò pure di pagare lui per l'avvenire la provvisione al Governatore. Per opposto l'Università cedè al Barone; *actio* (sono le proprie parole dell'istrumento) *usus, et illa reservatio jurium, quae ipsa Universitas se reservavit super nemoribus, seu feudis Pitacciati, et Vallonecupo tempore, quo fuerunt venditi dicti feudi Petacciati ab ipsa Uni-*

Universitate Sergio Muscettola. E perchè si sapessero quali fossero le riserbe, che l'Università si aveva fatte, s'inserirono *ad literam* i capitoli di sopra trascritti. In altro luogo poi dell'istrumento medesimo si legge così: « Si » contenta essa Università per contro- » cambio di detta grazia dare, e cedere » a detto Signor Duca illustrissimo la » Selva, e territorio di Vallonecupo » conforme alli confini stabiliti nell'istru- » mento della vendita fatta del casale, » feudo di Pitacciato ». Questo istrumento quantunque celebrato in pubblico parlamento, restò mancante di assenso Regio, che promise l'Università d'impetrarlo a proprie spese.

Nel 1697 il Duca di Celenza istituì giudizio nel S. C. contra dell'Università affacciando quattro pretensioni. La prima fu che gli dovesse restituire la difesa denominata la Cucina, che disse essergli stata conceduta dall'Università

insieme con altri corpi con istrumento de' 3 Novembre 1627 in soddisfazione di un credito di duc. 7343. La seconda fu che l'Università gli avesse pei corpi di mastrodattia, zecca, bagliva, e portolania pagati, oltre a' ducati 350, che gli corrispondeva, altri annui ducati 50 come con istrumento del 1663 erasi obbligata. La terza che dovesse l'Università aprire quattro difese denominate S. Vito, Montecaprarò, Sterparone, e Ripatagliata per dare il pascolo a' suoi animali. La quarta finalmente fu di dovergli l'Università pagare ducati 17,800, una colle terze decorse in virtù di quattro istrumenti.

L'Università per opposto rispose dimostrando l'insussistenza di tutte e quattro le dette pretensioni del Duca, e per via di riconvenzione produsse contra del medesimo dodici azioni, tra le quali vi furono quelle per la revindica de' corpi feudali Guardata, Rotola, Por-

Portocannone , e Mongilfone , Petacciatto , e Serramano , e degli altri territorj burgensatici cioè di Montecollocchio , di Salicete , del Mulino col suo territorio , di Vallonecupo , delle macchie , della scafa col ponte , e del piano del fiume. Pretese in oltre di essere soddisfatta della bonatenenza in annui ducati 229 e grana 74 pe' corpi burgensatici posseduti dal Duca.

A tutte queste pretensioni dell' Università replicò il Duca adducendo molte eccezioni , e rispetto a' feudi di Portocannone , Mongilfone , Petacciatto , e Serramano disse , che gli possedeva in forza di compre fatte sotto l' asta del S. C. da cui furono esposti venali a premure de' creditori , che insistevano per esser soddisfatti de' loro crediti , e che le compre suddette erano state munite di Regj assensi spediti dalla Cancelleria a' 27 Aprile 1619 e 30 Aprile 1620. Riguardo alla difesa della

Guardata disse , che la possedeva per l'aggiudicazione fattane a Porzia Falcone creditrice di essa Università. Per la Rotola addusse che la possedeva in forza della dazione *in solutum*, che gli era stata fatta nel 1627 , ma se l'Università se la voleva ripigliare, poteva farlo, basta che gli avesse pagato il prezzo. Per Vallonecupo non disse di possederlo perchè compreso nella compra del feudo di Petacciato, bensì in forza dell'istrumento del 1632 per la grazia che aveva fatta di restringere il butinello del muliuo , e per esentare l'Università dal pagamento della provisione dovuta al Governatore. Il territorio di Salicete disse di possederlo per la vendita , che gli era stata fatta del patto di ricompra , che fu riservato quando furono aggiudicati a Porzia Falcone il mulino colla difesa della Guardata. Pel territorio burgensatico detto Montecollocchio, disse ; che standone egli nel
pos-

possesso , non era tenuto a mostrarne il titolo , dovendo l'Università provare il di lei dominio. Finalmente rapporto alla bonatenenza rispose , che la liquidazione fatta senza sentirsi esso Duca era stata erronea , tanto vero , che fattasene nel 1681 la liquidazione dall'Udienza di Lucera , d'ordine del Vicerè , era stata fissata per soli annui duc. 20.

Tutte le suddette ed altre controversie , che non appartengono alla presente causa , furono da amendue le parti contendenti rimesse al giudizio del Dottor D. Giuseppe de Angelis eletto di consenso , chi a' 19 Luglio del 1698 proferì il suo laudo , col quale assolvè l'Università dalle pretensioni del Duca per lo rilascio dimandato della difesa della Cucina : assolvè per opposto il Duca dal dimandato rilascio di Vallo-necupo : l'assolvè altresì dal dimandato rilascio de' quattro feudi Portocannone , Mongilfone , Petacciato , e Serramano ,

co-

come pure dalla restituzione di Vallo-
necapo , della difesa della Guardata ,
di Salicete , e della Scafa. Per contra-
rio condannò il Duca a rilasciare in
beneficio dell' Università la difesa feu-
dale delle Rotola. Finalmente avendo
considerazione, che aveva assoluta l'U-
niversità per lo pagamento de' crediti
pretesi dal Duca , e che apparivano da
pubblici istrumenti , mentre che l'Uni-
versità non aveva provata la soddisfazio-
ne , obbligò la medesima a pagare an-
nui ducati 100 , ne' quali fossero com-
presi gli annui ducati 35 , che l'Uni-
versità erasi obbligata di pagare al Du-
ca in forza della conclusione del 1688;
ed i restanti ducati 65 doveano valere
per compenso di vedersi liberata da
tante pretensioni del Duca , ed estinta
ogni lite.

Di questo laudo rimasero scontente
l'una e l'altra parte , e perciò non
venne accettato. Ma poi nel seguente

anno 1699 essendosi fatte migliori discussioni, si conchiuse la seguente transazione rapporto a' capi dedotti nella presente causa.

Per Vallonecupo si stabilì che i cittadini potessero tagliare ogni sorte di alberi per uso di travi, travicelli, cerchi, ed ogni altro legname concernente il loro bisogno, servata la forma dell'istrumento del 1632 del quale si dovesse aver ragione.

Per Guardata si convenne, che i cittadini potessero andarvi a coltivare con pagare il terraggio solito di tomo-la 3 a versura per ciascuna sorte di generi, che vi coltivassero, a condizione però, che non seminandosi per tre anni continui, potesse il Duca ripigliarsi il terreno, e darlo a chi gli piacesse; e con altra condizione ancora, che i bovi d'aratro per lo tempo del coltivo potessero pascere in detta difesa senza pagare diritto di fida.

Re-

Restò assoluto poi il Duca dalla pretesione dell' Università per lo rilascio del mulino , del piano del fiume , del territorio detto Salicete, de' quattro feudi Portocannone , Petacciato , Mongilfone , e Serramano.

Riguardo poi a Montecollocchio si stabilì, che dovesse restare per pascolo comune degli animali de' cittadini , e del Duca. E per Rotola si convenne , che potessero in ogni tempo pascolarvi gli animali de' cittadini , senzachè il Duca potesse molestarli. Come poi tanto Rotola , che Guardata erano due difese , e per conseguenza soggette ad adoe , e quindiennj , così si stabilì ancora , che dovesse il Duca farle a se intestare, esimendo l'Università da ogni molestia , che dal Fisco se le potesse dare.

Finalmente per la bonatendenza si convenne , che rimanesse fissata in annui ducati 40. E questa convenzione restò mu-

munita del decreto di espedienza interposto dalla Regia Camera , e del Regio assenso.

Quindi la Commissione è passata su de' fatti di sopra rapportati a fare le seguenti riflessioni.

Per Vallonecupo due diversi assunti facevan sorgere le parti dalle scritture medesime, esibite negli atti. L'Università diceva , che avendo ella nel 1607 dato a partito tra gli altri il corpo suddetto al Barone Ottavio Ferro, ed avendolo distinto dalla selva di Petacciato , e dagli altri territorj di Petacciato stesso, non poteva dubitarsi, nè che fosse di suo dominio , nè che fosse separato dagli altri fondi del feudo di Petacciato.

Diceva inoltre l'Università , che nelle riserve che il suo Procuratore fece allora quando consentì alla vendita di Petacciato , nel secondo capo di quelle riservando a' cittadini gli usi civici
di

di pascolare , acquare , e legnare nel territorio detto di Silvì , e nel territorio del feudo di Petacciato , per ben tre volte chiamò come confine , e non come corpo compreso nella vendita Vallonecupo , essendosi detto *dal Vallonecupo sino alla Sinarica , ed altra volta dal Vallonecupo in là sino al rivo Mergulo*. Se dunque venne chiamato per confine non si può supporre , che si fosse compreso colla vendita di Petacciato.

Soggiungeva la stessa Università , che anche dall' apprezzo del feudo di Petacciato fatto dal Tavolario Pinto nel 1616 , che servì di norma alla vendita che fu fatta , descrivendosi i confini del territorio di Petacciato tra quelli si chiama il confine di Vallonecupo.

Passava inoltre a dire l'Università , che sebbene nell' istrumento del 1632 si dica prima , che l'Università cedeva al Baroue i diritti , che si avea riser-
ba-

bati nella vendita di Petacciato, e Vallonecupo, pure più appresso sta detto, che l'Università dava e cedeva al Duca la selva, ed il territorio di Vallonecupo, secondo i confini stabiliti nella vendita di Petacciato, ciò che indica cessione di proprietà, e non diritti solamente.

In fine adduceva l'Università in maggiore dimostrazione della verità del suo assunto, quel che si rileva dall'istrumento di convenzione del 1699. In questo non si disse, che il Duca possedeva Vallonecupo per la compra, che ne avea fatta nel 1618, insieme col feudo di Petacciato, ma per l'istrumento del 1632. Dunque ne tirava la conseguenza che allora fu ceduta la proprietà, e non già i soli diritti sopra di Vallonecupo.

Il Duca per opposto non impugnando, che l'Università prima avea l'assoluto dominio di Vallonecupo, assu-
me-

meva , che restò compreso nella vendita del feudo di Petacciato , e che i confini espressi nelle riserve fatte dall' Università includevano Vallonecupo , e che su del medesimo allora l' Università non intese , che di riservarsi i semplici usi civici di legnare , acquare , e pascere.

Confermava il suo assunto coll'istrumento del 1632 , ove espressamente si parla di diritti , di azioni , e non di proprietà , e che sebbene altre parole dello stesso istrumento par che indicano proprietà , nondimeno sono rimessive all' istrumento della vendita di Petacciato.

Diceva dippiù che niun conto doveva tenersi di essersi detto nell' istrumento del 1699 che 'l Duca di quel tempo possedeva in forza dell' istrumento del 1632 , giacchè su di questo allora cadeva la controversia.

Or

Or la Commissione , avendo bilanciata le di sopra addotte ragioni dall'una , e dall'altra parte , l'è sembrato che quelle allegate dall' Università preponderassero , sopra tutto , perchè ha veduto chiaramente , che tanto nell' apprezzo di Petacciato fatto dal Tavolario Pinto , quanto nelle riserve fatte dall' Università allora quando si fece la vendita di quel feudo di Vallonecupo non si parla , che come confine del territorio di Petacciato. Quindi avendo per sicuro di non essere stato compreso nella vendita di Petacciato , non l'è sembrato giusto , che il Duca di Celenza potesse ritenerlo in forza dell' istrumento del 1632 , che fu nullo tanto per mancanza de' solenni , non essendovi interceduto nè decreto di espedienza del Magistrato , nè Regio assenso ; quanto per le cause , che diedero occasione a quel contratto , cause manifestamente ingiuste per parte del Duca ,

1809. *Num.* 3. q giac-

giacchè era sua obbligazione di far tenere dal suo mugnajo il butinello nella forma, onde restassero evitati i furti, e le frodi, che si commettevano in danno della povera gente, che portava a macinare i suoi generi, ed era sua obbligazione ancora di dare la provvisione al Governatore. Nium conto quindi tenendo del suddetto istrumento del 1632, ha creduto di dichiarare il territorio di Vallonecupo demanio dell' Università, e di reintegrare la medesima nel possesso di quello, assolvendo bensì il Duca dal pagamento de' frutti indubitamente percepiti, non avendolo considerato un indubitato possessore di mala fede.

Per la difesa detta Guardata, per lo mulino, e poste del mulino non è sembrato alla Commissione, che dovesse aver luogo la domandata reintegra per le seguenti considerazioni.

La

La dimanda della reintegra è appoggiata alla Prammatica 18 sotto il titolo *de Adm. Univ.* Tra i varj capi, che si leggono espressi nella medesima certa cosa è, che delle vendite degli stabili fatte ad istanza de' creditori sotto la garanzia dell'asta fiscale non si parla. Or essendo la detta Prammatica una legge odiosissima, fatta nelle critiche circostanze, nelle quali allora si trovavano le Università, si dee strettissimamente e letteralmente intendere, non già ampliarsi, ed estendersi da caso a caso.

Quindi se i tre corpi nominati, siccome di sopra sta detto, furono prima coll' autorità del S. C. aggiudicati a Porzia Falcone per lo suo credito di ducati 5100, col patto però della ricompra, e poi questo patto ad istanza degli altri creditori fu esposto venale, e sotto la garanzia dell'asta fiscale fu acquistato dal Duca di Celenza come

ultimo licitatore e maggiore offerente per ducati 1800, e col peso di soddisfare la detta Falcone, è sembrato alla Commissione, che in questo caso non dovesse aver luogo la già detta Prammatica, anche per non tradire quella buona fede che dee esser sempre garantita, quando il privato contratta col Magistrato.

Da questa considerazione legale è passata poi la Commissione ad esaminare la quistione di fatto addotta dall'Università. Nell'aggiudicazione che fu fatta a Porzia Falcone si parlò del mulino, e della difesa Guardata, senza farsi motto della posta del mulino. Dunque diceva l'Università, quando anche dovesse valere la vendita, dovrebbe valere pei primi due corpi, non già pel terzo.

Nell'esame di tal quistione la Commissione ha avuto presente l'istrumento del 1607 per lo partito, che allora
fe-

fece l'Università. Da questo si rileva, che la posta, o sia piana del mulino si affittavano insieme, ed una rendita si percepiva, quantunque i corpi fossero stati due. Ora avendo il Duca Caracciolo comprato il mulino col suo distretto, vi andò anche annesso il territorio accosto al medesimo, chiamato Posta, o Piana del mulino, che formava parte della rendita del mulino medesimo.

Finalmente rispetto a Guardata ha considerato, che i cittadini in questa difesa vi hanno da tempo antico gli usi colonici con pagare il terraggio di to-mola tre a versura, siccome sta espressamente detto nell'istrumento di convenzione del 1699, e perciò ha creduto giusto, che tali usi si dovessero ai cittadini medesimi conservare.

Passando poi al territorio denominato Rotola, di cui l'Università ha chiesto parimenti la revindica, ha conside-

rato, che lo stesso era sicuramente di dominio dell' Università, siccome lo dimostra l'istrumento del partito fatto nel 1607. Dall'istrumento poi del 1699 si rileva, che nel 1627 era stato trasferito al Duca. Che l'arbitro de Angelis condannò il Duca a restituirlo all'Università, e non essendo stato, come di sopra si è detto, il laudo accettato, l'Università si contentò di cederlo al Duca in iscambio della grazia che costui fece all'Università di continuare a tener chiuse le quattro sue difese. Or come diritto non avea il Duca d'impedire all'Università di tener chiuse le dette difese, così è sembrato alla Commissione, che la cessione fatta dall'Università per una causa ingiusta si dovesse riputare come nulamente fatta, ed in conseguenza si dovesse dar luogo alla dimandata reintegra.

Per

Per lo territorio poi detto Salicete , essendosi rilevato dall' istessa istanza prodotta dall' Università , colla quale ha domandata la reintegra , che sia parte della Piana del mulino , e che l'acquedotto del mulino medesimo divide l'uno territorio dall' altro , ed avendo rilevato ancora , che nel consenso dato dall' Università nel 1618 per la vendita del mulino , disse , che Salicete era territorio a quello adgiacente , ha creduto la Commissione , che lo stesso venne anche compreso nella compra che fece il Duca del mulino colla sua Piana e Posta , e per conseguenza non dovesse aver luogo la domandata reintegra per le stesse ragioni di sopra rapportate per la Piana e Posta del mulino.

Per Montecollocchio poi non avendo l'Università dimostrato alcun titolo del suo dominio , e per opposto rilevandosi , che il Duca ne abbia il possesso ,

ha stimato perciò , che non dovesse aver luogo la reintegra chiesta dall' Università , e solamente dovesse rimanere ferma la servitù del pascolo in favore de' cittadini , siccome fu stabilito col citato istrumento del 1699.

Rispetto alla scafa col Ponte , la Commissione ha rilevato che furono compresi nell' istrumento dell' appalto delle rendite , che fece l' Università nel 1607. Nella convenzione fatta nel 1699 il Duca asserì che gli possedeva in forza di un istrumento stipulato nel 1615 , ma non avendone di questo esibito documento alcuno , ed in conseguenza iguorandosi la causa della vendita , e se questa fosse stata legittimamente fatta , ha creduto che non si potesse negare all' Università la reintegra.

In quanto a' corpi di bagliva , zecca , portolania , e mastrodattja , che l' Università ha detto esserle stati usurpati dal Duca , avendo la Commissione con-

siderato , che le quistioni riguardanti tali corpi spettano all'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli, così ha creduto , che le parti dovessero adire la medesima.

Non ha stimato poi di entrare in veruno esame rapporto alla giurisdizione civile , e criminale , essendo stata abolita dalla legge distruttiva della feudalità.

Riguardo al pagamento della bonatenenza , che l'Università ha preteso , che dovess'essere in somma maggiore di quella , che il Duca ha pagato , è sembrato giusto alla Commissione di condannare il Duca a pagarla pei beni burgensatici da lui posseduti nel territorio di quella terra , ma essendo il quantitativo incerto , ed incerte altresì le somme annualmente da esso Duca pagate dal giorno del catasto in poi , perciò ha stimato di commetterne una liquidazione per dare in seguito le accertate provvidenze. Fi-

Finalmente rapporto alla reintegra dei quattro feudi denominati Portocannone, Mongilfone, Petacciato, e Serramano pretesa anche dalla stessa Università, la Commissione per le stesse considerazioni fatte per la difesa di Guardata, e per lo Mulino, e Posta del Mulino, ha creduto di non aver luogo, giacchè detti feudi furono benanche venduti dal S. C. sotto l'asta fiscale ad istanza dei creditori dell'Università.

Per tutte le considerazioni quindi di sopra espresse avendo presenti gli atti, ha pronunziata la seguente sentenza.

La Commissione dichiara che il territorio di Villonecupo sia demanio dell'Università di Guglionisi, la quale perciò debba essere reintegrata nel possesso di quello, ed in conseguenza il Duca di Celenza sia condannato a restituirlo a detta Università, con rimanere bensì assoluto dalla restituzione de' frutti percepiti.

Re-

Resti il Duca medesimo assoluto dalla revindica pretesa dall'Università del Mulino, e Posta, o sia Piana del Mulino medesimo, come anche della difesa detta Guardata: nella quale però rimangano riservati i diritti colonici in favore de' cittadini.

Dichiara inoltre, che il territorio detto Rotola sia demanio della stessa Università, la quale debba esserne parimente reintegrata nel possesso, e quindi il Duca di Celenza sia altresì condannato a restituirlo alla stessa Università, restando però assoluto da' frutti introitati.

Sia lo stesso Duca assoluto dalla reintegra pretesa dalla detta Università dei due territorj detti Salicete, e Montecollocchio.

Sia per opposto il Duca medesimo condannato a restituire all'Università menzionata la Scafa, ed il Ponte sul fiume Biferno, con esser l'Università

reintegrata nel possesso de' corpi suddetti, rimanendo però il Duca assoluto dalla restituzione de' frutti.

Per la zecca, bagliva, portolauia, e mastrodattia, le parti adiscano per lo compenso, l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli.

Dichiara, ch'essendo abolita la giurisdizione civile, e criminale con la legge abolitiva de' feudi senza compenso, perciò non vi sia luogo ad alcuna provvidenza.

Dichiara inoltre, che si debba dal Duca all'Università suddetta la bonatenenza pei beni burgensatici posseduti nel territorio di Guglionisi dal giorno del catasto da liquidarsi, per effetto di che si commetta al Razionale Catalano, il quale intese le parti, e queste richieste proceda alla liquidazione dell'importo della bonatenenza medesima atrassata, avendo sotto gli occhi il catasto, ed ogni altro documento che sarà opportuno, e necessario. Fi-

Finalmente resti il Duca di Celenza assoluto dall'altra reintegra pretesa dalla stessa Università de' quattro ex-feudi denominati Portocannone , Mongilfone , Petacciato , e Serramano , come pure del pagamento delle adoe , e quindennj.

Nulla per le spese della lite.

Num. 21.

A dì 27 Marzo 1809.

Tra 'l Comune di Tione in Abruzzo ulteriore , e 'l suo ex-barone Marchese Quinzi.

Sul rapporto del Sig. Giudice Franchini ;

Inteso il Regio Procuratore.

L'Università del Tione ha domandato nella Commissione feudale , che il Marchese Quinzi suo ex-barone si astenga dall'esazione di annui carlini 14 per ciascun fuoco a titolo di terze feudali.

La

La Commissione, seguendo i principj da lei adottati ne' precedenti giudicati sull' articolo delle terze feudali, o pur baronali, che corrispondevansi dalle Università del Contado dell' Aquila, in luogo dei carlini 4 a fuoco, conceduti ai primi lor feudatarj dall' Imperador Carlo V., per bagliva, e provisione di Capitanei, ha definitivamente deciso, e dichiara, che si astenga il nominato ex barone di più esigere la dinotata prestazione di carlini 14 a fuoco; ed adisca per lo compenso la Commissione de' titoli.

Per copia conforme

G. DE MARINIS Cancelliere.

INDICE

DE' DIRITTI, E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

MARZO 1809 N.° 3.

*Real decreto contenente le istruzioni
per la suprema Commissione feu-
dale.* pagina 3

*Spiegazione sulle medesime fatta dal
Gran Giudice Ministro della Giusti-
zia.* pag. 14

1. *Tra 'l Comune di Panicocoli, e 'l
Duca di Vastogirardi.* pag. 20

1. Uffizj di portolanìa, e di zecca
de' pesi e misure.

2. Prestazione di annui ducati 113
pe' seguenti titoli: Giurato, do-
na-

nativo , diritto proibitivo sulla bottega lorda, pigione della medesima bottega.

3. Diritto sulle legna.

4. Diritto sulla paglia.

2. *Tra il Comune , e l' ex-barone di Roccomandolfi.* pag. 24

1. Prestazione di annui ducati 359

pe' seguenti titoli :

Colletta di S. Maria.

Osservanza de' capitoli.

Conferma delle capitolazioni.

Conduttura delle some baronali in Napoli.

Camera riservata.

Diritto sulle provviste de'memoriali.

2. Restituzione dell' esatto per tali titoli.

3. Restituzione di duc. 1600 pagati in compenso di talune grazie.

4. Reintegra di un mulino, e della metà di un altro. 5.

1. Ragion di terraggio sul territorio comunale.
 2. Libertà sugli antichi parcozzi siti nel suddetto territorio.
 3. Diritto di terraggiare nel bosco di S. Lucia.
 4. Diritto proibitivo su' forni , e sulla taverna.
 5. Diritto alla doppia decima sulle versure 360 di varj cittadini.
 6. Qualità del parco delle *grotticelle*.
5. *Tra il Comune di Polla , e 'l Duca di Siano.* pag.60
1. Uffizj di bagliva , portolania , e zecca de' pesi e misure.
 2. Diritto di terraggio sull' intero territorio.
 3. Reintegre
Delle difese di *Malaspina*, *Cor-saneta* , e *Lama de' Caprari*.
Della montagna del *Galdo*.
- Del

Del demanio di *Pantano grande*.
Della difesa di *S. Antonio la*
grata.

Riconvenzioni del Duca.

4. Pel pagamento di anni ducati 18 sulla montagna del *Galdo*; o invece, per la restituzione di ducati 6 all'anno esatti dal Comune per la bonatenenza di una prestazione da esso non mai pagata.
5. Per la pertinenza dell'istesso pantano grande, e del pantano di *S. Antonio*.
6. Pagamento di ducati 1680 per attrasso dell'estaglio degli ufficj testè enunciati.

6. *Tra il Comune, e l'ex-barone di Casabona.*

pag. 107

Reintegra de' demanj di *Bufalarizzi*, e del prato degli aranci, e restituzione de' frutti.

7. *Tra il Comune di Favale, e'l Duca di Lauria.* pag. 115

1. Prestazione di grana 17 a titolo di giornate d'amore.
2. Reintegra del demanio di *Rodiano*; o riduzione del terraggio a mezza copertuta, e libertà del pascolo a' soli cittadini, in vece della proprietà del demanio.
3. Censo di carlini 12 per ogni tomo di derrate su di taluni fondi; e percezione de' frutti delle olive dello stesso demanio.
4. Prestazione di carlini 4 per ogni animale vaccino, di duc. 10 a titolo di spiga, e di stoppelli due di grano a titolo d' *accordo*.
5. Apertura della nuova difesa sita nello stesso demanio.

8. *Tra il Comune, e l' ex-barone di Rotondella.* pag. 123

1. Prestazioni su' fondi appadronati

nati a titolo di censi e di *platea* e di decima sulla bambagia.

2. Reintegra delle difesa *Destra*, e *Mancosa*, o riduzione del terraggio a mezza copertura in vece della proprietà delle difese.
 3. Prestazione dell'oltranco pel pascolo degli animali minuti.
 4. Diritto proibitivo de' mulini, trap-peti, e taverne.
 5. Reintegra della difesa del piano della Rotondella una co' frutti.
 6. Uffizj di bagliva, piazza, mastrodattia, atti franchi, strene ec.
 7. Restituzione di un credito istrumentario di duc. 200.
 8. Diritto al terraggio sul rimanente territorio del Comune, ed alla fida su' fondi colonici.
9. *Tra il Comune di Majerà, e'l Duca di Cirella.* pag.135
1. Pertinenza del demanio.

2. Diritto del terraggio sul medesimo.
3. Pretensione del Duca di esigere più di stoppelli due per ogni moggio di terreno coltivato ne' demanj feudali.
4. Diritto di tagliar alberi , terraggiare , e fidare animali forestieri nella montagna di *Majerà* , nella selva di *Carbonara* , e nella *Foresta*.
5. Prestazione di duc. 137 pei baglivi , per le quattro giornate di bracciali , e per altre angarie.
6. Libertà di macinare , costruir mulini , valchiere , ed altre macchine ad acqua.
7. Diritto della decima degli allievi delle capre , e pecore.
8. Prestazione di due tomoli d'orzo per pajo di buoi.
9. Fiscali.
10. Prestazione del quarto di ogni ani-

animale selvatico ucciso da' cacciatori ; della lingua , e del petto di quelli uccisi nel macello ; di carlini 2 per ogni soma di paglia ; di carlini 6 per deviare l'acqua all'inaffiamento de' territorj ; di sei galline in tre giorni dell'anno ; e di carlini 2 per pena di carriera.

11. Bonatendenza , ed altri pesi pubblici.
 12. Censi sul vino mosto , e passi.
 13. Diritto d'immettere animali nei luoghi appadronati.
 14. Diritto di esigere la dogana.
10. *Tra' Comuni di Capistrello , Ccni-
stro , Pescocanale , e 'l Contestabile
Colonna.* pag. 161
1. Reintegra delle difese delle montagne *Aringa , Collemozzoni , e Staffoli.*
 2. Prestazione di annui ducati 38
per

per licenza di macinare nel proprio mulino, bagliva, procaccio, e beni gentileschi.

3. Diritto proibitivo della pesca nel fiume.

11. *Tra il Comune di Castelnuovo, e l'ex-barone.* pag.168

Uffizj di bagliva, portolania, e zecca di pesi, e misure.

12. *Tra il Comune di Collepietro, e l'ex-barone.* pag.171

Terze baronali, basse giurisdizioni, prestazione di paglia, e legna.

13. *Tra il Comune, e l'ex-barone di Paganica.* pag.175

1. Terze baronali.

2. Pertinenza de' mulini.

3. Uso pubblico delle acque di Fonteyarme.

4. Revindica di talune case.
5. Pagamento di bonatenenza.

14. *Tra il Comune di Barisciano, e l' Principe di Marano.* pag. 180

1. Terze baronali.
2. Censo di annui duc. 103 sulla montagna ceduta al Comune.
3. Cavalierato.
4. Reintegrazione dell' uso di un tubo d' acqua della fontana.

15. *Tra il Comune di Castellalto, ed i Regj Demanj.* pag. 185

- Prestazione di annui duc. 74 a titolo di legna, paglia, e barri-cellatico, di duc. 30 pel mantenimento della Squadra, e di tom. 45 di grano per diritti baronali.

16. *Tra il Comune di Forcella, ed i Regj Demanj.* pag. 187

Pre-

Prestazione di annui duc. 37 per
legna, paglia, e Colletta di S. Ma-
ria, e di ducati 4 per forni, e
piazza.

17. *Tra il Comune di Latiano, e 'l
Principe di Francavilla.* pag. 189

1. Decima di tutt' i frutti del ter-
ritorio comunale.
2. Decima del prezzo in tutte le
vendite.
3. Decima della calce.
4. Diritto al trasporto delle sud-
dette decime.
5. Fida degli animali de' cittadini
e de' forestieri.
6. Diritto di *jacitura* sugli animali
armentizj.
7. Bonatenenza.
8. Riconvenzione dell'ex-barone per
l'indennizzazione dell'abolito di-
ritto proibitivo de' forni, trap-
peti, e mulini.

18. *Tra*

18. *Tra il Comune, e l'ex-barone di
Brittoli.* pag.216
Colletta di S. Maria.
19. *Tra il Comune, e l'ex-barone di
Vicoli.* pag.217
1. Diritto di piazza.
2. Colletta di S. Maria.
3. Diritto della nomina del Par-
roco.
20. *Tra il Comune di Guglionisi, e l'
Duca di Celenza.* pag.218
1. Reintegra de' fondi
*Vallone cupo, Rotole, Salicete,
Montecollocchio.*
Della difesa di *Guardata.*
Del mulino col territorio, e po-
sta di esso.
Del ponte, e della scafa sul fiu-
me Biferno.
Degli ex-feudi di *Portocannone,
Mongilfone, Petacciato, Ser-
ramano.* 2.

2. Uffizj di bagliva , portolania , mastrodattia , e zecca pe' pesi , e misure.
3. Giurisdizione civile , e criminale.
4. Bonatenenza.

21. *Tra il Comune , e l' ex-barone di Tione.*

pag. 253

Prestazione di annui duc. 1. 40 a fuoco per terze baronali.













